



COMUNICATO UFFICIALE N° 18 DEL 30/10/2018

COMMISSIONE DISCIPLINARE

FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Procedimento disciplinare n. 4/2017 avente ad oggetto “Presunta alterazione della gara FOLGORE-SAN GIOVANNI del 9 marzo 2016 di Coppa Titano, della gara JUVENES-FOLGORE del 14 marzo 2017 di Coppa Titano, finalizzata a effettuare scommesse dall’esito sicuro, della gara JUVENES DOGANA - LA FIORITA del 30.03.2016 di Coppa Titano, della gara PENNAROSSA – LA FIORITA del 6.03.2016 del Campionato Sammarinese, nonché presunta violazione del divieto di scommettere poste in essere da tesserati della F.S.G.C.”.

La Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, costituita dall’avv. Alberto Albertini, quale Presidente, dall’avv. Alessandro Stolfi e dal Dott. Marco Stefanelli, quali Membri, si è riunita il giorno 15.10.2018 per il dibattimento ed in pari data ha adottato le seguenti decisioni, pubblicate con Comunicato Ufficiale della FSGC n. 11 del 15.10.2018, in merito al deferimento del Procuratore Federale della FSGC,

a carico dei signori: **Gasperoni Alan, Perrotta Francesco, Montanari Simone, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo, Gozi Gemino, Vagnetti Davide, Riccardi Dalibor, Aruci Armando, Muratori Gabriele, Cangini Alessio, Cuttone Alessandro e Capellini Renato,**
ed a carico delle società: **S.P. LA FIORITA, S.S. FOLGORE, S.S. PENNAROSSA, S.P. TRE PENNE, VIRTUS A.C. 1964, A.C. JUVENES - DOGANA;**

Il deferimento:

Con provvedimento del **27 agosto 2018**, pervenuto alla Commissione in pari data, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- 1) il signor Gasperoni Alan** (all’epoca dei fatti Presidente della Società polisportiva LA FIORITA);
- 2) il signor Perrotta Francesco** (all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2014 – 2015 alla stagione sportiva 2016 – 2017 e della società LIBERTAS nella stagione sportiva 2017 – 2018);
- 3) il signor Montanari Simone** (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società sportiva PENNAROSSA nella stagione sportiva 2015 – 2016 e della società S.S. FOLGORE nella stagione sportiva 2016 – 2017);
- 4) il signor Berardi Nicola** (all’epoca dei fatti allenatore della S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2016 – 2017 e della società polisportiva LA FIORITA 1967 nella stagione sportiva 2017 – 2018);



- 5) il signor **Muccini Manuel** (calciatore della società S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2017 – 2018);
- 6) il signor **Aluigi Riccardo** (calciatore della società S.S. FOLGORE sin dal settore giovanile);
- 7) il signor **Gozi Gemino** (calciatore della società Tre Penne nella stagione sportiva 2015 – 2016);
- 8) il signor **Vagnetti Davide** (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964);
- 9) il signor **Riccardi Dalibor** (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964);
- 10) il signor **Aruci Armando** (all'epoca dei fatti tesserato della società Virtus A.C. 1964 ed attualmente non tesserato);
- 11) il signor **Muratori Gabriele** (all'epoca dei fatti tesserato per la società S.S. FOLGORE);
- 12) il signor **Cangini Alessio** (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.P. LA FIORITA 1967);
- 13) il signor **Cuttone Alessandro** (calciatore tesserato nella stagione 2016 - 2017 fino a dicembre 2016 per la A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per la A.C. JUVENES DOGANA, attualmente non tesserato);
- 14) il signor **Capellini Renato** (presidente e legale rappresentante pro tempore della società S.S. FOLGORE);
- 15) la società **S.P. LA FIORITA**;
- 16) la società **S.S. FOLGORE**;
- 17) la società **S.S. PENNAROSSA**;
- 18) la società **S.P. TRE PENNE**;
- 19) la società **VIRTUS A.C. 1964**;
- 20) la società **A.C. JUVENES - DOGANA**;

per rispondere:

- 1) Il signor **Gasperoni Alan**, all'epoca dei fatti Presidente della Società polisportiva LA FIORITA:
 - a) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato scommesse sulla gara Fiorentino - Cailungo del 30.3.2016 - s.s. 2015 - 2016;
 - b) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 - 2016;
 - c) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes - La Fiorita del 30.3.2016 - s.s. 2015 – 2016;
- 2) Il signor **Perrotta Francesco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2014 – 2015 alla stagione sportiva 2016 – 2017 e della società LIBERTAS nella stagione sportiva 2017 – 2018:



a) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali;

3) Il signor Montanari Simone, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società sportiva PENNAROSSA nella stagione sportiva 2015 – 2016 e della società S.S. FOLGORE nella stagione sportiva 2016 – 2017,

a) della violazione dell'art. 5, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Cangini Alessio sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 - 2016;

b) della violazione dell'art. 5, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 - s.s. 2016 - 2017;

4) Il signor Berardi Nicola, all'epoca dei fatti allenatore della S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2016 – 2017 e della società polisportiva LA FIORITA 1967 nella stagione sportiva 2017 – 2018,

a) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali;

b) della violazione dell'art. 6, comma 3 Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 - s.s. 2016 - 2017;

c) della violazione dell'art. 5, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 - s.s. 2016 - 2017;

5) Il signor Muccini Manuel, calciatore della società S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2017 – 2018,

a) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali;

b) della violazione di cui all'art. 6, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015-2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa;

6) Il signor Aluigi Riccardo, calciatore della società S.S. FOLGORE sin dal settore giovanile,

a) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato reiteratamente



nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali;

7) Il signor Gozi Gemino, calciatore della società Tre Penne nella stagione sportiva 2015 – 2016,

a) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali;

b) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 - 2016;

c) della violazione dell'art. 5, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 - 2016;

d) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes - La Fiorita del 30.3.2016 - s.s. 2015 - 2016;

e) della violazione dell'art. 5, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal sig. Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 - s.s. 2015 - 2016;

8) Il signor Vagnetti Davide, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964,

a) della violazione dell'art. 5, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Muratori Gabriele sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 - 2016;

b) della violazione dell'art. 5, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Dalibor Riccardi, Gemino Gozi e Muratori Gabriele, quest'ultimo per interposta persona, sulla gara di Coppa Titano Juvenes - La Fiorita del 30.03.2016;

9) Il signor Riccardi Dalibor, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964,

a) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, nonché sulle gare organizzate dalla F.S.G.C. Fiorentino - Cailungo del 30.3.2016 e Murata - Domagnano del 30.3.2016;

b) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina FSGC, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes - La FIORITA del 30.3.2016 - s.s. 2015 - 2016;

c) della violazione dell'art. 5, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse



effettuate per interposta persona dal sig. Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes - La Fiorita del 30.3.2016 - s.s. 2015 - 2016;

10) Il signor Aruci Armando, all'epoca dei fatti tesserato della società Virtus A.C. 1964 ed attualmente non tesserato,

a) della violazione dell'art. 6, comma 3 Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015- 2016;

b) della violazione dell'art. 6, comma 3 Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes - Folgore del 14.3.2017 - s.s. 2016 - 2017;

c) della violazione dell'art. 5, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes - Folgore del 14.3.2017 - s.s. 2016 - 2017;

11) Il signor Muratori Gabriele, all'epoca dei fatti tesserato per la società S.S. FOLGORE,

a) della violazione di cui all'art. 6, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 - 2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro;

b) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 - 2016;

c) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato scommesse, per interposta persona, sulla gara di Coppa Titano Juvenes - La Fiorita del 30.3.2016 - s.s. 2015 - 2016;

12) Il signor Cangini Alessio, all'epoca dei fatti tesserato per la società S.S. FOLGORE,

a) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 - 2016;

b) della violazione dell'art. 5, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Montanari Simone sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 - 2016;

c) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina FSGC, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes - Folgore del 14.3.2017 - s.s. 2016 - 2017;

13) Il signor Cuttone Alessandro, calciatore tesserato nella stagione 2016 - 2017 fino a dicembre 2016 per la A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per la A.C. JUVENES DOGANA, attualmente non tesserato,



a) della violazione di cui all'art. 6, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere prima della gara di Coppa Titano Juvenes - Folgore del 14.3.2017 - s.s. 2016 - 2017, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro;

b) della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes - Folgore del 14.3.2017 - s.s. 2016 - 2017;

14) Il signor Capellini Renato, presidente e legale rappresentante pro tempore della società S.S. FOLGORE,

- della violazione dell'art. 6, comma 3 Reg. Disciplina F.S.G.C., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes - Folgore del 14.3.2017 - s.s. 2016 - 2017;

15) La società S.P. LA FIORITA:

- della violazione dell'art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Gasperoni Alan;

- della violazione dell'art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all'epoca dei fatti, sig. Cangini Alessio;

16) La società S.S. FOLGORE:

- della violazione dell'art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti, sig. Capellini Renato;

- della violazione dell'art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dai propri tesserati all'epoca dei fatti sigg.ri Perrotta Francesco, Montanari Simone, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Muratori Gabriele;

17) La società S.S. PENNAROSSA:

- della violazione dell'art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all'epoca dei fatti, sig. Montanari Simone;

18) La società S.P. TRE PENNE:

- della violazione dell'art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all'epoca dei fatti, sig. Gozi Gemino;

19) La società VIRTUS A.C. 1964:

- della violazione dell'art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dai propri tesserati all'epoca dei fatti, sigg.ri Vagnetti Davide, Riccardi Dalibor ed Aruci Armando;

20) La società A.C. JUVENES-DOGANA:



- della violazione dell'art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal suo tesserato all'epoca dei fatti, sig. Cuttone Alessandro.

Le memorie difensive.

Con provvedimento della Commissione in data 28 settembre 2018, visto il deferimento di cui al provvedimento della Procura Federale del 27 agosto 2018 e verificata l'avvenuta notifica a tutti i soggetti in indirizzo dell'atto di contestazione e degli addebiti mediante lettera raccomandata, l'inizio del dibattimento è stato fissato per il giorno 15.10.2018.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione gli incolpati Gasperoni Alan, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Gozi Gemino, Vagnetti Davide, Riccardi Dalibor, Muratori Gabriele, Cuttone Alessandro e Capellini Renato, e le società S.P. LA FIORITA, S.S. FOLGORE e VIRTUS A.C. 1964 hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state proposte eccezioni preliminari e pregiudiziali, rilevate l'insussistenza e l'infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte agli incolpati e formulate istanze istruttorie.

Il dibattimento

Al dibattimento, fissato per il giorno 15.10.2018 sono comparsi:

il Procuratore Federale della F.S.G.C. avv. Angela De Michele, il Vice Procuratore Federale della F.S.G.C. avv. Alberta Amadori, ed il consulente della Procura avv. Paolo Mormando,

i signori: **Perrotta Francesco, Montanari Simone, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo, Gozi Gemino, Muratori Gabriele, Cangini Alessio e Capellini Renato**, anche nella sua veste di presidente e legale rappresentante pro tempore della società **S.S. FOLGORE**, il signor **Zucchi Lino** nella sua veste di Presidente e legale rappresentante della società **A.C. JUVENES – DOGANA**,

nonché l'avvocato **Alberto Selva**, legale del signor Capellini Renato e della società S.S. FOLGORE, l'avv. **Matteo Sperduti**, legale del signor Berardi Nicola, gli avv.ti **Enrico Carattoni e Maurizio Angelucci**, legali del signor Gasperoni Alan e della società S.P. LA FIORITA 1967, l'avv. **Rossano Fabbri**, legale della società VIRTUS A.C. 1964, l'avv. **Emanuele Polverini**, legale del signor Muccini Manuel e della società S.S. PENNAROSSA, gli avv.ti **Monica Fiorillo e Luca Greco**, legali del signor Muratori Gabriele.

A dibattimento iniziato si sono presentati i signori: **Gasperoni Alan e Riccardi Dalibor.**

La Commissione ha esaminato in via preliminare:

- l'istanza istruttoria, presentata con propria memoria del 5 ottobre 2018 dall'avv. Emanuele Polverini nell'interesse del proprio assistito signor Muccini Manuel, con la quale veniva richiesta l'audizione dei signori Ermanno Zonzini, Cristiano Ascari, Massimo Mattei e Lorenzo Ilie, sui capitoli di prova meglio indicati nella memoria difensiva;



- l'istanza istruttoria, presentata con propria memoria del 5 ottobre 2018, dagli avv.ti del signor Muratori Gabriele, con la quale veniva richiesta l'audizione del signor Aruci Armando sui capitoli di prova meglio indicati nella memoria difensiva.

La stessa Commissione, dopo aver ascoltato l'avv. Polverini, il quale ribadiva la necessità di sentire i suddetti testimoni in quanto si tratterebbe di una circostanza rilevante per poter decidere sul deferimento del sig. Muccini Manuel, gli avv.ti Monica Fiorillo e Luca Grego, i quali sottolineavano come il sig. Aruci avesse rilasciato dichiarazioni contraddittorie e la Procura Federale, la quale si opponeva a queste richieste, sottolineando la natura inquisitoria del processo sportivo, dove pertanto la prova si forma prima del dibattimento a meno che il giudice lo preveda, si è pronunciata sulle stesse istanze con le ordinanze di seguito riportate, di cui è stata data lettura in dibattimento:

“ORDINANZA N° 1

In ordine all'istanza istruttoria avanzata dall'Avv. Polverini, quale legale del Sig. Manuel Muccini, con la quale si chiede l'audizione dei signori Ermanno Zonzini, Cristiano Ascari, Massimo Mattei e Lorenzo Ilie, sui capitoli di prova meglio indicati nella memoria difensiva depositata il 5 ottobre 2018, la Commissione rileva:

- che tali richieste tendono esclusivamente ad accertare l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie, valutazione che deve essere riservata alla Commissione in sede di decisione, sulla base degli elementi istruttori acquisiti;

P.Q.M.

Respinge tutte le richieste di prove testimoniali;

Dispone la prosecuzione del procedimento.

San Marino, lì 15 ottobre 2018 2018.”

“ORDINANZA N° 2

In ordine alla richiesta istruttoria avanzata dai legali del deferito Muratori Gabriele, la Commissione rileva:

- che l'audizione del Sig. Aruci Armando, deferito anch'esso nel presente procedimento, non è prevista come mezzo di prova nell'ordinamento federale, né, dall'altra parte il deferito può essere qualificato come testimone dei fatti, essendo esso stesso incolpato sulla base delle proprie dichiarazioni;

- che il Sig. Aruci Armando è stato sentito più volte in sede di indagine ove ha rilasciato precise dichiarazioni che dovranno essere valutate, sotto il profilo dell'attendibilità da questa Commissione.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta;

Dispone la prosecuzione del procedimento.



San Marino, li 15 ottobre 2018.”

Sempre in via preliminare l'avv. Luca Grego, quale difensore del signor Muratori, ha eccepito l'avvenuta prescrizione dei fatti contestati al proprio assistito in quanto, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento del CONS, il presunto illecito sportivo contestato, si sarebbe prescritto, essendo già decorsi più di diciotto mesi dalla partita San Giovanni - Folgore del 9.3.2016.

Lo stesso avvocato ha sottolineato quindi che, nell'ambito della legislazione sammarinese, i regolamenti del CONS sono posti in posizione sovraordinata rispetto ai regolamenti delle singole Federazioni Sportive, e che pertanto le norme ivi contenute debbano prevalere sulle norme contenute nei regolamenti di queste ultime.

A questa eccezione si sono associate le difese dei signori Muccini, Berardi, Gasperoni e della società La Fiorita.

Sul punto ha replicato la Procura Federale, la quale ha sostenuto:

- che al presente procedimento disciplinare non può che applicarsi la normativa endofederale vigente, la quale già ben prevede norme sulla prescrizione (art. 33 Reg. Disciplina) e che pertanto il riferimento all'art. 19 Reg. CONS è incoerente;
- e che non è compito del giudice sportivo, ma del Consiglio Nazionale del CONS giudicare sulla legittimità o meno delle norme federali.

La Commissione si è riservata di decidere al definitivo sulla superiore eccezione e sulle istanze presentate dall'avv. Angelucci nell'interesse del signor Alan Gasperoni e della società LA FIORITA 1967 con memorie difensive del 5 ottobre 2018.

Le richieste della Procura.

La Commissione ha invitato quindi la Procura Federale ad illustrare il deferimento ed a formulare le proprie richieste sanzionatorie.

La Procura Federale si è richiamata al proprio atto di deferimento ed ha precisato che il presente procedimento disciplinare si inserisce nella stessa sfera fattuale del procedimento disciplinare n. 1/2017 e che dunque anche in questo caso, devono trovare applicazione i medesimi principi di diritto:

- natura inquisitoria del processo sportivo;
- standard probatorio differente rispetto a quello previsto nell'ambito della giustizia penale;
- rilevanza della prova logica.

In merito all'illecito sportivo, la Procura Federale ha ribadito che trattasi di illecito di pura condotta, dove la consumazione dello stesso è solo un'aggravante, essendo sufficiente il mero tentativo a configurare l'illecito.

Con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dal signor Aruci Armando, che anche nel presente procedimento disciplinare hanno rivestito un ruolo di fondamentale importanza, così come già lo



avevano avuto nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1/2017, la Procura Federale ha sottolineato l'assoluta credibilità ed attendibilità delle stesse in quanto il contesto dichiarativo è stato sempre il medesimo e le suddette dichiarazioni hanno avuto un puntuale riscontro esterno di natura confessoria o logica sui singoli fatti acquisiti.

Sempre secondo la Procura Federale a nulla rileverebbe sotto il profilo probatorio il fatto che nell'ultima audizione del 16.04.2018 il signor Aruci abbia scelto di non rispondere più alle domande rivoltegli. Il signor Aruci non avrebbe infatti ritrattato nulla, non avrebbe detto il contrario di quanto precedentemente dichiarato ma, più semplicemente, avrebbe preferito, nell'esercizio del proprio legittimo diritto di difesa, non parlare più delle vicende di cui si discute, senza per questo motivo aver mai assunto un atteggiamento di natura negatoria. Il signor Aruci, secondo la Procura Federale, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

Dopo avere illustrato il deferimento, la Procura ha quindi chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Gasperoni Alan: anni 3 di squalifica ed € 1000,00 di ammenda per avere effettuato scommesse sulla gara Fiorentino - Cailungo del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina;

Perrotta Francesco: anni 2 di squalifica ed € 1000,00 di ammenda per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina;

Montanari Simone: mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda, sanzione determinata in continuazione con la sanzione già irrogata nell'ambito del procedimento n.1 / 2017, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Cangini Alessio sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e le scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 2°** Reg. Disciplina;

Berardi Nicola: anni 2 di squalifica ed € 1000,00 di ammenda per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, ed in continuazione con la sanzione più grave mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), con conseguente violazione dell'**art. 6,**



comma 3° Reg. Disciplina e mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 2°** Reg. Disciplina. E quindi per complessivi anni 2 e mesi 6 di squalifica e € 1250,00 di ammenda;

Muccini Manuel: mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, e anni 3 di squalifica ed € 2000,00 di ammenda, per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015-2016), posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, con conseguente violazione dell'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina. E quindi per complessivi anni 3 e mesi 6 di squalifica e € 2500,00 di ammenda;

Aluigi Riccardo: anni 2 di squalifica ed € 1000,00 di ammenda per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina;

Gozi Gemino: anni 2 di squalifica ed € 1000,00 di ammenda, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, ed in continuazione con la sanzione più grave mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato sammarinese, con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, e mesi 3 di squalifica per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e le scommesse effettuate per interposta persona dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 2°** Reg. Disciplina. E quindi per complessivi anni 2 e mesi 6 di squalifica e € 1250,00 di ammenda. Propone di ridurre le superiori sanzioni in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, a anni 1 mesi 3 di squalifica e € 800 di ammenda;

Vagnetti Davide: mesi 6 di squalifica ed € 250,00 di ammenda, sanzione determinata in continuazione con la sanzione già irrogata nell'ambito del procedimento n.1 / 2017, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Muratori Gabriele sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore



del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e dal signor Dalibor Riccardi, Gemino Gozi e Muratori Gabriele, quest'ultimo per interposta persona, sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.03.2016, con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 2°** Reg. Disciplina. Propone di ridurre le superiori sanzioni in applicazione dell'art. 32 del Reg. Disciplina, considerata la collaborazione resa, a mesi 3 di squalifica e € 100 di ammenda;

Riccardi Dalibor: anni 2 di squalifica ed € 1000,00 di ammenda per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, nonché sulle gare organizzate dalla F.S.G.C. Fiorentino – Cailungo del 30.3.2016 e Murata – Domagnano del 30.3.2016, e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La FIORITA del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 2°** Reg. Disciplina. E quindi per complessivi anni 2 mesi 3 e € 1250,00 di ammenda. Propone comunque di ridurre le superiori sanzioni ad anni 1 e mesi 10 di squalifica e € 1000,00 di ammenda;

Aruci Armando: mesi 6 di squalifica, sanzione determinata in continuazione con la sanzione già irrogata nell'ambito del procedimento n.1 / 2017, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015- 2016) e la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), con conseguente violazione dell'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina e mesi 6 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 2°** Reg. Disciplina. E quindi per complessivi anni 1 di squalifica e € 250,00 di ammenda;

Muratori Gabriele: anni 3 di squalifica e € 2000,00 di ammenda per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro, con conseguente violazione dell'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina, e, in continuazione con la prima violazione, mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 - 2016) e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 - 2016), con conseguente



violazione dell'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina. E quindi per complessivi anni 3 e mesi 6 di squalifica e € 2500,00 di ammenda;

Cangini Alessio: anni 2 di squalifica ed € 1000,00 di ammenda, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017) con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina e, in continuazione della più grave violazione, mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Montanari Simone sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 2°** Reg. Disciplina. E quindi per complessivi anni 2 e mesi 3 di squalifica e € 1250,00 di ammenda;

Cuttone Alessandro: anni 1 di squalifica ed € 500,00 di ammenda, sanzione determinata in continuazione con la sanzione già irrogata nell'ambito del procedimento n.1 / 2017, per avere prima della gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro, con conseguente violazione dell'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina e, in continuazione della prima violazione mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina. E quindi per complessivi anni 1 e mesi 6 di squalifica e € 1000,00 di ammenda;

Capellini Renato anni 1 di inibizione per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), con conseguente violazione dell'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina;

società **S.P. LA FIORITA 1967:** € 2000,00 di ammenda e due punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza, a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere da Gasperoni Alan, ex art. 3, comma 2 Reg. Disciplina ed € 1500,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere da Cangini Alessio, ex art. 3, comma 2 Reg. Disciplina. E quindi per complessivi € 3500,00 di ammenda e due punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza;

società **S.S. FOLGORE:** € 1000,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere da Capellini Renato, ex art. 3, comma 2 Reg. Disciplina e € 2000,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere da Perrotta Francesco, Montanari Simone,



Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Muratori Gabriele, ex art. 3, comma 2 Reg. Disciplina. E quindi per complessivi € 3000,00 di ammenda;

società **S.S. PENNAROSSA: € 500,00** di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere da Montanari Simone, ex art. 3, comma 2 Reg. Disciplina;

società **S.P. TRE PENNE: € 800,00** di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere da Gozi Gemino, ex art. 3, comma 2 Reg. Disciplina;

società **VIRTUS A.C. 1964: € 1200,00** di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere da Vagnetti Davide, Riccardi Dalibor ed Aruci Armando, ex art. 3, comma 2 Reg. Disciplina;

società **A.C. JUVENES – DOGANA: € 1000,00** di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere da Alessandro Cuttone, ex art. 3, comma 2 Reg. Disciplina.

Le richieste dei deferiti.

Ascoltate le richieste avanzate dalla Procura Federale, sono stati sentiti i soggetti deferiti ed i difensori degli stessi hanno illustrato le proprie difese precisando le proprie conclusioni.

Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento.

I motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti del procedimento disciplinare in oggetto rileva quanto segue.

La Procura Federale della FSGC ha avviato nel mese di marzo dell'anno 2017 il procedimento disciplinare n. 1/2017 avente ad oggetto *“Notizie di stampa in ordine alla presunta alterazione della gara di COPPA TITANO A.S. SAN GIOVANNI – VIRTUS A.C. 1964, finalizzata ad effettuare scommesse dall'esito sicuro”*, sulla cui vicenda è tuttora in corso un'indagine penale presso il Tribunale della Rep. di San Marino i cui esiti sono, allo stato, coperti da segreto istruttorio.

Nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale della FSGC, nell'ambito del suddetto procedimento disciplinare, sono stati acquisiti da quest'ultima documenti ed ascoltati diversi soggetti coinvolti e/o informati sui fatti.

A seguito dell'emersione di fatti costituenti violazioni disciplinari ontologicamente diverse e distinte rispetto a quelle per le quali era stato instaurato il procedimento disciplinare n. 1/2017, la Procura Federale della FSGC con propri provvedimenti:

- del 2 agosto 2017 ha disposto lo stralcio degli atti del Proc. 1/2017, con estrazione di copia integrale di tutti gli atti ed apertura del **nuovo Proc. N. 3/2017**, avente ad oggetto *“Dichiarazioni rese dal sig. Armando Aruci in ordine alla presunta alterazione della gara JUVENES-FOLGORE del 14 marzo 2017 di Coppa Titano, finalizzata a effettuare scommesse dall'esito sicuro”*;

- del 2 agosto 2017 ha disposto lo stralcio degli atti del Proc. 1/2017, con estrazione di copia integrale di tutti gli atti ed apertura del **nuovo Proc. N. 4/2017**, avente ad oggetto *“Dichiarazioni rese dal sig.*



Armando Aruci in ordine alla presunta alterazione della gara FOLGORE-SAN GIOVANNI del 9 marzo 2016 di Coppa Titano”.

- del 20 settembre 2017 ha disposto lo stralcio di alcuni atti del Proc. 1/2017, con estrazione di copia degli stessi ed apertura del **nuovo Proc. N. 6/2017**, avente ad oggetto *“Presunta alterazione della gara JUVENES DOGANA - LA FIORITA del 30.03.2016 di Coppa Titano”*;

- del 15 novembre 2017 ha disposto lo stralcio di alcuni atti del Proc. 6/2017, con estrazione di copia degli stessi ed apertura del **nuovo Proc. N. 7/2017**, avente ad oggetto *“Dichiarazioni rese dal sig. Aruci Armando in ordine alla presunta alterazione della gara PENNAROSSA - LA FIORITA del 6.03.2016 del Campionato Sammarinese”*.

La stessa Procura nell’esercizio delle sue facoltà, con proprio provvedimento del giorno 8 marzo 2018, ha quindi disposto la riunione dei procedimenti iscritti ai numeri 3-6-7/2017 al procedimento n. 4/2017, al fine di procedere ad una trattazione congiunta degli stessi, sul presupposto che i fatti di cui si discute *sebbene costituenti fattispecie distinte sotto il profilo sostanziale e pur essendo ciascun procedimento completo nella propria istruttoria specifica, sono riconducibili ad attività continuate nel tempo da parte di alcuni tesserati e costituiscono singoli fatti rientranti in un contesto più generale di effettuazione di scommesse da parte di soggetti tesserati e di alterazione del risultato di gare per ottenere la vincita sulle puntate effettuate*.

Dalle complesse indagini svolte dalla Procura Federale sono emersi comportamenti palesemente incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e probità, ai quali l’Ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e persino la sua sopravvivenza.

Si tratta in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine all’intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari ed alle motivazioni che li hanno ispirati.

Il materiale probatorio sul quale la Procura Federale ha fondato il proprio provvedimento di deferimento del 27 agosto 2018 è costituito, essenzialmente, dalla documentazione rilasciata da alcune piattaforme operanti nel settore del betting e dalle dichiarazioni rilasciate dai soggetti a vario titolo coinvolti.

Al riguardo, la Commissione ritiene di dover rilevare in termini generali come nel presente procedimento le dichiarazioni, rese da alcuni tesserati alla Procura Federale, abbiano natura autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti, e, pertanto, debbano essere caratterizzate – pur con le necessarie distinzioni – da profili di credibilità e di attendibilità.

Inoltre si rileva come alcune difese dei deferiti hanno sollevato eccezioni ed hanno proposto istanze sulla base di un presupposto erroneo. Pretenderebbero infatti di applicare al Procedimento sportivo,



norme e principi propri dell'ordinamento penale. Nel processo penale, fondato sul sistema accusatorio, la prova si forma nel dibattimento. Al contrario nel procedimento sportivo, ha valore pieno di prova, quanto acquisito nella fase delle indagini o, prima ancora, dell'apertura di esse. Non può essere reclamata, pertanto, l'applicazione al presente procedimento delle norme previste dal codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal Regolamento disciplina e non in base al Codice di procedura penale, che regola posizioni e diritti di tutt'altra natura e rilevanza. Anche lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell'incolpato è diverso da quello richiesto dal diritto penale ed è sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi precisi e concordanti.

Nella determinazione delle sanzioni irrogate ai singoli soggetti deferiti, la Commissione ha tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo prestato da alcuni di questi nel corso delle indagini, ed ha applicato sanzioni anche al di sotto di quello che il legislatore federale ha stabilito quale minimo edittale, laddove ha riscontrato la sussistenza dei presupposti di cui all'**art. 32** del Regolamento Disciplina (*Collaborazione degli incolpati*) che espressamente stabilisce *“In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre le sanzioni previste dalla normativa federale. In tale caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.”*.

La Commissione, condividendo l'impostazione dell'ufficio della Procura Federale, ha applicato le sanzioni, partendo dall'illecito disciplinare più grave commesso dal deferito, per il quale sono state valutate le sanzioni sulla base di quanto previsto dal Regolamento Disciplina FSGC e dei minimi edittali stabiliti, mentre per le condotte ulteriori, ha proceduto a valutare le sanzioni *“in continuazione”*, così operando delle riduzioni rilevanti ai fini sanzionatori.

Ciò premesso, la Commissione, con specifico riferimento ai singoli soggetti deferiti, ha disposto quanto segue:

1) Il signor Gasperoni Alan, all'epoca dei fatti Presidente della Società Polisportiva LA FIORITA 1967, è stato deferito dalla Procura Federale per rispondere della violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato scommesse sulla gara Fiorentino - Cailungo del 30.3.2016 - s.s. 2015 -2016, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 - 2016 e per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes - La Fiorita del 30.3.2016 - s.s. 2015 -2016.

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina

La Procura Federale, con proprio provvedimento del 27 agosto 2018, ha deferito il signor Gasperoni Alan contestandogli la violazione dell'art. 5, comma 1 Reg. Disciplina F.S.G.C., per avere effettuato



scommesse sulle tre gare sopra citate in base alle risultanze dei tabulati trasmessi dalla piattaforma Bet365.com (aff. 1465).

I legali del signor Gasperoni Alan hanno contestato fermamente il deferimento del proprio assistito, sia con la relativa memoria difensiva del 5 ottobre 2018 che in sede di udienza dibattimentale, lamentando:

- l'improcedibilità del deferimento nei confronti del signor Gasperoni per la violazione dell'art. 23, comma 2°, del Reg. Disciplina applicabile *ratione temporis*, evidenziando che, nel rispetto di quanto disposto dal suddetto art. 23 le indagini avrebbero dovuto concludersi *"prima dell'inizio della stagione successiva"* ovvero, al più, entro il 30 giugno 2018 e che non risulterebbe che la Procura Federale abbia mai richiesto alla Commissione Disciplinare alcuna proroga per la conclusione delle indagini;
- l'improcedibilità / invalidità del deferimento nei confronti del loro assistito per la mancata previsione nel Reg. Disciplina del tentativo di conciliazione poiché in contrasto rispetto a norme sia statali, che settoriali, gerarchicamente superiori al Reg. Disciplina, che impongono l'inserimento del suddetto istituto nel corpo normativo endofederale. A tale riguardo la stessa difesa si è richiamata all'art. 59 comma 5° della Legge 149 del 2015 che stabilisce *"In riferimento alle controversie di cui al comma 4, gli statuti e i regolamenti delle FSN e DSA devono prevedere il tentativo obbligatorio di conciliazione e l'eventuale procedimento arbitrale. Gli statuti e i regolamenti delle FSN devono altresì contenere la previsione del ricorso obbligatorio all'arbitrato una volta esauriti i gradi interni di giudizio e prima di adire il Tribunale Sportivo."*, all'art. 60 che prescrive *"1. Il Regolamento di Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo, disciplina le norme generali del procedimento e prevede: a) i principi, le norme di accesso all'iter della giustizia sportiva e l'organizzazione amministrativa presso il CONS; b) la nomina e la competenza degli organi di giustizia sportiva delle Federazioni e del CONS ; c) il tentativo di conciliazione fra le parti durante l'iter giudiziario; d) le regole del ricorso all'arbitrato; e) le quote cauzionali da versarsi all'inizio di ogni grado di giudizio da parte dei ricorrenti; f) il pagamento delle spese processuali sostenute dal Tribunale Sportivo; g) le sanzioni e provvedimenti disciplinari e relativo registro; h) modalità e termini per i provvedimenti di clemenza. 2. La normativa sopra prevista non si applica nei casi di partecipazione di atleti, società e Federazioni a campionati e gare che, pur svolgendosi a San Marino, siano già regolamentate da ordinamenti internazionali. 3. La disciplina prevista nel presente articolo in riferimento alle FSN e DSA si applica integralmente anche alle Associazioni Sportive affiliate a queste ultime, e tutti gli aderenti alle Organizzazioni Sportive nell'ambito del CONS, FSN, DSA, Associazioni Sportive e singoli affiliati e tesserati hanno l'obbligo di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, prima di adire le vie legali,*



avendo esperito tutti i gradi della giustizia sportiva.” e all’art. 8 che prevede “1. Il CONS ha competenze ed attribuzioni in materia di attività sportiva pubblica, comunque e da chiunque esercitata, ed in particolare: a) formula un programma di politica sportiva quadriennale da approvarsi da parte dei propri organi deliberanti entro sei mesi dal rinnovo delle cariche; b) esercita la gestione, il mantenimento ed il controllo degli impianti sportivi ricevuti in uso dallo Stato, verso il quale rimane responsabile, secondo quanto previsto all’articolo 10; c) formula un progetto complessivo di priorità d’intervento per la realizzazione, anche diretta, di nuovi impianti sportivi, per l’incremento delle infrastrutture e la miglioria di quelle esistenti, da approvarsi da parte dei propri organi deliberanti entro sei mesi dal rinnovo delle cariche; d) esprime parere preventivo obbligatorio sui progetti di nuovi impianti sportivi pubblici e di intervento su quelli esistenti, compresi quelli destinati all’utilizzo scolastico, relativi alle attività di educazione motoria e un parere vincolante, limitatamente alle disposizioni regolamentari sportive, per i progetti di nuovi impianti sportivi; e) coordina e cura l’organizzazione delle attività sportive sul territorio della Repubblica di San Marino, svolte dalle organizzazioni da esso riconosciute, dettando principi generali per la disciplina, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive, anche al fine di vigilare sul regolare e corretto svolgimento delle competizioni da parte di tutte le FSN e DSA; f) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere e mantenere il riconoscimento ai fini sportivi, le FSN e le DSA, ratificandone gli statuti in armonia con le direttive delle Federazioni Internazionali; g) partecipa ai Giochi Olimpici, inviando i propri atleti con l’esclusiva autorità a rappresentare la Repubblica di San Marino. A tale riguardo, costituisce, organizza e guida le delegazioni per la partecipazione a manifestazioni multidisciplinari, patrocinate dal CIO ed è responsabile del comportamento dei componenti delle proprie delegazioni sportive; h) coopera con le strutture sanitarie e gli organismi preposti per la tutela della salute degli atleti e per la prevenzione del doping, adottando tutte le iniziative utili per prevenire e reprimere l’uso di sostanze e metodi che alterino le prestazioni degli atleti nello svolgimento dell’attività sportiva; i) provvede per mezzo dei propri organi, alla ripartizione e all’erogazione dei contributi finanziari alle FSN e alle DSA, tenendo conto dei bilanci delle stesse, del programma di politica sportiva quadriennale di cui al punto a), dello stanziamento previsto nel Bilancio dello Stato e delle normative interne approvate in materia dai propri organi competenti; l) ha facoltà di deliberare in merito all’erogazione di contributi in favore di organizzazioni sportive non affiliate al CONS, alle FSN o DSA, tenendo conto dei bilanci delle stesse e valutandone l’opportunità in base ai programmi ed alle attività svolte e destina, a mezzo dei propri organi, i contributi ricevuti dallo Stato per il finanziamento di ogni altra attività o manifestazione sportiva; m) promuove, anche in collaborazione con le FSN, DSA e Associazioni Sportive, attività di formazione, aggiornamento e



studio dei quadri tecnici e dirigenziali in collaborazione con gli organismi sportivi internazionali; n) collabora, per raggiungere i propri scopi, con organismi governativi, con cui s'impegna a stabilire proficue relazioni e può presentare al Congresso di Stato, per tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport, proposte e osservazioni riguardanti la disciplina legislativa in materia sportiva, tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento normativo internazionale.". Altresì rimarcando che lo stesso Gasperoni, con missiva del 5 settembre 2018, avrebbe manifestato la volontà di coltivare il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla Commissione Disciplinare, chiedendo al CONS, alla Federazione, alla Commissione e alla Procura il relativo iter procedurale, ma tale iniziativa si era rilevata impossibile da promuovere atteso il mancato adeguamento del Reg. Disciplina alle richiamate norme di rango superiore;

- l'invalidità del deferimento in quanto il Procuratore Federale, avv. Angela De Michele, che ha sottoscritto l'atto di deferimento, professionista iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma, non avrebbe avuto i requisiti imposti dall'art. 10 del precedente Reg. Disciplina che, al primo comma, prescriveva *"La Procura Federale è composta da un Procuratore Federale e da un Vice Procuratore Federale nominati dal Consiglio Federale e rimangono in carica per la durata del ciclo olimpico. Il Procuratore deve essere scelto tra i soggetti iscritti all'Ordine degli avvocati e notai della Repubblica di San Marino"*, e pertanto l'atto di deferimento risulterebbe viziato e quindi invalido con conseguente proscioglimento del deferito da qualsivoglia addebito;
- che gli illeciti e le infrazioni contestate al Signor Gasperoni risulterebbero prescritte ai sensi dell'art. 19 del Reg. di Giustizia Sportiva emanato dal CONS. A tale riguardo, la stessa difesa, ha sottolineato che ai sensi dell'art. 22 del Reg. citato, tutte le Federazioni avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni contenute nel medesimo regolamento entro il termine di 12 mesi e che anche i regolamenti della F.S.G.C., pur non avendo recepito tale disposizione con la conseguente violazione del citato art. 19, avrebbero dovuto comunque applicare in ogni caso la norma di rango superiore. Pertanto, poiché gli illeciti contestati risultavano commessi non più tardi del 9 marzo 2016 e del 30 marzo 2016, gli stessi dovrebbero intendersi prescritti;
- che l'ammissione di colpa del loro protetto non dovrebbe ritenersi tardiva in quanto è intervenuta solo in seguito alla consultazione degli atti ufficiali perché il Signor Gasperoni, non essendo un giocatore abituale, aveva rimosso detti accadimenti.

La stessa difesa del sig. Gasperoni ha quindi concluso per il rigetto integrale del deferimento del proprio assistito ed in via gradata, in caso di accoglimento del deferimento, per l'irrogazione, previo riconoscimento dell'art. 32 del Reg. Disciplina, di una sanzione inferiore al minimo edittale.

Il divieto di scommesse



L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita *“A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.”*

La Commissione in merito alle eccezioni sollevate dalla difesa del Signor Gasperoni rileva quanto segue:

- che le indagini istruttorie risultano terminate nei termini di regolamento in quanto l'ultimo atto di indagine in senso proprio è stato compiuto il giorno 8 giugno 2018 e quindi nella stagione sportiva di riferimento. Sottolinea che l'atto di deferimento della Procura Federale non è atto di indagine, ma costituisce solamente l'esercizio dell'azione disciplinare. Precisa altresì che in data 1 giugno 2018 è stata richiesta a questa Commissione Disciplinare una breve proroga per la conclusione delle indagini, che veniva autorizzata in data 8 giugno 2018 (aff. 1635) sino al 31 agosto 2018 e che l'atto di deferimento è del 27 agosto 2018;
- che, con riferimento alla seconda eccezione, ovvero la mancata previsione nel Reg. Disciplina del tentativo di conciliazione, si rileva come questo Organo non possa che decidere sulle contestazioni sollevate applicando il regolamento di disciplina vigente, non potendo esprimere valutazioni sulla legittimità o meno di quest'ultimo. La Commissione Disciplinare non può valutare la legittimità dei Regolamenti della F.S.G.C. in quanto questo è un compito che spetta in via esclusiva al CONS. Si rileva altresì che la conciliazione si deve comunque realizzare in una fase esoprocessuale, una volta terminati i gradi della giustizia endofederale;
- che in merito alla terza eccezione sollevata, si evidenzia come l'avv. Angela De Michele, professionista iscritta all'Ordine degli avvocati di Roma, ha assunto la carica di Procuratore Federale della F.S.G.C., con delibera del Consiglio Federale del 20 Marzo 2018 nel pieno rispetto dell'art. 10 del Reg. di disciplina entrato in vigore in data 16 Febbraio 2018 che al comma secondo testualmente recita *“Il Procuratore Federale e il Vice Procuratore devono essere scelti tra i soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino o, considerato il rapporto di amicizia e vicinato esistente tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana e l'accordo di Cooperazione tecnica e sportiva in essere tra la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, tra quelli iscritti all'Ordine degli Avvocati Italiani”*;
- che in merito alla quarta eccezione sollevata, ove si contesta l'avvenuta prescrizione degli illeciti e delle infrazioni contestate al sig. Gasperoni Alan, si rileva che al presente procedimento disciplinare non può che applicarsi la normativa endofederale vigente, la quale già ben prevede norme sulla



prescrizione (art. 33 Reg. Disciplina) e che pertanto, il riferimento all'art. 19 Reg. CONS è incoerente.

Stante le superiori motivazioni, la Commissione rigetta le eccezioni avanzate ed entrando nel merito delle contestazioni sollevate dalla Procura Federale nei confronti del sig. Gasperoni Alan, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentate della società La Fiorita 1967, rileva che dall'esame dei tabulati della piattaforma di scommesse bet365.com (aff. 1465) risulta provato che il signor Gasperoni Alan ha scommesso sulle partite di calcio di cui al deferimento.

Questa Commissione, e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del sig. Gasperoni, non ritiene di poter applicare l'art. 32 Reg. Disciplina in quanto non ravvisa alcuna condotta collaborativa da parte del Signor Gasperoni, il quale, sino all'ultimo ha negato ogni addebito.

Stante quanto sopra, codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della F.S.G.C. e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni 2 di inibizione ed € 1000,00 di ammenda** a carico del signor Gasperoni Alan, all'epoca dei fatti Presidente della società polisportiva La Fiorita 1967.

2) Il signor Perrotta Francesco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società S.S. FOLGORE dalla s.s. 2014 – 2015 alla s.s. 2016 – 2017 e della società LIBERTAS nella s.s. 2017 – 2018, è stato deferito dalla Procura Federale per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina;

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Perrotta Francesco, questa Commissione, dall'esame degli atti del presente procedimento disciplinare, evidenzia:

- che lo stesso signor Perrotta Francesco, nella propria audizione del giorno 26 aprile 2018, ha testualmente dichiarato: *“Da quando sono arrivato a San Marino ed ho smesso di giocare come professionista nel Campionato italiano nel 2008, fino allo scoppio dello scandalo dell'anno scorso, ho scommesso qualche volta su partite di calcio FIGC Campionati serie A e serie B ed a volte Coppe Europee, preciso che scommettevo pochi Euro. Utilizzavo dei siti online, mi ricordo Mamebet e scommettevo anche su un altro sito di cui non ricordo il nome. Entrambi i siti erano gestiti da Simone Montanari il quale mi registrò un account a mio nome per poterli utilizzare. Non posso escludere che Montanari abbia proposto di aprire account nei siti che lui gestiva anche ad altri tesserati ma non so dire ... Io non ho mai scommesso su partite del calcio sammarinese neanche per interposta persona.”* (aff. 1205 e ss);



- che la predetta dichiarazione auto-accusatoria resa dal signor Perrotta, ha trovato altresì riscontro nella dichiarazione rilasciata dal compagno di squadra signor Muccini Manuel, il quale nella propria audizione del 10 aprile 2018 ha dichiarato: *“Nello spogliatoio, fino allo scoppio dello scandalo e dunque in particolare nella stagione 2015 - 2016, si parlava normalmente e con disinvoltura di scommesse sul calcio italiano o internazionale. Tra i compagni che lo facevano ricordo Perrotta Francesco* (aff. 1172).

Il divieto di scommesse

L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita *“A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.”*

Dalla dichiarazione auto - accusatoria resa dallo stesso signor Perrotta, che trova altresì riscontro in quanto raccontato dal compagno di squadra Muccini Manuel, risulta provato che il signor Perrotta ha reiteratamente effettuato nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione di **mesi 6 di squalifica** ed **€ 400,00 di ammenda** per la violazione dell'art. 5, comma 1°, a carico del tesserato signor **Perrotta Francesco**.

3) Il signor Montanari Simone, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S. Pennarossa (nella s.s. 2015 – 2016) e della S.S. FOLGORE (nella s.s. 2016-2017), è stato deferito dalla Procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Cangini Alessio sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 – s.s. 2015 – 2016, e per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 – s.s. 2016 – 2017, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Montanari Simone, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del Reg. Disciplina, questa Commissione, dall'esame degli atti del presente procedimento disciplinare, evidenzia:

- che lo stesso signor Montanari Simone nella propria audizione del giorno 27 aprile 2018, ha testualmente dichiarato: *“In merito alla partita San Giovanni – Folgore del 09.03.2016 dichiaro di*



*aver scommesso sulla partita San Giovanni – Folgore del 09.03.2016 perché quando ho saputo che la Folgore non faceva giocare i titolari, ne giocavano solo 2/3, ho intuito che poteva essere una scommessa vincente ... L’ho giocata su bet365 live ma non mi ricordo se la piattaforma era “.it” o “.com”. Su questa partita posso anche riferire che i conti che ho aperto quel giorno a nome delle due ragazze ovvero le ex compagne di Perrotta Francesco - Alexandra Craciun - e di Berardi Nicola - Laura Giulianelli io li ho aperti per puntare io sulla vittoria del San Giovanni. Ho vinto se non ricordo male 3.000/4.000 Euro. Per aprire in gran fretta questi conti quella mattina, se ben ricordo, ovviamente ho chiesto l’autorizzazione alle due ragazze. Io l’ho fatto perché il mio conto bet365 me lo avevano chiuso da anni perché a quell’epoca ero un forte scommettitore e questo era l’unico modo per piazzare la scommessa. Questa è l’unica partita del calcio sammarinese su cui ho piazzato una scommessa, se non ricordo male. Non ho avvertito né Berardi né Perrotta di questa mia iniziativa perché non l’ho ritenuto né giusto, né corretto ... **Le puntate su questa partita le ha fatte su questi due conti Alessio Cangini perché io ero fuori. Con lui ho diviso la vincita. E’ successo perché io ed Alessio scommettevamo ogni tanto insieme. Alessio Cangini aveva anche dei conti online sulle mie piattaforme ma non so se le utilizzasse. Insieme abbiamo fatto delle giocate su partite di altri campionati, molto spesso perdenti come capita sovente agli scommettitori.**” (aff. 1217 e ss);*

- che la predetta dichiarazione auto-accusatoria resa dal signor Montanari, ha trovato puntuale riscontro nella dichiarazione rilasciata dal compagno di scommesse signor Cangini Alessio, nella propria audizione del giorno 27 aprile 2018, ove ha testualmente dichiarato: “... Scommettevo in generale su partite di calcio del campionato italiano e delle coppe europee.

*... Simone Montanari quando nella stagione sportiva 2014/2015 mi sono tesserato per la Fiorita e lo stesso era il portiere della squadra, **dopo poco tempo mi ha proposto di aprire il conto sulla piattaforma mamebet che lui gestiva e l’ho fatto.** Nel tempo il rapporto con Montanari Simone si è sviluppato sotto il profilo del gioco delle scommesse in quanto **qualche volta abbiamo fatto delle scommesse insieme; preciso che a volte capitava che io scommettessi anche per lui con i miei account e viceversa.** Questa cosa capitava sulla piattaforma mamebet che gestiva lui, sia sul conto a me intestato sia sul suo. ...*

*Con riferimento alla partita **San Giovanni - Folgore del 09.03.2016** ricordo che io ero a casa a Riccione e verso l’ora di pranzo **parlai di piazzare una scommessa sulla vittoria del San Giovanni ed in particolare sulle giocate 1, 1X e su 1 con rimborso in caso di parità con Simone Montanari ma non ricordo chi fra noi due prese l’iniziativa. Ricordo che questa idea derivò dal fatto che si trattava di una partita che ai fini della classifica non contava per entrambe le squadre. Utilizzai due conti, uno sulla piattaforma bet365.it e l’altro non ricordo su quale piattaforma ma escludo che fosse tra quelle che gestiva Montanari, i cui dati di accesso mi furono dati da Simone Montanari. Questi***



conti erano intestati a due donne, una era Laura la ex compagna del mister Nicola Berardi e l'altra Alexandra con un cognome straniero ed era la morosa di Perrotta Francesco. Questi dati me li comunicò Montanari perché io queste due donne non le conosco. Io caricai circa 1000 Euro su ciascun conto, preciso che erano soldi miei ma non avevo preso alcun accordo con Montanari nel caso di sconfitta. Era invece stato specificato da Montanari che in caso di vincita io avrei preso solo una piccola parte. Infatti io presi solo 1.000 Euro rispetto ad una vincita di 6.000 o 8.000 Euro non ricordo bene ma non so se Montanari abbia diviso la somma restante con altri. Io ho immaginato che avesse aperto due conti distinti per avere la possibilità di puntare più soldi. Inoltre, visto che le intestatarie dei conti erano le compagne di due della Folgore, ovvero di Berardi e di Perrotta, ho immaginato che ci fossero di mezzo anche loro nella scommessa ma Montanari su questo non mi ha detto nulla né mi ha detto che il risultato sarebbe stato combinato sul campo. Io il dubbio l'ho avuto anche perché normalmente io e Montanari quando piazzavamo scommesse insieme su partite di calcio abbiamo sempre diviso la vincita a metà e normalmente dividevamo anche l'importo che giocavamo. Eravamo d'accordo che dovevamo aspettare i primi 5/10 minuti dall'inizio della partita per fare le puntate. Poi è accaduto, dopo 2/3 minuti di partita, che non era più possibile fare puntate. Questa cosa fu molto strana e si può spiegare solo col fatto che in quel momento molti avevano già piazzato scommesse su questa partita tanto da bloccare il palinsesto. Dopo l'1 a 0 per il San Giovanni credo si fossero riaperte le quote ma di sicuro non erano più 1 a 13 come all'inizio. Dopo che il San Giovanni è passato in vantaggio per due a zero non conveniva in quel momento fare puntate ed infatti io non ho piazzato scommesse. Dopo il 2 a 2 le quote sono risalite di circa 1 a 6 per la vittoria del San Giovanni, a quel punto ho sentito al telefono Montanari e lui mi ha detto di piazzare le giocate che ho descritto prima. Dopo queste scommesse penso che questi conti siano stati chiusi anche perché dopo una vincita così rilevante normalmente è la piattaforma a negare gli accessi successivi. Ripensando a come fosse andata tutta la vicenda, posso dire che la mia sensazione sia stata da un lato che quella partita era stata oggetto di scommesse da parte di altre persone e ciò spiega il blocco del palinsesto iniziale, dall'altra che io sia stato in qualche modo utilizzato per finalità lucrative di altre persone che io non conosco. In ogni caso io ho rispettato le condizioni stabilite da Montanari e non gli ho mai espresso queste mie sensazioni, **tant'è che il nostro rapporto da "compagni di scommesse" è proseguito.** Successivamente nel tempo è poi andato scemando senza una particolare ragione. **Non ho mai avuto scontri o motivi di astio con Montanari.** ... Capitava che io chiedessi dei consigli a Montanari sulle partite di calcio su cui scommettere e viceversa. Quando chiedevo consigli lui me li dava ... Sulla partita Juvenes – Folgore del 14.03.2017 ho sentito Montanari, che non sentivo da parecchio tempo, e gli ho chiesto se sapesse le formazioni che sarebbero scese in campo. Simone mi ha detto chi avrebbe giocato nella Folgore, non ricordo se poi ho effettivamente piazzato una



scommessa ma se l'ho fatto è stato solo perché ero stato incuriosito dal fatto che la quota pro vittoria Juvenes fosse salita parecchio. E' probabile che io abbia piazzato una giocata sull'over." (aff. 1221 e ss);

- che il signor Aruci Armando, nei confronti del quale il signor Montanari prima dello scoppio dello scandalo non ha mai avuto motivi di risentimento o di astio (cfr. aff. 1216), nella propria audizione del 25 luglio 2017, ha dichiarato: *"Ricordo che Cuttone a questo punto disse che doveva andare ad incontrare di lì a poco quelli della Folgore per combinare il risultato della partita che si sarebbe dovuta giocare il giorno successivo contro la Juvenes.*

*... Giovedì mattina, ovvero il 16/03/2017, ho contattato telefonicamente il signor Simone Montanari e verso mezzogiorno si è presentato in ufficio da me ... **Secondo Montanari era stato Cuttone, con le sue giocate pre gara, a determinare il ribasso della quota assegnata alla vittoria del San Giovanni, ciò alla luce del fatto che il giorno prima Cuttone aveva perso 2.000 euro scommettendo sulla partita Juvenes – Folgore. Da quanto ci aveva riferito Montanari, Cuttone aveva scommesso sulla vittoria della Juvenes ma aveva vinto la Folgore.***

*Nei giorni successivi mi sono visto sia con Giordani che con Cuttone in tempi diversi ed entrambi mi riferivano di non aver scommesso sulla partita Virtus – San Giovanni. Cuttone aveva precisato che aveva scommesso sulla partita Juvenes – Folgore del 14.3.2017 perdendo non 2000 euro bensì 500." (aff. 220 e ss) e nell'audizione del giorno 8 novembre 2017 ha precisato: **"Oltre a ciò aggiungo che Montanari, il 16/03/17, quando mi incontrai nel mio ufficio e io gli riferii dello sviluppo della possibile combine Virtus – San Giovanni, con riferimento alla gara Juvenes – Folgore del 14/03/17 mi disse che era a conoscenza del fatto che Cuttone, scommettendo, aveva perso 2000 euro e che era stato uno stupido in quanto doveva scommettere non sulla propria vittoria bensì sulla propria sconfitta.** Negli incontri dei giorni successivi che ho avuto con Cuttone e Giordani, Cuttone mi ha confermato che era vero che aveva scommesso sulla partita Juvenes – Folgore del 14/03/17 ma che aveva perso solo 500 euro." (aff. 354).*

Ad avviso della Procura Federale, dalla dichiarazione auto – accusatoria resa dal signor Montanari con riferimento alle scommesse effettuate dal signor Cangini Alessio sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016, che ha trovato un puntuale riscontro nella dichiarazione a sua volta rilasciata dal signor Cangini Alessio, e dalle dichiarazioni rilasciate dal signor Aruci Armando con riferimento alle scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017, risulta provato che lo stesso signor Montanari Simone era ben a conoscenza delle suddette scommesse effettuate dai signori Cangini e Cuttone e non ne ha fatto immediata denuncia alla Procura Federale.



Queste circostanze sono state dunque determinanti per portare al deferimento del signor Montanari Simone per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, non avendo quest'ultimo informato senza indugio la Procura delle scommesse effettuate dai signori Cangini Alessio e Cuttone Alessandro, sopra descritte.

L'omessa denuncia

Il secondo comma dell'art. 5 (Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia) testualmente recita *“I soggetti dell'ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuali al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC”, con l'ulteriore conseguenza prevista dal comma 5° dello stesso articolo che stabilisce che “Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad € 500= ”.*

La ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia. Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Dalle dichiarazioni rese dallo stesso signor Montanari Simone e dai signori Cangini ed Aruci, risulta provato che il signor Montanari era ben a conoscenza delle scommesse effettuate dal signor Cangini Alessio e di quelle effettuate dal signor Cuttone Alessandro e pertanto, non avendo denunciato il fatto alla Procura Federale, deve rispondere del proprio comportamento omissivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Ai fini della determinazione della sanzione disciplinare da irrogarsi a carico del signor Montanari, questa Commissione ritiene che, seppure le condotte omissive di cui si discute nel presente procedimento disciplinare n. 4 del 2017 sono autonome e distinte da quelle già esaminate nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, al termine del quale al signor Montanari è stata irrogata la sanzione complessiva di anni 3 e mesi 9 di squalifica ed € 4.750,00 di ammenda, di cui anni 3 di squalifica ed € 4.500,00 di



ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, mesi 6 di squalifica di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 3°, e mesi 3 di squalifica ed € 250,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°, la sanzione già comminata assorba la sanzione applicabile alle condotte omissive, riguardanti fatti relativi alle stagioni calcistiche 2015-2016 e 2016-2017, contestate nel presente procedimento disciplinare.

Stante quanto sopra codesta Commissione, stabilisce che la sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte omissive contestate nel presente procedimento disciplinare n. 4 del 2017 e pertanto nell'**accogliere il deferimento** della Procura Federale della FSGC nei confronti del signor Montanari Simone, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S. Pennarossa (nella s.s. 2015 – 2016) e della S.S. FOLGORE (nella s.s. 2016-2017), accertate le responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 2°** Reg. Disciplina, non applica alcuna sanzione aggiuntiva rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018.

4) Il signor Berardi Nicola, all'epoca dei fatti allenatore della S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2016 – 2017 e della società polisportiva LA FIORITA 1967 nella stagione sportiva 2017 – 2018, è stato deferito dalla Procura Federale per rispondere della violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, dell'art. 6, comma 3°, Reg. Disciplina e dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Berardi Nicola:

- per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina;
- per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 – s.s. 2016 – 2017, con conseguente violazione dell'**art. 6, comma 3°**, Reg. Disciplina;
- per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 – s.s. 2016 – 2017, con conseguente violazione dell'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 6, comma 3°, del Reg. Disciplina e la violazione dell'art. 5 comma 2° del Reg. Disciplina

La Procura Federale ha deferito il signor Berardi Nicola, contestandogli la violazione dell'art. 6, comma 3° del Reg. Disciplina e la violazione dell'art. 5 comma 2° dello stesso regolamento, sul presupposto che lo stesso signor Berardi fosse venuto a conoscenza degli atti posti in essere dal signor



Cuttone Alessandro finalizzati all'alterazione della gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 e delle scommesse dallo stesso effettuate sulla medesima gara di Coppa Titano e per non aver informato, senza indugio, la stessa Procura Federale dei suddetti fatti.

Il deferimento del signor Berardi Nicola, secondo la Procura Federale, troverebbe quindi fondamento nelle dichiarazioni rese dal signor Aruci Armando, il quale:

nella propria audizione del 25 luglio 2017, ha testualmente dichiarato:

- **“Ricordo che *Cuttone a questo punto disse che doveva andare ad incontrare di lì a poco quelli della Folgore per combinare il risultato della partita che si sarebbe dovuta giocare il giorno successivo contro la Juvenes.***

... Giovedì mattina, ovvero il 16/03/2017, ho contattato telefonicamente il signor Simone Montanari e verso mezzogiorno si è presentato in ufficio da me ... Secondo Montanari era stato Cuttone, con le sue giocate pre gara, a determinare il ribasso della quota assegnata alla vittoria del San Giovanni, ciò alla luce del fatto che il giorno prima Cuttone aveva perso 2.000 euro scommettendo sulla partita Juvenes – Folgore. Da quanto ci aveva riferito Montanari, Cuttone aveva scommesso sulla vittoria della Juvenes ma aveva vinto la Folgore.

Nei giorni successivi mi sono visto sia con Giordani che con Cuttone in tempi diversi ed entrambi mi riferivano di non aver scommesso sulla partita Virtus – San Giovanni. Cuttone aveva precisato che aveva scommesso sulla partita Juvenes – Folgore del 14.3.2017 perdendo non 2000 euro bensì 500.

*Successivamente al clamore mediatico, Berardi Nicola (all'epoca dei fatti allenatore della Folgore) mi disse che **Cuttone l'aveva avvicinato durante uno degli allenamenti proponendogli una combine per la partita del 14/03/17 Juvenes – Folgore.** Berardi riferì che non avrebbe partecipato alla combine. Inoltre mi riferì che durante la predetta partita Cuttone **aveva chiesto a diversi giocatori della Folgore di far vincere la partita alla Juvenes in quanto lui aveva scommesso sulla vittoria di quest'ultima**” (aff. 220 e ss);*

e nell'audizione del giorno 8 novembre 2017 ha precisato:

*-“Con riferimento alla presunta alterazione della gara Juvenes – Folgore del 14/03/2017 oltre a quanto già dichiarato, ovvero che Cuttone, nel corso dell'incontro del 13/03/17, disse che doveva andare ad incontrare di lì a poco quelli della Folgore per combinare il risultato della partita che si sarebbe giocata il giorno successivo contro la Juvenes e che **nel gruppo whatsapp “La vecchia Fonte”** - di cui facevano parte oltre a me stesso, Alan Gasperoni (Presidente La Fiorita), Zanotti Paolo (dirigente La Fiorita), Andy Selva (giocatore La Fiorita ex capitano della nazionale), Muratori Gabriele (dirigente La Folgore), Berardi Nicola (all'epoca allenatore della Folgore), Bollini Gianluca (giocatore La Fiorita), Bonifazi Luca (all'epoca giocatore della Virtus), Berardi Marco (proprietario del ristorante La Fonte) e di cui non so se viene più utilizzato in quanto non sono più in*



possesso del mio cellulare essendo stato sequestrato dall'Autorità Giudiziaria ordinaria - il giorno stesso della partita Virtus – San Giovanni, non ricordo se poco prima della partita o poco dopo l'inizio, Alan Gasperoni, riferendosi alla predetta gara, scrisse un messaggio sul fatto che la partita era stata venduta. A tale messaggio replicò Nicola Berardi dicendo che già qualcuno la sera prima se l'era presa in quel posto, riferendosi alla partita Juvenes – Folgore del 14/03/17; dico questo perché, oltre a quanto riferitomi da Cuttone lunedì 13/03/17 sulla sua intenzione di combinare il risultato della partita Juvenes – Folgore del giorno dopo; io risposi, dando per scontato che si riferisse a Juvenes – Folgore del 14/03/17 e pertanto a Cuttone, che anche quella sera qualcuno se la sarebbe presa in quel posto. Preciso che con questo messaggio che noi della Virtus ci saremmo giocati la partita con il San Giovanni perché in quel momento avevo già deciso e comunicato ai miei compagni che l'alterazione non sarebbe stata consumata per i motivi indicati nella mia precedente audizione. Ho avuto conferma in merito a Cuttone da Berardi Nicola successivamente, dopo il 15/03/17, in quanto quest'ultimo mi disse che Cuttone durante un allenamento prima della gara lo aveva avvicinato proponendo l'alterazione del risultato della partita Juvenes – Folgore del 14/03/17; Oltre a ciò aggiungo che Montanari, il 16/03/17, quando mi incontrai nel mio ufficio e io gli riferii dello sviluppo della possibile combine Virtus – San Giovanni, con riferimento alla gara Juvenes – Folgore del 14/03/17 mi disse che era a conoscenza del fatto che Cuttone, scommettendo, aveva perso 2000 euro e che era stato uno stupido in quanto doveva scommettere non sulla propria vittoria bensì sulla propria sconfitta. Negli incontri dei giorni successivi che ho avuto con Cuttone e Giordani, Cuttone mi ha confermato che era vero che aveva scommesso sulla partita Juvenes – Folgore del 14/03/17 ma che aveva perso solo 500 euro.

Aggiungo inoltre che Berardi Nicola mi ha riferito che Cuttone aveva proposto la combine a quelli della Folgore ma che quelli della Folgore avevano rifiutato vista l'esperienza della passata stagione, ovvero il coinvolgimento diretto di Berardi e di altri della Folgore nell'alterazione della partita Folgore – San Giovanni, e mi ha confermato che Cuttone aveva scommesso dei soldi sulla partita e che durante la partita Cuttone, mentre la Juvenes Dogana stava perdendo la partita, aveva avuto degli atteggiamenti di ira ingiustificati tutti causati dal fatto che stava perdendo dei soldi” (aff. 353 e ss).

Le suddette dichiarazioni, secondo la Procura Federale, troverebbero quindi:

- una riscontro in quanto dichiarato dallo stesso signor Berardi Nicola, all'epoca dei fatti allenatore della società S.S. Folgore, il quale nella propria audizione del 20 aprile 2018 ha dichiarato: **“Per la gara Juvenes – Folgore del 14.3.2017 devo dire quanto segue. Cuttone mi si avvicinò il giorno prima della gara durante un allenamento che la mia squadra stava facendo sullo stesso campo dove di allenava la Juvenes; mi chiese per la gara del giorno dopo “mister mi raccomando domani andate**



piano". Io non ho colto il senso di questa frase, ma dopo quello che ho visto durante la gara, il dubbio che Cuttone avesse scommesso sulla vittoria della sua squadra mi è venuto. In particolare mi riferisco al fatto che Cuttone, quando noi abbiamo fatto il secondo goal, che ci ha fatto vincere la partita, Cuttone giocava ed ha avuto una reazione violenta, impreccando, urlando e tirandosi la maglia come per strapparsela; dopo ha iniziato a litigare in campo con i suoi compagni (aff. 1191)";

- nonché nelle dichiarazioni rilasciate dal presidente della S.S. Folgore signor Capellini Renato, il quale nella propria audizione del 27 aprile 2018 ha dichiarato: *"In merito alla gara Juvenes – Folgore del 14.03.2017, pochi giorni dopo la partita mi era arrivata voce di tentativi di combinare la gara per fini di scommesse sulla perdita della mia squadra. In particolare, le voci riguardavano il fatto che davano per perdente la Folgore nonostante fosse la squadra più forte rispetto alla Juvenes. In realtà la Folgore quella partita l'ha vinta ma, proprio perché mi erano arrivate quelle voci, ho deciso di parlarne col mio mister il quale ha negato che ci fossero stati questi tentativi di combine giustificando ciò dicendo che la partita l'avevamo vinta. Ho ritenuto di parlarne solo col mio mister perché sembrava da queste voci che il mio mister ne sapesse qualcosa. Ricordo che le voci mi giunsero in occasione di un'altra gara sammarinese mentre ero in tribuna con altri appassionati del nostro calcio ma non ricordo chi ne parlò."* (aff. 1212 e ss).

Secondo la Procura Federale la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 sarebbe quindi stata oggetto di un tentativo di alterazione da parte del signor Cuttone Alessandro, ai fini di scommesse, rivolto quantomeno al signor Berardi Nicola, il quale venuto a conoscenza degli atti alterativi del signor Cuttone e delle scommesse dallo stesso effettuate non ne avrebbe data immediata notizia alla Procura Federale, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3° e dell'art. 5 comma 2° del Reg. Disciplina.

La ricostruzione dei fatti su cui si è fondato il deferimento del signor Berardi Nicola è stata fermamente rifiutata dal legale di quest'ultimo, il quale con memoria difensiva del 4 ottobre 2018 ha contestato in toto le accuse formulate contro il signor Berardi dalla Procura Federale, sostenendo che dagli atti del procedimento non ci sia pieno riscontro alle accuse mosse nei suoi confronti.

La stessa difesa ha quindi sottolineato che i riscontri probatori troverebbero tutti fondamento nelle mere dichiarazioni personali del signor Aruci, dichiarazioni che avrebbero un valore probatorio parziale, in quanto non corroborate da specifici riscontri obiettivi.

Secondo la difesa del signor Berardi, le indagini della Procura Federale si sarebbero fondate su un unico denominatore ovvero le dichiarazioni di un unico soggetto, il signor Aruci Armando, sulla cui attendibilità e veridicità di quanto dichiarato si possono ben nutrire dubbi tenuto conto che le stesse non sono supportate da elementi di prova chiari e, soprattutto, oggettivi, ma abbiano come unico scopo quello di salvare se stesso da una accusa più grave.



Sempre secondo il legale del signor Berardi non ci sarebbero prove che dimostrino la conoscenza e/o percezione da parte del proprio assistito dell'ipotetico illecito in relazione alla gara Juvenes – Folgore del 14.03.2017 così come dell'attività di scommessa posta in essere dal signor Cuttone.

Il signor Berardi non aveva avuto e non poteva avere coscienza della volontà del Cuttone di porre in essere una combine per la gara interessata, e comunque questa circostanza non sarebbe provata.

La testimonianza resa da Aruci, secondo la difesa del sig. Berardi, è una testimonianza de relato, in quanto Aruci afferma di essere venuto a conoscenza degli ipotetici fatti attraverso dei colloqui avuti con lo stesso Cuttone, ed il valore di una siffatta dichiarazione può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità.

Riscontro che, nel caso di specie, mancherebbe, non trovando le parole di Aruci conforto in elementi obiettivi che ne supportino la validità.

Obbligo di denuncia

L'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina testualmente recita *“I soggetti dell'ordinamento federale che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con chiunque abbia posto, o stia per porre, in essere taluni degli atti indicati ai commi che precedono, ovvero siano venuti a conoscenza in qualunque modo, che altri abbia posto o stia per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente mediante lettera raccomandata la Procura Federale della FSGC.”*

Al fine di ben comprendere quali sono le condotte che possono configurare l'obbligo di denuncia, i presupposti che debbono essere riscontrati per poter contestare la suddetta condotta omissiva, ed il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere la violazione, si riporta testualmente la Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (italiana), Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013, sul presupposto che la norma che va a prevedere e disciplinare nei due ordinamenti l'omessa denuncia è stata formulata in maniera pressoché analoga.

*“L'obbligo di denuncia ha come presupposto **“quello della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere, con la sola esenzione dei sospetti vaghi ed indeterminati**; senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali”* (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013).

“Un sospetto vago ed indeterminato non è quindi sufficiente per essere considerato come presupposto dell'obbligo di denuncia, bensì occorre un elemento specifico e determinabile.”



(Diritto.it L'illecito sportivo e l'obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).

L'omessa denuncia

Il secondo comma dell'art. 5 (Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia) testualmente recita *“I soggetti dell'ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuali al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC”,* con l'ulteriore conseguenza prevista dal comma 5° dello stesso articolo che stabilisce che *“Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad € 500=”*.

La ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia. Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

I fatti, così come ricostruiti dall'esame della documentazione agli atti del presente procedimento disciplinare e posti alla base del deferimento per omessa denuncia del signor Berardi Nicola, ai sensi dell'art. 6, comma terzo e dell'art. 5, comma secondo, sono acclarati e trovano **una puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dal signor Aruci Armando e dallo stesso signor Berardi Nicola**, nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della S.S. Folgore signor Capellini Renato.

Questa Commissione, nel non condividere quanto sostenuto dalla difesa del signor Berardi, ritiene che le dichiarazioni rese dal signor **Aruci Armando siano attendibili, circostanziate ed univoche**, anche con riferimento ai fatti di cui qui si discute ed aventi ad oggetto le condotte omissive del signor Berardi, e ciò perché:

- sono dichiarazioni aventi natura auto-accusatoria prima ancora che etero-accusatoria, potendo determinare a carico dello stesso signor Aruci provvedimenti disciplinari per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° ed art. 6, comma 3° Reg. Disciplina;



- sono dichiarazioni rese da un soggetto che ha già ammesso i fatti che gli venivano contestati, si è assunto le proprie responsabilità ed ha collaborato fattivamente con la Procura Federale, rilasciando dichiarazioni che sono già state giudicate **genuine** nel procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui alla decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, ed in questo stesso procedimento disciplinare n. 4 del 2017;
- non risultano agli atti del presente procedimento disciplinare rapporti di malanimo, inimicizia o rancore fra il signor Aruci ed il signor Berardi, con il quale faceva parte del cd. gruppo “*Della Vecchia Fonte*”;
- contrariamente a quanto sostenuto dal signor Berardi, il signor Aruci non ha interpretato i fatti di cui si discute, ma ha riportato i fatti così come questi gli erano stati raccontati dagli stessi diretti protagonisti, in un contesto che è sempre lo stesso;
- non corrisponde neppure al vero che le dichiarazioni rese da Aruci non abbiano avuto un riscontro esterno. Al contrario la dichiarazione resa dal signor Aruci ha trovato proprio nella dichiarazione resa dal signor Berardi un preciso riscontro. Il signor Berardi ha infatti confermato di essere stato avvicinato in occasione dell’ultimo allenamento pre partita dal signor Cuttone e di avere percepito l’antigiuridicità di quanto richiestogli come si evince dalla dichiarazione resa dallo stesso signor Berardi, il quale ha testualmente riferito: “*non ho colto il senso di questa frase, ma dopo quello che ho visto durante la gara, il dubbio che Cuttone avesse scommesso sulla vittoria della sua squadra mi è venuto*” (aff. 1191) e dalla dichiarazione rilasciata dal Presidente della S.S. Folgore signor Capellini Renato, il quale ha testualmente riferito: “*... ma, proprio perché mi erano arrivate quelle voci, ho deciso di parlarne col mio mister il quale ha negato che ci fossero stati questi tentativi di combine giustificando ciò dicendo che la partita l’avevamo vinta. Ho ritenuto di parlarne solo col mio mister perché sembrava da queste voci che il mio mister ne sapesse qualcosa*”. (aff. 1212 e ss.).

Gli atti di cui al presente procedimento disciplinare sportivo n. 4/2017, valutati nel loro complesso, fanno emergere come le condotte poste in essere dal Cuttone dirette all’alterazione del risultato della partita incriminata, così come le scommesse dallo stesso effettuate, siano entrate nella sfera conoscitiva del signor Berardi, il quale ne ha perfettamente percepito l’antigiuridicità e pertanto quest’ultimo doveva darne immediata notizia alla Procura Federale.

Risulta pertanto provata sul base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, l’omessa denuncia contestata al signor Berardi Nicola ai sensi dell’art. 6, 3° comma e dell’art. 5, 2° comma.

Stante quanto sopra esposto, questa Commissione ritiene provata la responsabilità del signor Berardi Nicola per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di



denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 – s.s. 2016 – 2017 e le scommesse effettuate sulla predetta gara dal sig. Cuttone Alessandro.

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Berardi Nicola in merito alla violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, questa Commissione rileva che lo stesso sig. Berardi Nicola, con propria dichiarazione resa nel corso della propria audizione del 20 Aprile 2018 ha dichiarato testualmente *“Fino a quando è successo lo scandalo scommesse, e cioè fino alla fine di marzo 2017, io ho scommesso su gare del campionato italiano; io avevo per scommettere un conto online di cui non ricordo la piattaforma che mi riservo di fornire alla Procura Federale a mezzo e-mail. Dopo lo scandalo non ho più fatto scommesse, ma non l'ho chiuso.”* (aff. 1189).

Il divieto di scommesse

L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita *“A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.”*

Dalla dichiarazione auto-accusatoria resa dallo stesso signor Berardi Nicola risulta provato che quest'ultimo ha effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra, codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, all'**art. 6, comma 3°**, Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 3 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato signor **Berardi Nicola** (all'epoca dei fatti allenatore della S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2016 – 2017 e della società polisportiva LA FIORITA 1967 nella stagione sportiva 2017 – 2018), di cui, **ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati)**, mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, ed in continuazione della prima sanzione, mesi 6 di squalifica per la violazione dell'art. 6, comma 3° ed in continuazione delle altre sanzioni mesi 3 di squalifica per la violazione dell'art. 5, comma 2°;



5) Il signor Muccini Manuel, calciatore della S.S. FOLGORE dalla s.s. 2015 – 2016 alla s.s. 2017 – 2018, è stato deferito dalla Procura Federale, per rispondere della violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina e della violazione dell'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Muccini Manuel:

- per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina F.S.G.C.;

- per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015- 2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, e quindi per avere violato l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo);

La violazione dell'art. 6, comma 1°, del Reg. Disciplina

La Procura Federale, con proprio provvedimento del 27 agosto 2018, ha deferito il signor Muccini Manuel, contestandogli la violazione dell'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, sul presupposto che lo stesso signor Muccini, dietro espressa richiesta del proprio direttore sportivo signor Muratori Gabriele, abbia volontariamente commesso, sul risultato di 2-2, il fallo da rigore su di un avversario a pochi minuti dalla fine dell'incontro, al fine di determinare intenzionalmente la sconfitta della propria squadra S.S. Folgore contro la società A.C. San Giovanni, nella gara di Coppa Titano del 9.3.2016 - s.s. 2015- 2016.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la partita de quo sarebbe stata oggetto di alterazione ai fini di scommessa, e coloro che avrebbero posto in essere tali attività alterative sarebbero stati il direttore sportivo signor Muratori Gabriele, il quale avrebbe scommesso sulla sconfitta della propria squadra ed il calciatore signor Muccini Manuel il quale, dietro richiesta del proprio direttore sportivo, avrebbe provocato intenzionalmente il calcio di rigore sul risultato di 2-2, che ha poi determinato la sconfitta della Folgore.

Secondo la Procura Federale, i fatti contestati tanto al signor Muccini Manuel, quanto quelli contestati al signor Muratori Gabriele, troverebbero fondamento nelle dichiarazioni rese:

- dal signor Aruci Armando, il quale nella propria audizione del 25 luglio 2017 ha testualmente dichiarato: **“Riferisco inoltre di essere a conoscenza che la partita dello scorso anno Folgore – San Giovanni è stata sicuramente alterata. Muratori mi riferì personalmente che la partita era in parità e che chiese a Muccini Manuel (difensore della Folgore) di provocare un rigore a favore del San Giovanni, cosa che poi avvenne e il San Giovanni vinse poi la partita. Ricordo che durante uno di questi pranzi Muratori Gabriele mi riferì che, in merito alla predetta partita Folgore – San Giovanni finita 2-4, fu ascoltato, non so da quale autorità, il giocatore della Folgore Della Valle Achille.**



*Ricordo altresì che Muratori mi disse che era un bene che era stato sentito lui e non un ragazzino che avrebbe inevitabilmente ammesso il risultato combinato della suddetta partita” (aff. 225 e ss); nonché - dal signor Vagnetti Davide, il quale nella propria audizione del 31 agosto 2017 ha dichiarato: “Nel corso della stagione 2015-2016 ho scommesso sulle partite di Coppa Titano Folgore – San Giovanni e Juvenes – Fiorita. Precisamente ho scommesso sulle vittorie del San Giovanni e della Juvenes Dogana vincendo. **Prima della partita del marzo 2016 Folgore – San Giovanni, un paio di ore prima dell’inizio della partita mi contattò Gabriele Muratori (all’epoca direttore sportivo della Folgore e che conosco da tempo in quanto abitiamo nella stessa zona ed ho giocato 3 anni per la Folgore) il quale mi chiese di andare al campo di Dogana perché mi doveva chiedere una cosa inerente al suo matrimonio. In tale occasione invece mi chiese se avevo un conto on line su bet365. Io gli risposi di no. Lui mi disse che la sera avrebbero giocato con tutte le riserve in quanto la partita era ininfluente ai fini della classifica e mi chiese se potevo piazzare una scommessa di 100 euro sulla vittoria del San Giovanni che era quotata a 13. A questo punto contattai un mio amico che aveva il conto bet365, tale Gemino Gozi (tesserato F.S.G.C. Futsal nel Tre Penne), al quale spiegai che la Folgore avrebbe giocato con formazione molto rimaneggiata; mi diede quindi la sua disponibilità e la scommessa per Muratori fu piazzata. Vinse 13 volte la quota. Preciso che anche io e Gozi piazzammo una scommessa sulla stessa partita puntando io una cifra attorno agli 80 euro per un totale di circa 200 euro. Io vinsi poco più di 1000 euro. I soldi li ritirò Gozi e mi diede la mia quota e quella da portare a Muratori, che effettivamente poi portai.” (aff. 370 e ss), per poi precisare durante la propria audizione del 9 aprile 2018: “Confermo integralmente il contenuto delle mie dichiarazioni di cui al verbale del 31.8.2017 dinanzi alla Procura Federale di cui mi viene data lettura. **Ritengo che il Muratori si sia rivolto a me per la scommessa sulla gara San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 perché sapeva che a me piaceva scommettere, circostanza della quale io non avevo mai fatto mistero nello spogliatoio della Folgore, squadra nella quale ho militato per circa tre anni. Fu il Muratori a dirmi che la gara era quotata soltanto sulla piattaforma bet365.com; a quella data non sapevo nemmeno che le gare delle competizioni Sammarinesi fossero quotate sulle piattaforme online. Sulle scommesse che facevo sul calcio in generale mi è capitato di parlarne e di commentare le singole giocate con Gozi e un po’ di più con Dalibor ... Specifico che a Gozi ed a Dalibor chiesi solo di scommettere per mio conto, non facendo riferimento a Muratori” (aff. 1147 e ss).*****

E le suddette dichiarazioni troverebbero, sempre secondo la Procura Federale, ulteriore conferma e riscontro:

- nella dichiarazione resa dal signor Gozi Gemino, il quale nella propria audizione del 9 aprile 2018 ha dichiarato testualmente: “Dichiaro che sono amico di Davide Vagnetti da anni e la sera nella quale doveva disputarsi la gara San Giovanni – Folgore del 9.3.2016, un’ora prima dell’inizio della stessa,



*lo stesso mi inviò un messaggio con il quale **mi chiedeva di incontrarci subito per scommettere su una gara.***

Incontrai il Vagnetti circa venti minuti dopo a Dogana, in piazza, dove io prelevai cento euro al bancomat ed altrettanto fece Vagnetti per lo stesso importo.

Quando arrivai in piazza e prima di prelevare il denaro, il Vagnetti mi propose di scommettere sulla gara appena citata, dicendomi che la formazione della Folgore sarebbe stata molto rimaneggiata e pertanto la quota offerta era vantaggiosa perché spropositata rispetto alla capacità tecnica delle due squadre così come schierate; tanto anche perché la gara era ininfluente ai fini della classifica.

Il Vagnetti non mi specificò chi gli avesse riferito le notizie che mi aveva appena dato, né io glielo chiesi nella fretta del momento.

*Dopo il prelievo del denaro ho caricato la postepay e con la stessa ho **ricaricato il conto bet365.com del quale ero e sono tuttora titolare.***

Provai a scommettere € 200,00 sulla vittoria del San Giovanni, ma la scommessa mi fu accettata solo per un importo di circa la metà.

Dopo pochi minuti ho piazzato una seconda scommessa fino alla concorrenza di € 100,00 complessivi.

Ricordo che la quota pre gara sulla vittoria del San Giovanni era alta, se non ricordo male 1 a 12, e la prima scommessa mi è stata accettata con questa quotazione.

Quando ho fatto la seconda scommessa, quando la gara era iniziata da pochi minuti, la seconda scommessa mi è stata accettata con una quota più bassa di 1 a 9,5.

Per riscuotere il denaro della vincita delle scommesse fu necessario qualche giorno, in quanto dal conto bet 365.com doveti scaricare gli importi sulla postepay e, successivamente, prelevare dalla stessa un po' di denaro alla volta perché ci sono dei limiti al prelievo mensile" (aff. 1134 e ss);

*- dall'esame dei dati ufficiali trasmessi dalla piattaforma di scommesse **Bet365.com** ed allegati al fascicolo del presente procedimento (aff. 1465 e ss), ove risulta che il signor Gozi Gemino con specifico riferimento alla gara San Giovanni– Folgore del 9 marzo 2016, ha scommesso sul risultato della suddetta partita di calcio ed in particolare ha effettuato quattro scommesse singole sulla gara in oggetto, per un importo totale pari ad € 349,27;*

- nella distinta di gioco della società S.S. Folgore, da cui si evince che in occasione della partita di Coppa Titano del 9 marzo 2016 Folgore – San Giovanni, il signor Muratori Gabriele era presente in panchina, quale dirigente accompagnatore (aff. 252);

- nel referto arbitrale della partita in oggetto, ove risulta che il signor Muccini ha commesso un fallo per il quale è stato ammonito al 37° minuto del secondo tempo, quando mancavano pochi minuti alla fine della gara, sul risultato di 2 a 2, e che in conseguenza del predetto fallo è stato comminato un



calcio di rigore che, trasformato dalla società San Giovanni, ha portato il risultato della partita sul 3 a 2 per quest'ultima (aff. 249 e ss);

- nella dichiarazione resa dal signor **Pierini William**, il quale nella propria audizione del 9 aprile 2018 ha dichiarato: *“In occasione della gara del 9.3.2016 tra San Giovanni e Folgore io ho giocato titolare nel San Giovanni. Ricordo che verso la fine della gara io mi trovavo nell'area di rigore avversaria e doveva essere battuto un calcio di punizione a nostro favore.*

Quando la palla era ancora lontana dall'area, mi sono sentito afferrare dalle spalle e subito dopo mi sono sentito il corpo ed il peso di un avversario sulle spalle, tale da farmi cadere per terra; non ricordo quale calciatore avversario commise il fallo su di me, ma ricordo che l'arbitro fischiò il rigore che poi fu trasformato da un mio compagno in rete” (aff. 1144);

- nelle voci circolanti nell'ambiente ristretto costituito dai tesserati della FSGC, come si evince dalle dichiarazioni che seguono:

il signor Dominici Mattia nella propria audizione del 29 agosto 2017 ha dichiarato: *“Riferisco che nell'ambiente calcistico **ho sentito delle voci su altre partite truccate, in particolare mi pare di ricordare una partita della Folgore con il San Giovanni, sempre di Coppa Titano, giocata nella stagione precedente all'ultima appena terminata nella quale si dice la “avessero fatta sporca”*** (aff. 366);

il signor Esposito Alessandro nella propria audizione del 20 settembre 2017 ha dichiarato: *“Sono a conoscenza che ha fatto scalpore, perché se ne parlava tra di noi giocatori, il risultato della partita San Giovanni – Folgore di Coppa Titano del 09/03/2016 finita con la vittoria del San Giovanni per 4-2. La partita è stata molto chiacchierata perché all'epoca la Folgore era la squadra più forte del campionato ed il San Giovanni era la più debole. Ricordo in particolare che si parlava di un rigore in cui addirittura si diceva che il difensore della Folgore aveva ammesso spontaneamente di aver toccato l'attaccante e pertanto era rigore. Di questo discorso se ne è riparlato dopo lo scandalo Virtus – San Giovanni perché sembrava molto più evidente l'alterazione di quella partita rispetto a quella di Virtus – San Giovanni. Si diceva che anche la predetta partita Folgore – San Giovanni fosse stata venduta dai calciatori e dai dirigenti della Folgore e da questi anche oggetto di scommessa”* (aff. 393);

il signor Righi Luca nella propria audizione del 10 aprile 2018 ha dichiarato: *“Devo dire che probabilmente **non mi stupirebbe scoprire che qualcuno possa aver scommesso sulla sconfitta della Folgore nella gara del 9.3.2016 contro il San Giovanni in quanto, come detto, di scommesse si parlava frequentemente nello spogliatoio”*** (aff. 1168);

il signor Manzaroli Andrea nella propria audizione del 31 agosto 2017 ha dichiarato: *“In merito alla partita di Coppa Titano Folgore – San Giovanni del 09/03/2016 riferisco che **l'atteggiamento dei***



giocatori della Folgore era molto atipico. Ricordo che era una partita ininfluyente per la classifica di entrambe le squadre comunque ricordo che i giocatori della Folgore sembrava non volessero attaccare. Mi ricordo in particolare un episodio molto eclatante nei minuti finali della partita sul 2-2 quando un difensore della Folgore, se non mi ricordo male Bollini Gianluca, provocò in maniera plateale con una trattenuta a palla lontana, perché l'azione era già fuori area, un rigore a favore del San Giovanni. Dopo la partita a cena mi ricordo che parlammo dell'andamento della partita e che tutti avevamo il sentore che la Folgore se la fosse venduta in quanto il rigore era stato provocato appositamente” (aff. 380).

La ricostruzione dei fatti, su cui si fonderebbe il deferimento del signor Muccini, è stata fermamente rifiutata dal legale di quest'ultimo, il quale con memoria difensiva del 5 ottobre 2018 ha contestato in toto le accuse formulate dalla Procura Federale, sostenendo l'insussistenza della violazione contestata e la totale insufficienza di prove in merito al coinvolgimento del signor Muccini.

La stessa difesa ha quindi sottolineato come l'illecito sportivo contestato risulterebbe desunto da elementi probatori tutt'altro che univoci ed attendibili, ovvero le dichiarazioni rese dal signor Aruci, le quali risulterebbero del tutto **inattendibili** sia sotto il profilo soggettivo, visto il coinvolgimento di quest'ultimo nella precedente inchiesta sul calcio scommesse, sia sotto il profilo oggettivo, essendo le suddette dichiarazioni prive della necessaria attendibilità estrinseca ed anzi sconfessate da elementi probatori di segno opposto raccolti in fase di indagine (cfr dichiarazione resa in sede di audizione del signor Achille Della Valle (aff. 1159)).

Altrettanto inattendibili, in quanto generiche, lacunose ed a tratti contraddittorie sarebbero state altresì le dichiarazioni in merito alla partita de quo rilasciate dai calciatori della società A.C. San Giovanni signori Edoardo Cecchetti (aff. 402), William Pierini (aff. 1144) ed Alessandro Esposito (aff. 393).

Ha quindi sottolineato che il signor Muccini nel corso della propria audizione del 10 aprile 2018, avrebbe collaborato con la Procura Federale ammettendo di avere commesso il fallo da rigore di cui si discute e di non essersi saputo spiegare il perché della sconfitta visto il divario tecnico fra le squadre, e confessando spontaneamente di avere effettuato in passato scommesse sul calcio nazionale italiano e sulle competizioni UEFA.

Ha chiesto quindi che venisse dichiarata la totale estraneità del signor Muccini dai fatti contestati con conseguente non accoglimento del deferimento de quo, e che, in ogni caso, con riferimento alla violazione di cui all'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, trovasse applicazione l'art. 32 dello stesso Regolamento.

L'illecito sportivo

Il primo comma dell'art. 6 del Reg. Disciplina recita testualmente “Rispondono di illecito sportivo i Club, i loro dirigenti, i tesserati e comunque i soggetti dell'ordinamento federale, i quali compiono o



consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica e che comunque danneggiano o possano danneggiare l'integrità delle gare e delle competizioni."

Al fine di ben comprendere quali sono le condotte che possono configurare l'illecito sportivo, i presupposti che debbono essere riscontrati per poter contestare le suddette condotte illecite, ed il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere la violazione, si riportano testualmente alcune pronunce emanate dalle autorità di giustizia sportiva della vicina Italia, sul presupposto che le norme che vanno a prevedere e disciplinare, nei due ordinamenti, l'illecito sportivo sono state formulate in maniera pressoché analoga.

“Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.

Il comma 1 dell'art. 7 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della Figc fornisce una definizione ben precisa di ciò che viene inteso per illecito sportivo.

Nel testo si possono ravvisare 3 diverse ipotesi di illecito: 1) atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o di una competizione; 2) atti diretti ad alterare il risultato di una gara o di una competizione; 3) atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

L'illecito sportivo si configura come tale anche nel caso in cui lo svolgimento o il risultato di una competizione non siano stati effettivamente alterati, non si sia giunti quindi al risultato “combinato”.

Al fine della configurazione di illecito sportivo, “non rileva certare se al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara segua poi una effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato della gara. L'illecito sportivo si configura per il solo compimento di quegli atti indipendentemente dai loro concreti successivi effetti. Ne offre la conferma la disposizione dettata dal 6° comma dello stesso art. 7 del C.G.S. cit, secondo il quale il fatto che – a seguito di quegli atti – lo svolgimento o il risultato della gara sia stato effettivamente alterato costituisce soltanto una causa di aggravamento della sanzione”. (Decisione n. 4/2015 del Collegio di Garanzia del Coni, Sezioni Unite)

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc – Sezione Disciplinare nel Comunicato Ufficiale n. 48/TFN (2015/2016) del 1° febbraio 2016, osserva che “l'art. 7.1. CGS, infatti non solo ha introdotto una figura di illecito a “consumazione anticipata”, che si realizza, cioè, anche al compimento del solo tentativo: sì che l'evento di danno (l'alterazione della gara) costituisce solo circostanza aggravante del già perfezionato illecito, ma ha individuato tale tentativo nel mero “compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare”, così apparentemente discostandosi dalla nozione penalistica di tentativo, prevedente il compimento di atti “idonei, diretti modo non equivoco”. **Gli atti diretti alla**



commissione di un illecito sportivo devono avere un minimo di concretezza. (Commissione di Appello Federale deferimento Moggi ed altri, CU n. 1/C del 14 luglio 2006) **e devono essere compiuti da soggetti con “competenze e responsabilità di ruolo adeguati”** (Corte di Appello Federale, CU n. 2/CF del 4 agosto 2006). **Per ottenere la prova del fatto doloso che sta alla base dell’illecito sportivo, è sufficiente dimostrare, con indizi gravi, precisi e concordanti, la ragionevole certezza della commissione dell’illecito.** Tale orientamento si differenzia dal processo penale in cui la commissione dell’illecito deve essere provata con certezza, oltre ogni ragionevole dubbio. Ex multis, nel Comunicato Ufficiale n.21/CFA (2015-2016) del 9 settembre 2015 la Corte Federale di Appello afferma che **“la prova di un fatto relativo ad un illecito sportivo può anche essere – e talvolta non può che essere – logica piuttosto che circostanziale** (Com. Uff. n. 47/CGF del 22 settembre 2011) ed in applicazione del principio generale, condiviso dalla giurisprudenza del TNAS del CONI, per il quale in materia di illecito disciplinare sportivo **il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio e può ritenersi raggiunto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.**” (Diritto.it L’illecito sportivo e l’obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).

“E’ dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecite, anche aggravate, pure nel caso in cui non si consegue il risultato effettivamente “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dall’Art. 7 CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che “prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato (CAF. C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’Art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento o il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo, e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr. ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al



quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo” (Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite – Comunicato Ufficiale n. 114/CFA (2015/2016).

I fatti, così come ricostruiti dall’esame della corposa documentazione agli atti del presente procedimento disciplinare e posti alla base dell’illecito sportivo contestato al signor Muccini Manuel, oltreché al signor Muratori Gabriele, sono acclarati e trovano una puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dai signori Aruci Armando e Vagnetti Davide, le quali hanno trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dal signor Gozi Gemino, dall’esame dei tabulati rilasciati dalla piattaforma di scommesse Bet365.com, dalla distinta di gioco della società S.S. Folgore, dal referto arbitrale e nella dichiarazione resa dal signor Pierini, senza trascurare neppure le voci circolanti sulla partita de quo nel ristretto ambiente calcistico sammarinese.

Per quanto concerne in particolare le dichiarazioni rese dal signor **Aruci Armando**, questa Commissione nel respingere quanto sostenuto dalla difesa del signor Muccini, ritiene che le suddette dichiarazioni **siano attendibili, circostanziate ed univoche**, anche con riferimento ai fatti di cui qui si discute ed aventi ad oggetto le condotte poste in essere dal signor Muccini, oltreché dal signor Muratori, e ciò perché:

- sono dichiarazioni aventi natura auto-accusatoria prima ancora che etero-accusatoria, potendo determinare a carico dello stesso signor Aruci provvedimenti disciplinari per omessa denuncia ex art. 5, 2° comma ed art. 6, 3° comma Reg. Disciplina;
- non risultano agli atti del presente procedimento disciplinare rapporti di malanimo, inimicizia o rancore fra il signor Aruci ed il signor Muccini;
- non corrisponde al vero che le dichiarazioni rese da Aruci e contestate dal signor Muccini e dal signor Muratori non abbiano avuto un riscontro esterno. Al contrario la dichiarazione resa dal signor Aruci ha trovato nella dichiarazione resa dal signor Vagnetti un **preciso riscontro e completamento**. Il signor Aruci ha riferito dell’alterazione della partita Folgore – San Giovanni perpetrata dai signori Muratori e Muccini ed il signor Vagnetti ha fornito la causa, il motivo dell’alterazione: il signor Muratori aveva scommesso sulla sconfitta della propria squadra.

E’ stato provato:

- che il signor Muratori in previsione della partita Folgore – San Giovanni del 9.3.2016 ha chiesto al signor Vagnetti Davide di piazzare una scommessa nel proprio interesse, scommettendo sulla sconfitta della Folgore;
- che il signor Muratori chiese al proprio giocatore Muccini di commettere il fallo da rigore contro la Folgore sul risultato di pareggio 2-2;
- che il signor Muccini ha accettato la suddetta richiesta ed ha commesso volontariamente e consapevolmente il fallo da rigore al fine di determinare la sconfitta della propria squadra.



Stante quanto sopra esposto, questa Commissione ritiene provata la responsabilità del signor Muratori per avere violato l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, ovvero per posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015- 2016 al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro.

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Muccini Manuel in merito alla violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina F.S.G.C., questa Commissione, dall'esame degli atti del presente procedimento disciplinare, evidenzia:

- che lo stesso signor Muccini Manuel, nella propria audizione del giorno 10 aprile 2018, ha testualmente dichiarato: *“Dichiaro spontaneamente di avere un conto scommesse online su una piattaforma di Simone Montanari che ho aperto nella stagione 2015 – 2016 ma potrebbe essere anche dal 2014. Su questo conto io ho fatto scommesse sul calcio nazionale italiano e sulle competizioni UEFA fino al 2017. Quando ho saputo che per noi tesserati FSGC era vietato fare scommesse anche su quei campionati io ho smesso di scommettere e di utilizzare il conto”* (aff. 1171).

La predetta dichiarazione auto-accusatoria rilasciata dal signor Muccini ha trovato altresì riscontro nelle dichiarazioni rese:

- nell'audizione del 10 aprile 2018 dal signor Righi Luca, calciatore della società Folgore nella ss 2015-2016, il quale ha riferito: *“Ricordo che alcuni dei miei compagni scommettevano sulle partite della serie A della F.I.G.C., Champions League ed NBA. Tra questi ricordo in particolare Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Fabio Ceschi che portavano negli spogliatoi le ricevute delle scommesse e le commentavano. ... So che Muccini Manuel, mio ex compagno di squadra, scommetteva in quanto ho visto che mostrava le ricevute delle scommesse nello spogliatoio”* (aff. 1166 e ss);

- nell'audizione del giorno 8 giugno 2018 dal signor Aluigi Riccardo, calciatore della società Folgore, il quale ha riferito: *“So che Muccini Manuel e Montanari Simone scommettevano perché li ho sentiti parlare di scommesse. Posso dire che Montanari Simone era molto amico del mister Berardi Nicola e di Muratori Gabriele, so che si frequentavano assiduamente anche fuori dall'ambiente calcistico* (aff. 1259).

Il divieto di scommesse

L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita *“A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a*



riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.”

Dalla dichiarazione auto - accusatoria resa dallo stesso signor Muccini, che ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai signori Righi Luca e Aluigi Riccardo, risulta provato che lo stesso signor Muccini ha effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

Ai fini della determinazione della sanzione disciplinare da irrogarsi a carico del signor Muccini per le contestazioni ascrittegli, questa Commissione ritiene di dover dare giusto rilievo alla confessione utilmente resa dallo stesso in merito alle scommesse effettuate su gare del campionato italiano ed internazionale, ed al fatto che, con specifico riferimento agli atti alterativi della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015- 2016, non risulti dagli atti del presente procedimento che il signor Muccini avesse scommesso sulla gara de quo, a differenza di quanto fatto e provato a carico del signor Muratori Gabriele.

Stante quanto sopra codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina, e per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, irroga, la sanzione di anni 1 e mesi 6 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1° e, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione mesi 2 di squalifica ed € 200,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e quindi per complessivi **anni 1 e mesi 8 di squalifica ed € 1.200,00 di ammenda** a carico del tesserato signor **Muccini Manuel**.

6) Il signor Aluigi Riccardo, calciatore della società S.S. FOLGORE sin dal settore giovanile, è stato deferito dalla Procura Federale per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Aluigi Riccardo, questa Commissione, dall'esame degli atti del presente procedimento disciplinare, evidenzia:

- che lo stesso signor Aluigi Riccardo, nella propria audizione del giorno 8 giugno 2018, ha testualmente dichiarato: *“Con Righi Luca ho un ottimo rapporto. Oltre ad essere compagni di squadra nella Folgore sin dal settore giovanile, siamo vicini di casa e ci frequentiamo anche fuori dall'ambiente calcistico. Mi è capitato di fare delle scommesse su partite di calcio Serie A FIGC e di competizioni internazionali UEFA. Specifico che ho scommesso poche volte, non è un mio vizio*



quello di giocare in generale. L'ultima che ricordo l'ho fatta all'incirca nel 2016 se non sbaglio, comunque quando la società fece una riunione in Federazione dove si evidenziò che per i tesserati FSGC era vietato scommettere su tutte le partite ufficiali di calcio e comunicò questa circostanza a tutti noi calciatori. Da quel momento smisi di fare le sporadiche scommesse di cui ho detto. Non ho mai avuto un conto di gioco ma ho sempre giocato nelle ricevitorie non a San Marino, perché non si può fare, ma a Cerasolo. Non ho mai scommesso su partite del calcio sammarinese perché come ho detto non è mai stata mia abitudine né tanto meno sono esperto in questo campo (aff. 1259);

- che la predetta dichiarazione auto-accusatoria resa dal signor Aluigi, ha trovato altresì puntuale riscontro nella dichiarazione rilasciata dall'amico e compagno di squadra signor Righi Luca, il quale nella propria audizione del 10 aprile 2018 ha riferito: *“Ricordo che alcuni dei miei compagni scommettevano sulle partite della serie A della F.I.G.C., Champions League ed NBA. Tra questi ricordo in particolare Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Fabio Ceschi che portavano negli spogliatoi le ricevute delle scommesse e le commentavano. ... Sono a conoscenza del fatto che in due bar di San Marino, uno a Falciano denominato storicamente Don Camillo che ora ha cambiato nome, ed un altro a Borgo Maggiore che si chiama Time Off c'è la possibilità di aprire conti sulle piattaforme online di scommesse che gestiva Simone Montanari.”* (aff. 1166 e ss).

Il divieto di scommesse

L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita *“A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.”*

Dalla dichiarazione auto - accusatoria resa dallo stesso signor Aluigi, che trova altresì conferma nella dichiarazione resa dall'amico Righi Luca, risulta provato che lo stesso ha effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione di **mesi 6 di squalifica** ed **€ 400,00 di ammenda** per la violazione dell'art. 5, comma 1°, a carico del tesserato signor **Aluigi Riccardo**.

7) Il signor Gozi Gemino, calciatore della società Tre Penne nella s.s. 2015 – 2016, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina e per violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.



Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Gozi Gemino:

- per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali;
- per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 – s.s. 2015 – 2016;
- per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 – s.s. 2015 – 2016, con conseguente violazione dell’art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina;
- per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 – s.s. 2015 – 2016 e per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 – s.s. 2015 -2016, con conseguente violazione dell’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

La violazione dell’art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina

Il signor Gozi Gemino è stato deferito dalla Procura Federale per avere scommesso su partite ufficiali di calcio sammarinese ed internazionali con conseguente violazione dell’art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto di scommesse).

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Gozi Gemino, questa Commissione, dall’esame degli atti del presente procedimento disciplinare, evidenzia:

- che lo stesso signor Gozi Gemino, nella propria audizione del giorno 09 aprile 2018, ha testualmente riferito: *“Dichiaro che sono amico di Davide Vagnetti da anni e la sera nella quale doveva disputarsi la gara San Giovanni – Folgore del 9.3.2016, un’ora prima dell’inizio della stessa, lo stesso mi inviò un messaggio con il quale mi chiedeva di incontrarci subito per scommettere su una gara.*

Incontrai il Vagnetti circa venti minuti dopo a Dogana, in piazza, dove io prelevai cento euro al bancomat ed altrettanto fece Vagnetti per lo stesso importo.

Quando arrivai in piazza e prima di prelevare il denaro, il Vagnetti mi propose di scommettere sulla gara appena citata, dicendomi che la formazione della Folgore sarebbe stata molto rimaneggiata e pertanto la quota offerta era vantaggiosa perché spropositata rispetto alla capacità tecnica delle due squadre così come schierate; tanto anche perché la gara era ininfluyente ai fini della classifica.

Il Vagnetti non mi specificò chi gli avesse riferito le notizie che mi aveva appena dato, né io glielo chiesi nella fretta del momento.

Dopo il prelievo del denaro ho caricato la postepay e con la stessa ho ricaricato il conto bet365.com del quale ero e sono tuttora titolare.

Provai a scommettere € 200,00 sulla vittoria del San Giovanni, ma la scommessa mi fu accettata solo per un importo di circa la metà.



Dopo pochi minuti ho piazzato una seconda scommessa fino alla concorrenza di € 100,00 complessivi.

Ricordo che la quota pre gara sulla vittoria del San Giovanni era alta, se non ricordo male 1 a 12, e la prima scommessa mi è stata accettata con questa quotazione.

Quando ho fatto la seconda scommessa, quando la gara era iniziata da pochi minuti, la seconda scommessa mi è stata accettata con una quota più bassa di 1 a 9,5.

Per riscuotere il denaro della vincita delle scommesse fu necessario qualche giorno, in quanto dal conto bet 365.com doveti scaricare gli importi sulla postepay e, successivamente, prelevare dalla stessa un po' di denaro alla volta perché ci sono dei limiti al prelievo mensile.

*Quando avevo dato a Vagnetti solo parte della somma di circa € 1.000,00 frutto della vincita della prima scommessa, per la parte di sua spettanza, lo stesso mi ricontattò e mi propose di scommettere sulla gara **Juvenes Dogana – La Fiorita del 30.3.2016**, in quanto la formazione ospite avrebbe giocato in formazione rimaneggiata con riserve schierate al posto dei titolari, ragion per cui la vittoria era possibile nonostante il tasso tecnico inferiore della Juvenes rispetto a quello de La Fiorita, da valutarsi unitamente alla quota alta della vincita ed alla circostanza che la gara non aveva alcuna valenza ai fini della classifica.*

Anche questa volta scommisi € 200,00 totali, di cui la metà per me e l'altra metà per Vagnetti; in questo caso mi fu accettata una scommessa unica, se non ricordo male il giorno prima della gara. La vittoria della Juvenes, quando scommisi, era quotata 4 o 5 volte la puntata.

*... Specifico che io, oltre alle due gare che ho indicato, **ho scommesso unitamente al Vagnetti anche in altre occasioni presso agenzie di scommesse site in Rimini, o alla Match Point al Mixtere**; dico meglio non ricordo precisamente se abbiamo scommesso insieme o ne abbiamo solo parlato. **Preciso che con Vagnetti ho scommesso su gare delle competizioni Sammarinese soltanto nelle due occasioni di cui ho già detto.***

Nelle altre occasione le scommesse avevano ad oggetto gare di calcio di campionati di altre federazioni.

*Dichiaro spontaneamente che scommetto settimanalmente in maniera sistematica su gare di competizioni di calcio di altre federazioni, forse a volte anche sammarinesi nell'ambito di scommesse multiple, o tramite la piattaforma bet365.com o presso punti fissi a Rimini, segnatamente quelli che ho già citato; non ricordo se ho altri conti scommesse aperti, ma uso soltanto bet365.com. **Aggiungo che fino a poco tempo fa non sapevo che fosse vietato per noi tesserati F.S.G.C. scommettere e nessuno me lo aveva mai detto.**" (aff. 1134 e ss);*

- che la predetta dichiarazione auto-accusatoria resa dal signor Gozi, ha trovato altresì puntuale riscontro:



I) nella dichiarazione rilasciata dal signor Davide Vagnetti, tesserato all'epoca dei fatti per la AC VIRTUS 1964 ed amico del signor Gozi, il quale nella propria audizione del 31 agosto 2017 ha dichiarato: “ ... *Prima della partita del marzo 2016 Folgore – San Giovanni, un paio di ore prima dell'inizio della partita mi contattò Gabriele Muratori (all'epoca direttore sportivo della Folgore e che conosco da tempo in quanto abitiamo nella stessa zona ed ho giocato 3 anni per la Folgore) il quale mi chiese di andare al campo di Dogana perché mi doveva chiedere una cosa inerente al suo matrimonio. In tale occasione invece mi chiese se avevo un conto on line su bet365. Io gli risposi di no. Lui mi disse che la sera avrebbero giocato con tutte le riserve in quanto la partita era ininfluente ai fini della classifica e mi chiese se potevo piazzare una scommessa di 100 euro sulla vittoria del San Giovanni che era quotata a 13. A questo punto contattai un mio amico che aveva il conto bet365, tale Gemino Gozi (tesserato F.S.G.C. Futsal nel Tre Penne), al quale spiegai che la Folgore avrebbe giocato con formazione molto rimaneggiata; mi diede quindi la sua disponibilità e la scommessa per Muratori fu piazzata. Vinse 13 volte la quota. Preciso che anche io e Gozi piazzammo una scommessa sulla stessa partita puntando io una cifra attorno agli 80 euro per un totale di circa 200 euro. Io vinsi poco più di 1000 euro. I soldi li ritirò Gozi e mi diede la mia quota e quella da portare a Muratori, che effettivamente poi portai. In quell'occasione Muratori mi disse che la formazione della La Fiorita probabilmente sarebbe stata molto rimaneggiata anche per la partita con la Juvenes, che si sarebbe giocata di lì a poco e mi chiese se potevo piazzare una scommessa sempre di 100 euro anche su quella partita giocando la vittoria della Juvenes Dogana. All'epoca le quote non erano ancora state stabilite ma si presumeva che le quote sulla vittoria della Juvenes sarebbero state alte vista la classifica. Effettivamente la quota di questa scommessa fu di 4 / 5 volte la puntata. A questo punto io tornai da Gozi il quale piazzò, sempre tramite il suo conto bet365, una scommessa per Muratori ed una per me scommettendo circa 100 euro in totale. Preciso che io piazzai un'altra scommessa sempre di 100 euro e sempre con la stessa quota sulla vittoria della Juvenes tramite un mio amico, Dalibor Riccardi (all'epoca tesserato FSGC nella Virtus). I titolari dei conti mi hanno consegnato la vincita, io trattenni la cifra e diedi una quota a Muratori, un po' più bassa perché gli dissi che le quote sulla vittoria della Juvenes erano state inferiori. Voglio precisare che sia a Dalibor Riccardi sia a Gozi Gemino non avevo riferito che nella La Fiorita avrebbero giocato le riserve come mi aveva riferito Muratori.*

(aff. 370 e ss);

II) dall'esame dei dati ufficiali trasmessi dalla piattaforma di scommesse **Bet365.com** ed allegati al fascicolo del presente procedimento (aff. 1465 e ss), ove chiaramente emerge che il signor Gemino Gozi:

- con specifico riferimento alla gara San Giovanni– Folgore del 9 marzo 2016, ha scommesso sul



risultato della suddetta partita di calcio ed in particolare ha effettuato quattro scommesse singole sulla gara in oggetto, per un importo totale pari ad € 349,27;

- con specifico riferimento alla gara Juvenes Dogana – La Fiorita del 29 marzo 2016, ha scommesso sul risultato della suddetta partita di calcio ed in particolare ha effettuato quattro scommesse singole ed una multipla sulla gara in oggetto, per un importo totale pari ad € 378,00.

Il divieto di scommesse

L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita "A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA."

Dalla dichiarazione auto - accusatoria resa dallo stesso signor Gozi, che trova altresì riscontro nelle dichiarazioni rilasciate dall'amico Vagnetti Davide e dalle risultanze documentali di cui ai tabulati trasmessi dalla piattaforma di scommesse Bet365.com, risulta provato che lo stesso signor Gemino Gozi ha scommesso reiteratamente nel tempo su gare del campionato sammarinese ed internazionale, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina

Il signor Gozi Gemino è stato altresì deferito dalla Procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 – s.s. 2015 – 2016 e per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 – s.s. 2015 -2016, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Gozi Gemino, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del Reg. Disciplina, questa Commissione fa rinvio alle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione del 09 aprile 2018 dallo stesso signor Gozi (aff. 1134 e ss) ed in data 31 agosto 2017 dal signor Vagnetti Davide (aff. 370 ss), già sopra riportate, nonché alla dichiarazione resa sempre dal signor Vagnetti durante la propria audizione del 9 aprile 2018 ove lo stesso ha precisato: "Sulle scommesse che facevo sul calcio in generale mi è capitato di parlarne e di commentare le singole giocate con Gozi e un po' di più con Dalibor... **Specifico che a Gozi ed a Dalibor chiesi solo di scommettere per mio conto, non facendo riferimento a Muratori**" (aff. 1148).

Ad avviso della Procura Federale, dalla dichiarazione auto – accusatoria resa dal signor Gozi che ha trovato un puntuale riscontro nella dichiarazione a sua volta rilasciata dall'amico Vagnetti Davide, nonché dalle risultanze dei tabulati trasmessi dalla piattaforma di scommesse Bet365.com, risulta



provato che lo stesso era ben a conoscenza delle scommesse effettuate dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 – s.s. 2015 – 2016 e delle scommesse effettuate per interposta persona sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 – s.s. 2015 -2016.

Queste circostanze sono state dunque determinanti per portare al deferimento del signor Gozi per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, non avendo quest'ultimo informato senza indugio la Procura delle scommesse effettuate dal signor Vagnetti Davide.

L'omessa denuncia

Il secondo comma dell'art. 5 (Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia) testualmente recita “*I soggetti dell'ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuali al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC*”, con l'ulteriore conseguenza prevista dal comma 5° dello stesso articolo che stabilisce che “*Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad € 500=*”.

La ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia.

Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Dalle dichiarazioni rese dal signor Gozi e dal signor Vagnetti, nonché dall'esame dei tabulati trasmessi dalla piattaforma di scommesse Bet365.com, risulta provato che lo stesso era ben a conoscenza delle scommesse effettuate dall'amico Vagnetti Davide e pertanto, non avendo denunciato il fatto alla Procura Federale, deve rispondere del proprio comportamento omissivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per



l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione anni 1 di squalifica ed € 650,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e la sanzione, in continuazione con l'illecito disciplinare più grave, di mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2° e così per un totale di complessivi di **anni 1, mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 800,00 ammenda**, a carico del tesserato signor **Gozi Gemino**.

8) Il signor Vagnetti Davide, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964, è stato deferito dalla Procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Muratori Gabriele sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 – s.s. 2015 – 2016, e per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Dalibor Riccardi, Gemino Gozi e Muratori Gabriele, quest'ultimo per interposta persona, sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.03.2016 – s.s. 2015 – 2016, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Vagnetti Davide, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del Reg. Disciplina, questa Commissione, dall'esame degli atti del presente procedimento disciplinare, evidenzia che lo stesso signor Vagnetti Davide:

- nella propria audizione del giorno 31 agosto 2017, ha testualmente dichiarato: “ ... *Prima della partita del marzo 2016 Folgore – San Giovanni, un paio di ore prima dell'inizio della partita mi contattò Gabriele Muratori (all'epoca direttore sportivo della Folgore e che conosco da tempo in quanto abitiamo nella stessa zona ed ho giocato 3 anni per la Folgore) il quale mi chiese di andare al campo di Dogana perché mi doveva chiedere una cosa inerente al suo matrimonio. In tale occasione invece mi chiese se avevo un conto on line su bet365. Io gli risposi di no. Lui mi disse che la sera avrebbero giocato con tutte le riserve in quanto la partita era ininfluente ai fini della classifica e mi chiese se potevo piazzare una scommessa di 100 euro sulla vittoria del San Giovanni che era quotata a 13. A questo punto contattai un mio amico che aveva il conto bet365, tale Gemino Gozi (tesserato F.S.G.C. Futsal nel Tre Penne), al quale spiegai che la Folgore avrebbe giocato con formazione molto rimaneggiata; mi diede quindi la sua disponibilità e la scommessa per Muratori fu piazzata. Vinse 13 volte la quota. Preciso che anche io e Gozi piazzammo una scommessa sulla stessa partita puntando io una cifra attorno agli 80 euro per un totale di circa 200 euro. Io vinsi poco più di 1000 euro. I soldi li ritirò Gozi e mi diede la mia quota e quella da portare a Muratori, che effettivamente poi portai. In quell'occasione Muratori mi disse che la formazione della La Fiorita probabilmente sarebbe stata molto rimaneggiata anche per la partita con la Juvenes, che si sarebbe giocata di lì a poco e mi chiese se potevo piazzare una scommessa sempre di 100 euro anche su*



quella partita giocando la vittoria della Juvenes Dogana. All'epoca le quote non erano ancora state stabilite ma si presumeva che le quote sulla vittoria della Juvenes sarebbero state alte vista la classifica. Effettivamente la quota di questa scommessa fu di 4 / 5 volte la puntata. A questo punto io tornai da Gozi il quale piazzò, sempre tramite il suo conto bet365, una scommessa per Muratori ed una per me scommettendo circa 100 euro in totale. Preciso che io piazzai un'altra scommessa sempre di 100 euro e sempre con la stessa quota sulla vittoria della Juvenes tramite un mio amico, Dalibor Riccardi (all'epoca tesserato FSGC nella Virtus). I titolari dei conti mi hanno consegnato la vincita, io trattenni la cifra e diedi una quota a Muratori, un po' più bassa perché gli dissi che le quote sulla vittoria della Juvenes erano state inferiori. Voglio precisare che sia a Dalibor Riccardi sia a Gozi Gemino non avevo riferito che nella La Fiorita avrebbero giocato le riserve come mi aveva riferito Muratori. (aff. 370 e ss);

- e nell'audizione del 9 aprile 2018 ha precisato: *“Ritengo che il Muratori si sia rivolto a me per la scommessa sulla gara San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 perché sapeva che a me piaceva scommettere, circostanza della quale io non avevo mai fatto mistero nello spogliatoio della Folgore, squadra nella quale ho militato per circa tre anni.*

Fu il Muratori a dirmi che la gara era quotata soltanto sulla piattaforma bet365.com; a quella data non sapevo nemmeno che le gare delle competizioni Sammarinesi fossero quotate sulle piattaforme online.

Sulle scommesse che facevo sul calcio in generale mi è capitato di parlarne e di commentare le singole giocate con Gozi e un po' di più con Dalibor. ... Specifico che a Gozi ed a Dalibor chiesi solo di scommettere per mio conto, non facendo riferimento a Muratori.” (aff. 1147 e ss);

- che la predetta dichiarazione auto-accusatoria resa dal signor Vagnetti, ha trovato altresì puntuale riscontro:

I) nella dichiarazione rilasciata dall'amico e compagno di scommesse signor Gozi Gemino, il quale nella propria audizione del 09 aprile 2018 ha riferito: *“Dichiaro che sono amico di Davide Vagnetti da anni e la sera nella quale doveva disputarsi la gara San Giovanni – Folgore del 9.3.2016, un'ora prima dell'inizio della stessa, lo stesso mi inviò un messaggio con il quale mi chiedeva di incontrarci subito per scommettere su una gara.*

Incontrai il Vagnetti circa venti minuti dopo a Dogana, in piazza, dove io prelevai cento euro al bancomat ed altrettanto fece Vagnetti per lo stesso importo.

Quando arrivai in piazza e prima di prelevare il denaro, il Vagnetti mi propose di scommettere sulla gara appena citata, dicendomi che la formazione della Folgore sarebbe stata molto rimaneggiata e pertanto la quota offerta era vantaggiosa perché spropositata rispetto alla capacità tecnica delle due squadre così come schierate; tanto anche perché la gara era ininfluyente ai fini della classifica.



Il Vagnetti non mi specificò chi gli avesse riferito le notizie che mi aveva appena dato, né io glielo chiesi nella fretta del momento.

*Dopo il prelievo del denaro ho caricato la postepay e con la stessa ho **ricaricato il conto bet365.com del quale ero e sono tuttora titolare.***

Provai a scommettere € 200,00 sulla vittoria del San Giovanni, ma la scommessa mi fu accettata solo per un importo di circa la metà.

Dopo pochi minuti ho piazzato una seconda scommessa fino alla concorrenza di € 100,00 complessivi.

Ricordo che la quota pre gara sulla vittoria del San Giovanni era alta, se non ricordo male 1 a 12, e la prima scommessa mi è stata accettata con questa quotazione.

Quando ho fatto la seconda scommessa, quando la gara era iniziata da pochi minuti, la seconda scommessa mi è stata accettata con una quota più bassa di 1 a 9,5.

Per riscuotere il denaro della vincita delle scommesse fu necessario qualche giorno, in quanto dal conto bet 365.com doveti scaricare gli importi sulla postepay e, successivamente, prelevare dalla stessa un po' di denaro alla volta perché ci sono dei limiti al prelievo mensile.

*Quando avevo dato a Vagnetti solo parte della somma di circa € 1.000,00 frutto della vincita della prima scommessa, per la parte di sua spettanza, **lo stesso mi ricontattò e mi propose di scommettere sulla gara Juvenes Dogana – La Fiorita del 30.3.2016**, in quanto la formazione ospite avrebbe giocato in formazione rimaneggiata con riserve schierate al posto dei titolari, ragion per cui la vittoria era possibile nonostante il tasso tecnico inferiore della Juvenes rispetto a quello de La Fiorita, da valutarsi unitamente alla quota alta della vincita ed alla circostanza che la gara non aveva alcuna valenza ai fini della classifica.*

***Anche questa svolta scommisi € 200,00 totali, di cui la metà per me e l'altra metà per Vagnetti;** in questo caso mi fu accettata una scommessa unica, se non ricordo male il giorno prima della gara. La vittoria della Juvenes, quando scommisi, era quotata 4 o 5 volte la puntata.*

*... Specifico che io, oltre alle due gare che ho indicato, **ho scommesso unitamente al Vagnetti anche in altre occasioni presso agenzie di scommesse site in Rimini, o alla Match Point al Mixtere;** dico meglio non ricordo precisamente se abbiamo scommesso insieme o ne abbiamo solo parlato. **Preciso che con Vagnetti ho scommesso su gare delle competizioni Sammarinese soltanto nelle due occasioni di cui ho già detto.***

Nelle altre occasione le scommesse avevano ad oggetto gare di calcio di campionati di altre federazioni." (aff. 1134 e ss);

II) nella dichiarazione rilasciata dall'amico e compagno di scommesse signor Riccardi Dalibor, il quale nella propria audizione del 09 aprile 2018 ha riferito: *"In merito alla partita Juvenes - La Fiorita*



del 30.03.2016 il mio amico fraterno, DAVIDE VAGNETTI, mi chiese se avessi i soldi sul mio conto bet365.com per poter piazzare una scommessa per lui. Non ricordo se mi chiese di giocare 50 o 100 euro, comunque non di più. Siccome avevo sul conto la somma precisa, Vagnetti mi consegnò il contante. Non ricordo se ho dato al Vagnetti le mie credenziali per scommettere o se l'ho fatta io per lui ma credo di avergli dato le mie credenziali perché non ricordo altro. Non ricordo se Vagnetti mi ha informato che la partita in questione fosse Juvenes – La Fiorita del 30.03.2016, ma non posso escluderlo visto i rapporti fra noi. In seguito alla vincita ricordo di avergli consegnato la vincita in contanti, circa 300/400 euro. Ci tengo a precisare che io non ho preso un euro da questa scommessa. Non ricordo se fosse la prima volta che Vagnetti mi chiedeva di scommettere per lui. Forse è successo altre volte ma non ricordo. (aff. 1140);

III) dall'esame dei dati ufficiali trasmessi dalla piattaforma di scommesse **Bet365.com** ed allegati al fascicolo del presente procedimento (aff. 1465 e ss), ove chiaramente emerge:

- che il signor Gozi Gemino ha scommesso sulle gare San Giovanni – Folgore del 9 marzo 2016 e Juvenes Dogana – La Fiorita del 30 marzo 2016;
- che il signor Riccardi Dalibor ha scommesso sul risultato della gara Fiorentina – Cailungo del 30 marzo 2016, Murata – Domagnano del 30.3.2016 e Juvenes Dogana – Società Sportiva La Fiorita del 30.3.2016 (aff. 1465 e ss).

Ad avviso della Procura Federale, dalla dichiarazione auto – accusatoria resa dal signor Vagnetti che ha trovato un puntuale riscontro nella dichiarazione a sua volta rilasciata dagli amici e compagni di scommesse signori Gozi Gemino e Riccardi Dalibor, nonché dalle risultanze dei tabulati trasmessi dalla piattaforma di scommesse Bet365.com, risulta provato che lo stesso signor Vagnetti era ben a conoscenza delle scommesse effettuate dal signor Muratori Gabriele, Gozi Gemino e Riccardi Dalibor sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 – s.s. 2015 – 2016 e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.03.2016 – s.s. 2015 – 2016.

Queste circostanze sono state dunque determinanti per portare al deferimento del signor Vagnetti Davide per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, non avendo quest'ultimo informato senza indugio la Procura delle scommesse effettuate dai signori Gozi Gemino, Riccardi Dalibor e Muratori Gabriele.

L'omessa denuncia

Il secondo comma dell'art. 5 (Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia) testualmente recita “*I soggetti dell'ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuali al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC*”, con



l'ulteriore conseguenza prevista dal comma 5° dello stesso articolo che stabilisce che *“Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad € 500=”*.

La ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia.

Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Dalle dichiarazioni rese dallo stesso signor Vagnetti e dai signori Gozi e Riccardi, nonché dall'esame dei tabulati trasmessi dalla piattaforma di scommesse Bet365.com, risulta provato che lo stesso era ben a conoscenza delle scommesse effettuate dai signori Gozi Gemino, Riccardi Dalibor e Muratori Gabriele e pertanto, non avendo denunciato il fatto alla Procura Federale, deve rispondere del proprio comportamento omissivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Ai fini della determinazione della sanzione disciplinare da irrogarsi a carico del signor Vagnetti, questa Commissione non può però non tenere conto del fatto che le condotte omissive contestate nell'ambito del presente procedimento disciplinare, erano state spontaneamente confessate da quest'ultimo già durante le audizioni rese nel procedimento disciplinare n. 1 del 2017, ove il signor Vagnetti, tenuto conto dell'ampia collaborazione prestata ai fini delle indagini, è stato già sanzionato, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), con la sanzione di mesi 5 e giorni 15 di squalifica ed € 100,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 3°, la sanzione, in continuazione con l'illecito disciplinare più grave, di mesi 3 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e la sanzione, in continuazione con gli altri illeciti disciplinari, di mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°, e per complessivi mesi 10 di squalifica ed € 400,00.

Stante quanto sopra codesta Commissione, stabilisce che la sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte omissive contestate nel presente procedimento disciplinare n. 4 del 2017 e pertanto nell'**accogliere il deferimento** della Procura Federale della FSGC nei confronti del signor Vagnetti Davide, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964, accertate le responsabilità per le violazioni



ascritte di cui all'**art. 5, comma 2°** Reg. Disciplina, non applica alcuna sanzione aggiuntiva rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018.

9) Il signor Riccardi Dalibor, all'epoca dei fatti tesserato per la società Virtus A.C. 1964, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina e per violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Riccardi Dalibor:

- per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, nonché sulle gare organizzate dalla F.S.G.C. Fiorentino - Cailungo del 30.3.2016 e Murata - Domagnano del 30.3.2016, nonché sulla gara di Coppa Titano Juvenes - La Fiorita del 30.03.2016 - s.s. 2015 - 2016, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina;

- per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes - La Fiorita del 30.3.2016 - s.s. 2015 - 2016, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina

Il signor Riccardi Dalibor è stato deferito dalla Procura Federale per avere scommesso su partite ufficiali di calcio sammarinese ed internazionali con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto di scommesse).

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Riccardi Dalibor, questa Commissione, dall'esame degli atti del presente procedimento disciplinare, evidenzia:

- che lo stesso signor Riccardi Dalibor, nella propria audizione del giorno 09 aprile 2018, ha testualmente dichiarato: *"Ho un conto online di bet365.com. aperto da circa 4/5 anni che non utilizzo più dal dicembre 2016, in quanto sono diventato consigliere della Repubblica, e dunque incompatibile legislativamente con la suddetta carica. Prima di smettere di usarlo, sporadicamente scommettevo sul calcio – ma non quello sammarinese – e su altri sport (basket e tennis). Avevo, inoltre, un conto online BWIN che utilizzavo per comparare le quote sul basket e tennis, che chiudevo in seguito al caso calcio scommesse, circa ad aprile 2017."* (aff. 1140);

- che dall'esame dei dati ufficiali trasmessi dalla piattaforma di scommesse **Bet365.com** ed allegati al fascicolo del presente procedimento (aff. 1466), emerge chiaramente che il signor Riccardi Dalibor ha scommesso sul risultato della gara Fiorentino – Cailungo del 30 marzo 2016, Murata – Domagnano del 30.3.2016 e Juvenes Dogana – Società Sportiva La Fiorita del 30.3.2016.

Il divieto di scommesse



L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita "A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA."

Dalla dichiarazione auto - accusatoria resa dallo stesso signor Riccardi nonché dalle risultanze documentali di cui ai tabulati trasmessi dalla piattaforma di scommesse Bet365.com, risulta provato che lo stesso signor Riccardi Dalibor ha scommesso reiteratamente nel tempo su gare del campionato sammarinese ed internazionale, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina

Il signor Riccardi Dalibor è stato altresì deferito dalla Procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes - La Fiorita del 30.3.2016 - s.s. 2015 – 2016, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Riccardi Dalibor, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del Reg. Disciplina, questa Commissione rileva:

- che è lo stesso signor Riccardi che nella propria audizione del 9 aprile 2018 ha rilasciato la seguente dichiarazione: ***"In merito alla partita Juvenes - La Fiorita del 30.03.2016 il mio amico fraterno, DAVIDE VAGNETTI, mi chiese se avessi i soldi sul mio conto bet365.com per poter piazzare una scommessa per lui. Non ricordo se mi chiese di giocare 50 o 100 euro, comunque non di più. Siccome avevo sul conto la somma precisa, Vagnetti mi consegnò il contante. Non ricordo se ho dato al Vagnetti le mie credenziali per scommettere o se l'ho fatta io per lui ma credo di avergli dato le mie credenziali perché non ricordo altro. Non ricordo se Vagnetti mi ha informato che la partita in questione fosse Juvenes – La Fiorita del 30.03.2016, ma non posso escluderlo visto i rapporti fra noi. In seguito alla vincita ricordo di avergli consegnato la vincita in contanti, circa 300/400 euro. Ci tengo a precisare che io non ho preso un euro da questa scommessa.***

Non ricordo se fosse la prima volta che Vagnetti mi chiedeva di scommettere per lui. Forse è successo altre volte ma non ricordo. (aff. 1140); e

- che la predetta dichiarazione auto-accusatoria resa dal signor Riccardi ha trovato altresì puntuale riscontro in quanto dichiarato dall'amico "fraterno" signor Vagnetti Davide, il quale nell'audizione del 31 agosto 2017 ha dichiarato: ***"Nel corso della stagione 2015-2016 ho scommesso sulle partite di Coppa Titano Folgore – San Giovanni e Juvenes – Fiorita ... In quell'occasione Muratori mi disse che la formazione della La Fiorita probabilmente sarebbe stata molto rimaneggiata anche per la partita con la Juvenes, che si sarebbe giocata di lì a poco e mi chiese se potevo piazzare una***



scommessa sempre di 100 euro anche su quella partita giocando la vittoria della Juvenes Dogana. All'epoca le quote non erano ancora state stabilite ma si presumeva che le quote sulla vittoria della Juvenes sarebbero state alte vista la classifica. Effettivamente la quota di questa scommessa fu di 4 / 5 volte la puntata. A questo punto io tornai da Gozi il quale piazzò, sempre tramite il suo conto bet365, una scommessa per Muratori ed una per me scommettendo circa 100 euro in totale. **Preciso che io piazzai un'altra scommessa sempre di 100 euro e sempre con la stessa quota sulla vittoria della Juvenes tramite un mio amico, Dalibor Riccardi (all'epoca tesserato FSGC nella Virtus). I titolari dei conti mi hanno consegnato la vincita, io trattenni la cifra e diedi una quota a Muratori, un po' più bassa perché gli dissi che le quote sulla vittoria della Juvenes erano state inferiori. Voglio precisare che sia a Dalibor Riccardi sia a Gozi Gemino non avevo riferito che nella La Fiorita avrebbero giocato le riserve come mi aveva riferito Muratori.** (aff. 370 e ss) e nell'audizione del 9 aprile 2018 ha ulteriormente precisato: **"Sulle scommesse che facevo sul calcio in generale mi è capitato di parlarne e di commentare le singole giocate con Gozi e un po' di più con Dalibor ... Specifico che a Gozi ed a Dalibor chiesi solo di scommettere per mio conto, non facendo riferimento a Muratori"** (aff. 1148).

Ad avviso della Procura Federale, dalla dichiarazione auto – accusatoria resa dal signor Riccardi che ha trovato un puntuale riscontro nella dichiarazione a sua volta rilasciata dall'amico Vagnetti Davide, nonché dalle risultanze dei tabulati trasmessi dalla piattaforma di scommesse Bet365.com, risulta provato che lo stesso era ben a conoscenza delle scommesse effettuate per interposta persona dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes - La Fiorita del 30.3.2016 - s.s. 2015 – 2016.

Queste circostanze sono state dunque determinanti per portare al deferimento del signor Riccardi per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, non avendo quest'ultimo informato senza indugio la Procura delle scommesse effettuate per interposta persona dal signor Vagnetti Davide.

L'omessa denuncia

Il secondo comma dell'art. 5 (Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia) testualmente recita **"I soggetti dell'ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuali al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC"**, con l'ulteriore conseguenza prevista dal comma 5° dello stesso articolo che stabilisce che **"Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad €. 500= "**.



La ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia. Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Dalla dichiarazione resa dal signor Riccardi, confermata dalla dichiarazione resa dall'amico Vagnetti Davide, nonché dall'esame dei tabulati trasmessi dalla piattaforma di scommesse Bet365.com, risulta provato che lo stesso signor Riccardi era ben a conoscenza delle scommesse effettuate per interposta persona dall'amico Vagnetti Davide e pertanto, non avendo denunciato il fatto alla Procura Federale, deve rispondere del proprio comportamento omissivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione anni 1 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e la sanzione, in continuazione con l'illecito disciplinare più grave, di mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2° e così per un totale di complessivi di **anni 1, mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 1.150,00 ammenda**, a carico del tesserato signor **Riccardi Dalibor**.

10) Il signor Aruci Armando, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964 ed attualmente non tesserato, è stato deferito dalla Procura Federale per rispondere della violazione dell'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina e della violazione dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Aruci Armando:

- per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 – s.s. 2015 – 2016 e la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 – s.s. 2016 – 2017, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3°, Reg. Disciplina;
- per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano



Juvenes – Folgore del 14.3.2017 – s.s. 2016 – 2017, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 6, comma 3°, del Reg. Disciplina

La Procura Federale ha deferito il signor Aruci Armando, contestandogli la violazione dell'art. 6, comma 3° del Reg. Disciplina, sul presupposto che lo stesso signor Aruci fosse venuto a conoscenza degli atti posti in essere dai signori Muratori Gabriele e Muccini Manuel finalizzati all'alterazione della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 e del tentativo di alterazione del risultato, da parte del signor Cuttone Alessandro, della gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 e di non aver quindi informato, senza indugio, la stessa Procura Federale.

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Aruci Armando, questa Commissione, dall'esame degli atti del presente procedimento disciplinare, evidenzia che lo stesso signor Aruci Armando:

nella propria audizione del giorno 25 luglio 2017, ha testualmente dichiarato:

- ***“Riferisco inoltre di essere a conoscenza che la partita dello scorso anno Folgore – San Giovanni è stata sicuramente alterata. Muratori mi riferì personalmente che la partita era in parità e che chiese a Muccini Manuel (difensore della Folgore) di provocare un rigore a favore del San Giovanni, cosa che poi avvenne e il San Giovanni vinse poi la partita. ... Ricordo che durante uno di questi pranzi Muratori Gabriele mi riferì che, in merito alla predetta partita Folgore – San Giovanni finita 2-4, fu ascoltato, non so da quale autorità, il giocatore della Folgore Della Valle Achille. Ricordo altresì che Muratori mi disse che era un bene che era stato sentito lui e non un ragazzino che avrebbe inevitabilmente ammesso il risultato combinato della suddetta partita”*** (aff. 225 e ss);

- ***“Ricordo che Cuttone a questo punto disse che doveva andare ad incontrare di lì a poco quelli della Folgore per combinare il risultato della partita che si sarebbe dovuta giocare il giorno successivo contro la Juvenes.***

... Giovedì mattina, ovvero il 16/03/2017, ho contattato telefonicamente il signor Simone Montanari e verso mezzogiorno si è presentato in ufficio da me ... Secondo Montanari era stato Cuttone, con le sue giocate pre gara, a determinare il ribasso della quota assegnata alla vittoria del San Giovanni, ciò alla luce del fatto che il giorno prima Cuttone aveva perso 2.000 euro scommettendo sulla partita Juvenes – Folgore. Da quanto ci aveva riferito Montanari, Cuttone aveva scommesso sulla vittoria della Juvenes ma aveva vinto la Folgore.

Nei giorni successivi mi sono visto sia con Giordani che con Cuttone in tempi diversi ed entrambi mi riferivano di non aver scommesso sulla partita Virtus – San Giovanni. Cuttone aveva precisato che aveva scommesso sulla partita Juvenes – Folgore del 14.3.2017 perdendo non 2000 euro bensì 500.



*Successivamente al clamore mediatico, Berardi Nicola (all'epoca dei fatti allenatore della Folgore) mi disse che Cuttone l'aveva avvicinato durante uno degli allenamenti proponendogli una combine per la partita del 14/03/17 Juvenes – Folgore. **Berardi riferì che non avrebbe partecipato alla combine. Inoltre mi riferì che durante la predetta partita Cuttone aveva chiesto a diversi giocatori della Folgore di far vincere la partita alla Juvenes in quanto lui aveva scommesso sulla vittoria di quest'ultima***” (aff. 220 e ss);

e nella propria audizione del giorno 8 novembre 2017 ha precisato:

*-“Con riferimento alla presunta alterazione della gara Juvenes – Folgore del 14/03/2017 oltre a quanto già dichiarato, ovvero che Cuttone, nel corso dell'incontro del 13/03/17, disse che doveva andare ad incontrare di lì a poco quelli della Folgore per combinare il risultato della partita che si sarebbe giocata il giorno successivo contro la Juvenes e che nel gruppo whatsapp “La vecchia Fonte” - di cui facevano parte oltre a me stesso, Alan Gasperoni (Presidente La Fiorita), Zanotti Paolo (dirigente La Fiorita), Andy Selva (giocatore La Fiorita ex capitano della nazionale), Muratori Gabriele (dirigente La Folgore), Berardi Nicola (all'epoca allenatore della Folgore), Bollini Gianluca (giocatore La Fiorita), Bonifazi Luca (all'epoca giocatore della Virtus), Berardi Marco (proprietario del ristorante La Fonte) e di cui non so se viene più utilizzato in quanto non sono più in possesso del mio cellulare essendo stato sequestrato dall'Autorità Giudiziaria ordinaria - il giorno stesso della partita Virtus – San Giovanni, non ricordo se poco prima della partita o poco dopo l'inizio, Alan Gasperoni, riferendosi alla predetta gara, scrisse un messaggio sul fatto che la partita era stata venduta. **A tale messaggio replicò Nicola Berardi dicendo che già qualcuno la sera prima se l'era presa in quel posto, riferendosi alla partita Juvenes – Folgore del 14/03/17; dico questo perché, oltre a quanto riferitomi da Cuttone lunedì 13/03/17 sulla sua intenzione di combinare il risultato della partita Juvenes – Folgore del giorno dopo; io risposi, dando per scontato che si riferisse a Juvenes – Folgore del 14/03/17 e pertanto a Cuttone, che anche quella sera qualcuno se la sarebbe presa in quel posto. Preciso che con questo messaggio che noi della Virtus ci saremmo giocati la partita con il San Giovanni perché in quel momento avevo già deciso e comunicato ai miei compagni che l'alterazione non sarebbe stata consumata per i motivi indicati nella mia precedente audizione. Ho avuto conferma in merito a Cuttone da Berardi Nicola successivamente, dopo il 15/03/17, in quanto quest'ultimo mi disse che Cuttone durante un allenamento prima della gara lo aveva avvicinato proponendo l'alterazione del risultato della partita Juvenes – Folgore del 14/03/17; Oltre a ciò aggiungo che Montanari, il 16/03/17, quando mi incontrai nel mio ufficio e io gli riferii dello sviluppo della possibile combine Virtus – San Giovanni, con riferimento alla gara Juvenes – Folgore del 14/03/17 mi disse che **era a conoscenza del fatto che Cuttone, scommettendo, aveva perso 2000 euro e che era stato uno stupido in quanto doveva scommettere non sulla propria vittoria*****



bensì sulla propria sconfitta. Negli incontri dei giorni successivi che ho avuto con Cuttone e Giordani, Cuttone mi ha confermato che era vero che aveva scommesso sulla partita Juvenes – Folgore del 14/03/17 ma che aveva perso solo 500 euro.

*Aggiungo inoltre che **Berardi Nicola mi ha riferito che Cuttone aveva proposto la combine a quelli della Folgore ma che quelli della Folgore avevano rifiutato vista l'esperienza della passata stagione, ovvero il coinvolgimento diretto di Berardi e di altri della Folgore nell'alterazione della partita Folgore – San Giovanni, e mi ha confermato che Cuttone aveva scommesso dei soldi sulla partita e che durante la partita Cuttone, mentre la Juvenes Dogana stava perdendo la partita, aveva avuto degli atteggiamenti di ira ingiustificati tutti causati dal fatto che stava perdendo dei soldi**” (aff. 353 e ss).*

Obbligo di denuncia

L'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina testualmente recita: *“I soggetti dell'ordinamento federale che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con chiunque abbia posto, o stia per porre, in essere taluni degli atti indicati ai commi che precedono, ovvero siano venuti a conoscenza in qualunque modo, che altri abbia posto o stia per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente mediante lettera raccomandata la Procura Federale della FSGC.”*

Al fine di ben comprendere quali sono le condotte che possono configurare l'obbligo di denuncia, i presupposti che debbono essere riscontrati per poter contestare la suddetta condotta omissiva, ed il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere la violazione, si riporta testualmente la Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (italiana), Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013, sul presupposto che la norma che va a prevedere e disciplinare nei due ordinamenti l'omessa denuncia è stata formulata in maniera pressoché analoga.

*“L'obbligo di denuncia ha come presupposto **“quello della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere, con la sola esenzione dei sospetti vaghi ed indeterminati; senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali”** (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013).*

“Un sospetto vago ed indeterminato non è quindi sufficiente per essere considerato come presupposto dell'obbligo di denuncia, bensì occorre un elemento specifico e determinabile.” (Diritto.it L'illecito sportivo e l'obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).



Dalle **dichiarazioni auto-accusatorie** rese in occasione delle audizioni del 25 luglio e 8 novembre 2017 dal signor Aruci Armando, che hanno trovato puntuale riscontro:

- nelle dichiarazioni rese da altri soggetti coinvolti a vario titolo nelle vicende riferite da signor Aruci (cfr. dichiarazioni rese dai signori Vagnetti (aff. 370 e ss), Gozi (aff. 1134 e ss), Pierini (aff. 1144), Berardi (aff. 1191) a cui ci si richiama);

- nonché nel referto di gara e nelle distinte delle squadre (aff. 249 e ss) dai quali si evince che, con specifico riferimento alla partita San Giovanni - Folgore del 9 marzo 2016, il signor Muccini ha commesso al 37° minuto del secondo tempo, sul risultato di pareggio 2-2, il fallo da rigore che, trasformato, ha portato alla sconfitta della propria squadra e che il signor Muratori si trovava in panchina, quale dirigente accompagnatore;

- nonché nei tabulati relativi alla piattaforma di scommesse Bet365.com (aff. 1465 e ss);

risulta provato che lo stesso era venuto a conoscenza in maniera circostanziata degli atti posti in essere dai signori Muratori Gabriele e Muccini Manuel finalizzati all'alterazione della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 e del tentativo di alterazione del risultato, da parte del signor Cuttone Alessandro, della gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017, con conseguente obbligo, disciplinarmente sanzionato, in capo allo stesso di darne immediata comunicazione alla Procura Federale.

La violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Aruci Armando, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del Reg. Disciplina, questa Commissione, dall'esame degli atti del presente procedimento disciplinare, evidenzia che lo stesso signor Aruci Armando:

nella propria audizione del giorno 25 luglio 2017, ha testualmente dichiarato: *“Ricordo che Cuttone a questo punto disse che doveva andare ad incontrare di lì a poco quelli della Folgore per combinare il risultato della partita che si sarebbe dovuta giocare il giorno successivo contro la Juvenes.*

... Giovedì mattina, ovvero il 16/03/2017, ho contattato telefonicamente il signor Simone Montanari e verso mezzogiorno si è presentato in ufficio da me ... Secondo Montanari era stato Cuttone, con le sue giocate pre gara, a determinare il ribasso della quota assegnata alla vittoria del San Giovanni, ciò alla luce del fatto che il giorno prima Cuttone aveva perso 2.000 euro scommettendo sulla partita Juvenes – Folgore. Da quanto ci aveva riferito Montanari, Cuttone aveva scommesso sulla vittoria della Juvenes ma aveva vinto la Folgore.

Nei giorni successivi mi sono visto sia con Giordani che con Cuttone in tempi diversi ed entrambi mi riferivano di non aver scommesso sulla partita Virtus – San Giovanni. Cuttone aveva precisato che aveva scommesso sulla partita Juvenes – Folgore del 14.3.2017 perdendo non 2000 euro bensì 500.



*Successivamente al clamore mediatico, Berardi Nicola (all'epoca dei fatti allenatore della Folgore) mi disse che Cuttone l'aveva avvicinato durante uno degli allenamenti proponendogli una combine per la partita del 14/03/17 Juvenes – Folgore. **Berardi riferì che non avrebbe partecipato alla combine. Inoltre mi riferì che durante la predetta partita Cuttone aveva chiesto a diversi giocatori della Folgore di far vincere la partita alla Juvenes in quanto lui aveva scommesso sulla vittoria di quest'ultima***” (aff. 220 e ss);

e nella propria audizione del giorno 8 novembre 2017 ha precisato:

*-“Con riferimento alla presunta alterazione della gara Juvenes – Folgore del 14/03/2017 oltre a quanto già dichiarato, ovvero che Cuttone, nel corso dell'incontro del 13/03/17, disse che doveva andare ad incontrare di lì a poco quelli della Folgore per combinare il risultato della partita che si sarebbe giocata il giorno successivo contro la Juvenes e che nel gruppo whatsapp “La vecchia Fonte” - di cui facevano parte oltre a me stesso, Alan Gasperoni (Presidente La Fiorita), Zanotti Paolo (dirigente La Fiorita), Andy Selva (giocatore La Fiorita ex capitano della nazionale), Muratori Gabriele (dirigente La Folgore), Berardi Nicola (all'epoca allenatore della Folgore), Bollini Gianluca (giocatore La Fiorita), Bonifazi Luca (all'epoca giocatore della Virtus), Berardi Marco (proprietario del ristorante La Fonte) e di cui non so se viene più utilizzato in quanto non sono più in possesso del mio cellulare essendo stato sequestrato dall'Autorità Giudiziaria ordinaria - il giorno stesso della partita Virtus – San Giovanni, non ricordo se poco prima della partita o poco dopo l'inizio, Alan Gasperoni, riferendosi alla predetta gara, scrisse un messaggio sul fatto che la partita era stata venduta. **A tale messaggio replicò Nicola Berardi dicendo che già qualcuno la sera prima se l'era presa in quel posto, riferendosi alla partita Juvenes – Folgore del 14/03/17; dico questo perché, oltre a quanto riferitomi da Cuttone lunedì 13/03/17 sulla sua intenzione di combinare il risultato della partita Juvenes – Folgore del giorno dopo; io risposi, dando per scontato che si riferisse a Juvenes – Folgore del 14/03/17 e pertanto a Cuttone, che anche quella sera qualcuno se la sarebbe presa in quel posto. Preciso che con questo messaggio che noi della Virtus ci saremmo giocati la partita con il San Giovanni perché in quel momento avevo già deciso e comunicato ai miei compagni che l'alterazione non sarebbe stata consumata per i motivi indicati nella mia precedente audizione. Ho avuto conferma in merito a Cuttone da Berardi Nicola successivamente, dopo il 15/03/17, in quanto quest'ultimo mi disse che Cuttone durante un allenamento prima della gara lo aveva avvicinato proponendo l'alterazione del risultato della partita Juvenes – Folgore del 14/03/17; Oltre a ciò aggiungo che Montanari, il 16/03/17, quando mi incontrai nel mio ufficio e io gli riferii dello sviluppo della possibile combine Virtus – San Giovanni, con riferimento alla gara Juvenes – Folgore del 14/03/17 mi disse che **era a conoscenza del fatto che Cuttone, scommettendo, aveva perso 2000 euro e che era stato uno stupido in quanto doveva scommettere non sulla propria vittoria*****



bensì sulla propria sconfitta. Negli incontri dei giorni successivi che ho avuto con Cuttone e Giordani, Cuttone mi ha confermato che era vero che aveva scommesso sulla partita Juvenes – Folgore del 14/03/17 ma che aveva perso solo 500 euro.

*Aggiungo inoltre che **Berardi Nicola mi ha riferito che Cuttone aveva proposto la combine a quelli della Folgore ma che quelli della Folgore avevano rifiutato vista l'esperienza della passata stagione, ovvero il coinvolgimento diretto di Berardi e di altri della Folgore nell'alterazione della partita Folgore – San Giovanni, e mi ha confermato che Cuttone aveva scommesso dei soldi sulla partita e che durante la partita Cuttone, mentre la Juvenes Dogana stava perdendo la partita, aveva avuto degli atteggiamenti di ira ingiustificati tutti causati dal fatto che stava perdendo dei soldi***” (aff. 353 e ss).

Ad avviso della Procura Federale, dalla dichiarazione auto – accusatoria resa dal signor Aruci, risulta provato che lo stesso era ben a conoscenza delle scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017.

Queste circostanze sono state dunque determinanti per portare al deferimento del signor Aruci Armando per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, non avendo quest'ultimo informato senza indugio la Procura delle scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro.

L'omessa denuncia

Il secondo comma dell'art. 5 (Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia) testualmente recita “*I soggetti dell'ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuali al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC*”, con l'ulteriore conseguenza prevista dal comma 5° dello stesso articolo che stabilisce che “*Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad € 500=*”.

La ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia. Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.



In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Dalle dichiarazioni auto accusatorie rese dallo stesso signor Aruci, risulta provato che lo stesso era ben a conoscenza delle scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro e pertanto, non avendo denunciato il fatto alla Procura Federale, deve rispondere del proprio comportamento omissivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Accertate le responsabilità ascritte al signor Aruci Armando, ai sensi dell'art. 6, comma 3° e dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, di cui all'atto di deferimento della Procura Federale del 27 agosto 2018, questa Commissione, al fine di determinare la sanzione disciplinare da irrogare a carico del signor Aruci, ritiene di dover sottolineare ed evidenziare che il ruolo del signor Aruci anche nell'ambito di questo procedimento disciplinare n. 4 del 2017 è stato di fondamentale importanza (così come del resto lo era già stato nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017) per fare luce e chiarezza su queste pagine non troppo edificanti del calcio sammarinese.

Le dichiarazioni rese dal signor Aruci in maniera estremamente precisa e circostanziata, che hanno trovato puntuale riscontro e conferma nelle dichiarazioni rese dagli altri protagonisti delle vicende di cui si discute nonché nella documentazione agli atti del presente procedimento disciplinare, ben giustificano l'applicazione di una sanzione disciplinare a carico del signor Aruci ben al di sotto di quello che il legislatore federale ha stabilito quale minimo edittale, sussistendo i presupposti di cui all'**art. 32** Reg. Disciplina (*Collaborazione degli incolpati*).

A nulla rileva, ad avviso di questa Commissione, il fatto che il signor Aruci nel corso della sua ultima audizione del 10 aprile 2018, alle domande della Procura Federale abbia preferito rispondere di non ricordare più niente di quanto gli veniva chiesto, non avendo questa circostanza nessuna incidenza sul piano probatorio in merito alle dichiarazioni precedentemente rese, che mantengono tutta la loro forza e rilevanza.

Il signor Aruci nel corso della propria audizione del 10 aprile 2018 non ha ritrattato quanto dichiarato in precedenza, ha più semplicemente detto di non ricordare più nulla sui fatti che gli venivano richiesti.

Stante quanto sopra, questa Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015- 2016) e la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017) ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione



sportiva 2016 – 2017), irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione di **mesi 3 di squalifica** a carico del tesserato signor **Aruci Armando** (all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società Virtus A.C. 1964 ed attualmente non tesserato) per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina.

Salvo quanto sopra indicato, nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, in relazione alla violazione di cui all'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte omissive contestate nel presente procedimento n. 4 del 2017.

La sanzione di cui al presente provvedimento dovrà essere scontata a decorrere dal giorno successivo allo scadere di eventuali sanzioni attualmente in corso di esecuzione della medesima natura.

11) Il signor Muratori Gabriele, all'epoca dei fatti tesserato per la società S.S. FOLGORE, è stato deferito dalla Procura Federale per rispondere della violazione dell'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina e della violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Muratori Gabriele:

- per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015- 2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro, e quindi per avere violato l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina (illecito sportivo);
- per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 – 2016 e per avere effettuato scommesse per interposta persona sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 - s.s. 2015 – 2016, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina F.S.G.C.;

La violazione dell'art. 6, comma 1°, del Reg. Disciplina

La Procura Federale, con proprio provvedimento del 27 agosto 2018, ha deferito il signor Muratori Gabriele contestandogli la violazione dell'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, sul presupposto che lo stesso signor Muratori, unitamente al signor Muccini Manuel, abbia posto in essere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015- 2016, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro.

Il deferimento del signor Muratori Gabriele, secondo la Procura Federale, troverebbe quindi fondamento nelle dichiarazioni rese:

- dal signor Aruci Armando, il quale nella propria audizione del 25 luglio 2017 ha testualmente dichiarato: **“Riferisco inoltre di essere a conoscenza che la partita dello scorso anno Folgore – San**



Giovanni è stata sicuramente alterata. Muratori mi riferì personalmente che la partita era in parità e che chiese a Muccini Manuel (difensore della Folgore) di provocare un rigore a favore del San Giovanni, cosa che poi avvenne e il San Giovanni vinse poi la partita. Ricordo che durante uno di questi pranzi Muratori Gabriele mi riferì che, in merito alla predetta partita Folgore – San Giovanni finita 2-4, fu ascoltato, non so da quale autorità, il giocatore della Folgore Della Valle Achille. Ricordo altresì che Muratori mi disse che era un bene che era stato sentito lui e non un ragazzino che avrebbe inevitabilmente ammesso il risultato combinato della suddetta partita” (aff. 225 e ss); nonché - dal signor Vagnetti Davide, il quale nella propria audizione del 31 agosto 2017 ha dichiarato: “Nel corso della stagione 2015-2016 ho scommesso sulle partite di Coppa Titano Folgore – San Giovanni e Juvenes – Fiorita. Precisamente ho scommesso sulle vittorie del San Giovanni e della Juvenes Dogana vincendo. **Prima della partita del marzo 2016 Folgore – San Giovanni, un paio di ore prima dell’inizio della partita mi contattò Gabriele Muratori (all’epoca direttore sportivo della Folgore e che conosco da tempo in quanto abitiamo nella stessa zona ed ho giocato 3 anni per la Folgore) il quale mi chiese di andare al campo di Dogana perché mi doveva chiedere una cosa inerente al suo matrimonio. In tale occasione invece mi chiese se avevo un conto on line su bet365. Io gli risposi di no. Lui mi disse che la sera avrebbero giocato con tutte le riserve in quanto la partita era ininfluente ai fini della classifica e mi chiese se potevo piazzare una scommessa di 100 euro sulla vittoria del San Giovanni che era quotata a 13. A questo punto contattai un mio amico che aveva il conto bet365, tale Gemino Gozi (tesserato F.S.G.C. Futsal nel Tre Penne), al quale spiegai che la Folgore avrebbe giocato con formazione molto rimaneggiata; mi diede quindi la sua disponibilità e la scommessa per Muratori fu piazzata. Vinse 13 volte la quota. Preciso che anche io e Gozi piazzammo una scommessa sulla stessa partita puntando io una cifra attorno agli 80 euro per un totale di circa 200 euro. Io vinsi poco più di 1000 euro. I soldi li ritirò Gozi e mi diede la mia quota e quella da portare a Muratori, che effettivamente poi portai.”** (aff. 370 e ss), per poi precisare durante la propria audizione del 9 aprile 2018: “Confermo integralmente il contenuto delle mie dichiarazioni di cui al verbale del 31.8.2017 dinanzi alla Procura Federale di cui mi viene data lettura. **Ritengo che il Muratori si sia rivolto a me per la scommessa sulla gara San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 perché sapeva che a me piaceva scommettere, circostanza della quale io non avevo mai fatto mistero nello spogliatoio della Folgore, squadra nella quale ho militato per circa tre anni. Fu il Muratori a dirmi che la gara era quotata soltanto sulla piattaforma bet365.com; a quella data non sapevo nemmeno che le gare delle competizioni Sammarinesi fossero quotate sulle piattaforme online. Sulle scommesse che facevo sul calcio in generale mi è capitato di parlarne e di commentare le singole giocate con Gozi e un po’ di più con Dalibor ... Specifico che a Gozi ed a Dalibor chiesi solo di scommettere per mio conto, non facendo riferimento a Muratori”** (aff. 1147 e ss).



E le suddette dichiarazioni troverebbero, sempre secondo la Procura Federale, ulteriore conferma e riscontro:

- nella dichiarazione resa dal signor Gozi Gemino, il quale nella propria audizione del 9 aprile 2018 ha dichiarato testualmente: *“Dichiaro che sono amico di Davide Vagnetti da anni e la sera nella quale doveva disputarsi la gara San Giovanni – Folgore del 9.3.2016, un’ora prima dell’inizio della stessa, lo stesso mi inviò un messaggio con il quale mi chiedeva di incontrarci subito per scommettere su una gara.*

Incontrai il Vagnetti circa venti minuti dopo a Dogana, in piazza, dove io prelevai cento euro al bancomat ed altrettanto fece Vagnetti per lo stesso importo.

Quando arrivai in piazza e prima di prelevare il denaro, il Vagnetti mi propose di scommettere sulla gara appena citata, dicendomi che la formazione della Folgore sarebbe stata molto rimaneggiata e pertanto la quota offerta era vantaggiosa perché spropositata rispetto alla capacità tecnica delle due squadre così come schierate; tanto anche perché la gara era influente ai fini della classifica.

Il Vagnetti non mi specificò chi gli avesse riferito le notizie che mi aveva appena dato, né io glielo chiesi nella fretta del momento.

*Dopo il prelievo del denaro ho caricato la postepay e con la stessa ho **ricaricato il conto bet365.com del quale ero e sono tuttora titolare.***

Provai a scommettere € 200,00 sulla vittoria del San Giovanni, ma la scommessa mi fu accettata solo per un importo di circa la metà.

Dopo pochi minuti ho piazzato una seconda scommessa fino alla concorrenza di € 100,00 complessivi.

Ricordo che la quota pre gara sulla vittoria del San Giovanni era alta, se non ricordo male 1 a 12, e la prima scommessa mi è stata accettata con questa quotazione.

Quando ho fatto la seconda scommessa, quando la gara era iniziata da pochi minuti, la seconda scommessa mi è stata accettata con una quota più bassa di 1 a 9,5.

Per riscuotere il denaro della vincita delle scommesse fu necessario qualche giorno, in quanto dal conto bet 365.com doveti scaricare gli importi sulla postepay e, successivamente, prelevare dalla stessa un po’ di denaro alla volta perché ci sono dei limiti al prelievo mensile” (aff. 1134 e ss);

- dall’esame dei dati ufficiali trasmessi dalla piattaforma di scommesse **Bet365.com** ed allegati al fascicolo del presente procedimento (aff. 1465 e ss), ove risulta che il signor Gozi Gemino con specifico riferimento alla gara San Giovanni– Folgore del 9 marzo 2016, ha scommesso sul risultato della suddetta partita di calcio ed in particolare ha effettuato quattro scommesse singole sulla gara in oggetto, per un importo totale pari ad € 349,27;



- nella distinta di gioco della società S.S. Folgore, da cui si evince che in occasione della partita di Coppa Titano del 9 marzo 2016 Folgore – San Giovanni, il signor Muratori Gabriele era presente in panchina, quale dirigente accompagnatore (aff. 252);

- nel referto arbitrale della partita in oggetto, ove risulta che il signor Muccini ha commesso un fallo per il quale è stato ammonito al 37° minuto del secondo tempo, quando mancavano pochi minuti alla fine della gara, sul risultato di 2 a 2, e che in conseguenza del predetto fallo è stato comminato un calcio di rigore che, trasformato dalla società San Giovanni, ha portato il risultato della partita sul 3 a 2 per quest'ultima (aff. 249 e ss);

- nella dichiarazione resa dal signor Pierini William, il quale nella propria audizione del 9 aprile 2018 ha dichiarato: *“In occasione della gara del 9.3.2016 tra San Giovanni e Folgore io ho giocato titolare nel San Giovanni. Ricordo che verso la fine della gara io mi trovavo nell'area di rigore avversaria e doveva essere battuto un calcio di punizione a nostro favore.*

Quando la palla era ancora lontana dall'area, mi sono sentito afferrare dalle spalle e subito dopo mi sono sentito il corpo ed il peso di un avversario sulle spalle, tale da farmi cadere per terra; non ricordo quale calciatore avversario commise il fallo su di me, ma ricordo che l'arbitro fischiò il rigore che poi fu trasformato da un mio compagno in rete” (aff. 1144);

- nelle voci circolanti nell'ambiente ristretto costituito dai tesserati della FSGC, come si evince dalle dichiarazioni che seguono:

il signor Dominici Mattia nella propria audizione del 29 agosto 2017 ha dichiarato: *“Riferisco che nell'ambiente calcistico **ho sentito delle voci su altre partite truccate, in particolare mi pare di ricordare una partita della Folgore con il San Giovanni, sempre di Coppa Titano, giocata nella stagione precedente all'ultima appena terminata nella quale si dice la “avessero fatta sporca”*** (aff. 366);

il signor Esposito Alessandro nella propria audizione del 20 settembre 2017 ha dichiarato: *“Sono a conoscenza che ha fatto scalpore, perché se ne parlava tra di noi giocatori, il risultato della partita San Giovanni – Folgore di Coppa Titano del 09/03/2016 finita con la vittoria del San Giovanni per 4-2. La partita è stata molto chiacchierata perché all'epoca la Folgore era la squadra più forte del campionato ed il San Giovanni era la più debole. Ricordo in particolare che si parlava di un rigore in cui addirittura si diceva che il difensore della Folgore aveva ammesso spontaneamente di aver toccato l'attaccante e pertanto era rigore. Di questo discorso se ne è riparlato dopo lo scandalo Virtus – San Giovanni perché sembrava molto più evidente l'alterazione di quella partita rispetto a quella di Virtus – San Giovanni. Si diceva che anche la predetta partita Folgore – San Giovanni fosse stata venduta dai calciatori e dai dirigenti della Folgore e da questi anche oggetto di scommessa”* (aff. 393);



il signor Righi Luca nella propria audizione del 10 aprile 2018 ha dichiarato: *“Devo dire che probabilmente **non mi stupirebbe scoprire che qualcuno possa aver scommesso sulla sconfitta della Folgore** nella gara del 9.3.2016 contro il San Giovanni in quanto, come detto, di scommesse si parlava frequentemente nello spogliatoio”* (aff. 1168);

il signor Manzaroli Andrea nella propria audizione del 31 agosto 2017 ha dichiarato: *“In merito alla partita di Coppa Titano Folgore – San Giovanni del 09/03/2016 riferisco che **l’atteggiamento dei giocatori della Folgore era molto atipico**. Ricordo che era una partita ininfluyente per la classifica di entrambe le squadre comunque ricordo che i giocatori della Folgore **sembrava non volessero attaccare**. Mi ricordo in particolare un episodio molto eclatante nei minuti finali della partita sul 2-2 quando un difensore della Folgore, se non mi ricordo male **Bollini Gianluca, provocò in maniera plateale con una trattenuta a palla lontana, perché l’azione era già fuori area, un rigore a favore del San Giovanni**. Dopo la partita a cena mi ricordo che parlammo dell’andamento della partita e che **tutti avevamo il sentore che la Folgore se la fosse venduta in quanto il rigore era stato provocato appositamente**”* (aff. 380).

La ricostruzione dei fatti, su cui si fonderebbe il deferimento del signor Muratori Gabriele, è stata fermamente rifiutata dai legali di quest’ultimo, i quali con memoria difensiva del 5 ottobre 2018 hanno contestato in toto le accuse formulate nei confronti del signor Muratori dalla Procura Federale, sostenendo che le stesse **non solo non risulterebbero sorrette da validi e consistenti elementi probatori** ma si porrebbero, altresì, in stridente ed inconciliabile antitesi tanto con la logica che con il diritto.

La stessa difesa si è quindi richiamata a quanto dichiarato dal signor Muratori nel corso della propria audizione del 20 aprile 2018, ove fra le altre cose, quest’ultimo ha ribadito di **non avere mai parlato con il signor Aruci** di *“scommesse sul calcio”* e di non avere *“mai scommesso direttamente o per interposta persona su partite di calcio, nemmeno sammarinese”* e di non avere mai avuto un conto di gioco.

Con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dai signori Aruci Armando e Vagnetti Davide, su cui si poggerebbe l’intero teorema accusatorio della Procura Federale, la difesa del signor Muratori ha sottolineato la mendacità, l’inattendibilità e la contraddittorietà delle stesse, evidenziando:

- che le dichiarazioni rese dal signor Aruci in merito alle *“paventate pressioni esercitate dal MURATORI all’indirizzo del giocatore della propria squadra sig. Manuel Muccini, affinché il predetto, durante la gara di Coppa Titano FOLGORE – SAN GIOVANNI del 9 Marzo 2016, sul risultato di parità, commettesse intenzionalmente un fallo da rigore in danno di un atleta avversario, in modo da provocare la sconfitta della sua compagine ed ottenere così l’incasso di cospicue somme di denaro per l’esito favorevole della puntata da lui previamente commissionata sull’incontro*



medesimo”, **non sarebbero state confermate né dallo stesso signor Muratori, né dal signor Muccini né da nessun'altra persona;**

- che il signor Muratori aveva conosciuto ed iniziato a frequentare il signor Aruci nel cd. gruppo “*della Vecchia Fonte*” solo nell’ottobre 2016, e parrebbe quindi difficile che quest’ultimo sia stato destinatario di una confidenza tanto delicata e riservata come quella afferente addirittura alla realizzazione di una combine;

- che le dichiarazioni *scarne, confuse ed estemporanee* rese dal signor Aruci nel corso delle deposizioni dallo stesso rilasciate alla Procura Federale, rifulgerebbero ***per mendacità, contraddittorietà e inattendibilità***, e sarebbero state nel tempo continuamente modificate e/o contraddette sino all’apoteosi conclusiva in occasione della deposizione del 10 aprile 2018, nel corso della quale il calciatore de quo avrebbe ritrattato tutto;

- che le dichiarazioni *scarne, confuse ed estemporanee* rese dal signor Vagnetti in ordine all’asserita effettuazione, ad opera dello stesso, per conto del signor Muratori di scommesse sulla citata partita e su quella successiva tra Juvenes – la Fiorita del 30 marzo 2016, risulterebbero anch’esse innegabilmente ***vaghe ed incerte***.

La stessa difesa ha quindi altresì precisato che dagli atti del presente procedimento non risulta neppure che il signor Muratori sia uno scommettitore, come si desumerebbe dalle dichiarazioni rese in sede di audizione del 26 aprile 2018, dal signor Paolo Zanotti, dirigente della Fiorita e partecipante al gruppo “*della Vecchia Fonte*”, il quale ha riferito che Muratori *non si è mai espresso sull’argomento [scommesse, ndr]* (aff. 1201) e dalle dichiarazioni rese dal signor Andrea Contato, calciatore della Folgore e figlio della moglie del signor Muratori, il quale nella propria audizione del 10 aprile 2018 ha riferito di non avere *mai visto nessun tesserato scommettere o parlare di scommesse sul calcio, così come non ho mai sentito il Muratori parlare di scommesse* (aff. 1162).

La difesa del signor Muratori ha quindi chiesto che il signor Gabriele Muratori venisse prosciolto da ogni addebito, mancando a scapito dello stesso anche un semplice indizio di reità in merito agli addebiti ascrittigli.

L’illecito sportivo

Il primo comma dell’art. 6 del Reg. Disciplina *recita testualmente* “*Rispondono di illecito sportivo i Club, i loro dirigenti, i tesserati e comunque i soggetti dell’ordinamento federale, i quali compiono o consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica e che comunque danneggiano o possano danneggiare l’integrità delle gare e delle competizioni.*”



Al fine di ben comprendere quali sono le condotte che possono configurare l'illecito sportivo, i presupposti che debbono essere riscontrati per poter contestare le suddette condotte illecite, ed il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere la violazione, si riportano testualmente alcune pronunce emanate dalle autorità di giustizia sportiva della vicina Italia, sul presupposto che le norme che vanno a prevedere e disciplinare, nei due ordinamenti, l'illecito sportivo sono state formulate in maniera pressoché analoga.

“Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.

Il comma 1 dell'art. 7 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della Figc fornisce una definizione ben precisa di ciò che viene inteso per illecito sportivo.

Nel testo si possono ravvisare 3 diverse ipotesi di illecito: 1) atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o di una competizione; 2) atti diretti ad alterare il risultato di una gara o di una competizione; 3) atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

L'illecito sportivo si configura come tale anche nel caso in cui lo svolgimento o il risultato di una competizione non siano stati effettivamente alterati, non si sia giunti quindi al risultato “combinato”.

Al fine della configurazione di illecito sportivo, “non rileva certare se al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara segua poi una effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato della gara. L'illecito sportivo si configura per il solo compimento di quegli atti indipendentemente dai loro concreti successivi effetti. Ne offre la conferma la disposizione dettata dal 6° comma dello stesso art. 7 del C.G.S. cit, secondo il quale il fatto che – a seguito di quegli atti – lo svolgimento o il risultato della gara sia stato effettivamente alterato costituisce soltanto una causa di aggravamento della sanzione”. (Decisione n. 4/2015 del Collegio di Garanzia del Coni, Sezioni Unite)

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc – Sezione Disciplinare nel Comunicato Ufficiale n. 48/TFN (2015/2016) del 1° febbraio 2016, osserva che “l'art. 7.1. CGS, infatti non solo ha introdotto una figura di illecito a “consumazione anticipata”, che si realizza, cioè, anche al compimento del solo tentativo: sì che l'evento di danno (l'alterazione della gara) costituisce solo circostanza aggravante del già perfezionato illecito, ma ha individuato tale tentativo nel mero “compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare”, così apparentemente discostandosi dalla nozione penalistica di tentativo, prevedente il compimento di atti “idonei, diretti modo non equivoco”. **Gli atti diretti alla commissione di un illecito sportivo devono avere un minimo di concretezza.** (Commissione di Appello Federale deferimento Moggi ed altri, CU n. 1/C del 14 luglio 2006) **e devono essere compiuti da soggetti con “competenze e responsabilità di ruolo adeguati”** (Corte di Appello Federale, CU n. 2/CF del 4 agosto 2006). **Per ottenere la prova del fatto doloso che sta alla base**



dell'illecito sportivo, è sufficiente dimostrare, con indizi gravi, precisi e concordanti, la ragionevole certezza della commissione dell'illecito. Tale orientamento si differenzia dal processo penale in cui la commissione dell'illecito deve essere provata con certezza, oltre ogni ragionevole dubbio. Ex multis, nel Comunicato Ufficiale n.21/CFA (2015-2016) del 9 settembre 2015 la Corte Federale di Appello afferma che **“la prova di un fatto relativo ad un illecito sportivo può anche essere – e talvolta non può che essere – logica piuttosto che circostanziale** (Com. Uff. n. 47/CGF del 22 settembre 2011) ed in applicazione del principio generale, condiviso dalla giurisprudenza del TNAS del CONI, per il quale in materia di illecito disciplinare sportivo **il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio e può ritenersi raggiunto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.**” (Diritto.it L'illecito sportivo e l'obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).

“E' dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all'alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecite, anche aggravate, pure nel caso in cui non si consegue il risultato effettivamente “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell'integrazione dell'illecito previsto e punito dall'Art. 7 CGS, considerata l'anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che “prescinde dal realizzarsi dell'evento cui l'atto è preordinato (CAF. C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l'ipotesi delineata dall'Art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che lo svolgimento o il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo, e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr. ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all'illecito sportivo aleatorietà circa l'effettivo verificarsi dell'evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo” (Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite – Comunicato Ufficiale n. 114/CFA (2015/2016).

La Commissione in merito all'eccezione sollevata in dibattimento dall'avv. Luca Grego, quale difensore del sig. Muratori, avente ad oggetto l'avvenuta prescrizione dei fatti contestati al proprio



assistito ai sensi dell'art. 19 del Reg. del CONS, si richiama a quanto evidenziato con riferimento alla medesima eccezione sollevata dai legali del signor Gasperoni Alan.

Entrando nel merito delle contestazioni sollevate nei confronti del signor Muratori Gabriele, questa Commissione rileva che, i fatti, così come ricostruiti dall'esame della corposa documentazione agli atti del presente procedimento disciplinare e posti alla base dell'illecito sportivo contestato al signor Muratori Gabriele, oltreché al signor Muccini Manuel, sono acclarati e trovano **una puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dai signori Aruci Armando e Vagnetti Davide**, le quali hanno trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dal signor Gozi Gemino, dall'esame dei tabulati rilasciati dalla piattaforma di scommesse Bet365.com, dalla distinta di gioco della società S.S. Folgore, dal referto arbitrale e nella dichiarazione resa dal signor Pierini, senza trascurare neppure le voci circolanti sulla partita de quo nel ristretto ambiente calcistico sammarinese.

Questa Commissione, nel respingere quanto sostenuto dalla difesa del signor Muratori, ritiene che le dichiarazioni rese dal signor **Aruci Armando siano attendibili, circostanziate ed univoche**, anche con riferimento ai fatti di cui qui si discute aventi ad oggetto le condotte poste in essere dal signor Muratori, oltreché dal signor Muccini, e ciò perché:

- sono dichiarazioni aventi natura auto-accusatoria prima ancora che etero-accusatoria, potendo determinare a carico dello stesso signor Aruci provvedimenti disciplinari per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° ed art. 6, comma 3° Reg. Disciplina;
- non risultano agli atti del presente procedimento disciplinare rapporti di malanimo, inimicizia o rancore fra il signor Aruci ed il signor Muratori;
- il signor Aruci ed il signor Muratori facevano parte del cd. gruppo "*della Vecchia Fonte*" e per mesi si sono frequentati in un ambiente descritto dagli stessi e dagli altri partecipanti come amichevole e colloquiale;
- non corrisponde al vero che le dichiarazioni rese da Aruci e contestate dal signor Muratori e dal signor Muccini non abbiano avuto un riscontro esterno. **Al contrario la dichiarazione resa dal signor Aruci ha trovato nella dichiarazione resa dal signor Vagnetti un preciso riscontro e completamento.** Il signor Aruci ha riferito dell'alterazione della partita Folgore – San Giovanni perpetrata dai signori Muratori e Muccini ed il signor Vagnetti ha fornito la causa, il motivo dell'alterazione: il signor Muratori aveva scommesso sulla sconfitta della propria squadra;
- non corrisponde neppure al vero che le dichiarazioni rese dal signor Aruci sarebbero state nel tempo continuamente modificate e/o contraddette sino all'apoteosi conclusiva in occasione della deposizione del 10 aprile 2018, nel corso della quale il calciatore de quo avrebbe ritrattato tutto. Il signor Aruci nel corso della propria audizione del 10 aprile 2018 **non ha ritrattato quanto dichiarato in precedenza**, ha più semplicemente detto di non ricordare più nulla sui fatti che gli venivano richiesti, e pertanto



questa circostanza non può avere nessuna incidenza sul piano probatorio in merito alle dichiarazioni precedentemente rese, che mantengono tutta la loro forza e rilevanza.

Analoghe considerazioni debbono quindi farsi con riferimento alle dichiarazioni rese dal signor Vagnetti, le quali contrariamente a quanto affermato dalla difesa del signor Muratori, sono anch'esse **attendibili, circostanziate ed univoche**, anche con riferimento ai fatti di cui qui si discute aventi ad oggetto le condotte poste in essere dal signor Muratori, oltreché dal signor Muccini, e ciò perché:

- sono dichiarazioni aventi natura auto-accusatoria prima ancora che etero-accusatoria, potendo determinare a carico dello stesso provvedimenti disciplinari per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° ed art. 6, comma 3° Reg. Disciplina;
- non risultano agli atti del presente procedimento disciplinare rapporti di malanimo, inimicizia o rancore fra il signor Vagnetti, il quale ha militato per ben tre stagioni nella S.S. Folgore, ed il signor Muratori;
- trovano conferma e riscontro in quanto dichiarato dal signor Aruci e dal signor Gozi, nonché dall'esame dei tabulati della piattaforma di scommesse Bet365.com.

Dall'esame degli atti del procedimento disciplinare sportivo n. 4/2017, risulta ampiamente provata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, la commissione dell'illecito sportivo da parte del signor Muratori.

E' stato provato:

- che il signor Muratori in previsione della partita Folgore – San Giovanni del 9.3.2016 ha chiesto al signor Vagnetti Davide di piazzare una scommessa nel proprio interesse, scommettendo sulla sconfitta della Folgore;
- che detta scommessa venne piazzata e che la vincita è stata consegnata al signor Muratori;
- che il signor Muratori chiese al proprio giocatore Muccini di commettere il fallo da rigore contro la Folgore sul risultato di pareggio 2-2;
- che il signor Muccini ha accettato la suddetta richiesta ed ha commesso volontariamente e consapevolmente il fallo da rigore al fine di determinare la sconfitta della propria squadra.

Stante quanto sopra esposto, questa Commissione ritiene provata la responsabilità del signor Muratori per avere violato l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, ovvero per posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015- 2016 al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro.

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Muratori Gabriele in merito alla violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 – 2016 e per



avere effettuato scommesse per interposta persona sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 - s.s. 2015 – 2016, questa Commissione:

- per quanto concerne la scommessa relativa alla partita San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 fa espressamente rinvio a quanto già sopra esposto;

- per quanto concerne invece la ricostruzione e verifica dei fatti contestati in merito alla scommessa effettuata sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 - s.s. 2015 – 2016, questa Commissione evidenzia che lo stesso signor Vagnetti Davide, nella propria audizione del 31 agosto 2017 ha dichiarato: “... ***In quell’occasione Muratori mi disse che la formazione della La Fiorita probabilmente sarebbe stata molto rimaneggiata anche per la partita con la Juvenes, che si sarebbe giocata di lì a poco e mi chiese se potevo piazzare una scommessa sempre di 100 euro anche su quella partita giocando la vittoria della Juvenes Dogana. All’epoca le quote non erano ancora state stabilite ma si presumeva che le quote sulla vittoria della Juvenes sarebbero state alte vista la classifica. Effettivamente la quota di questa scommessa fu di 4 / 5 volte la puntata. A questo punto io tornai da Gozi il quale piazzò, sempre tramite il suo conto bet365, una scommessa per Muratori ed una per me scommettendo circa 100 euro in totale. Preciso che io piazzai un’altra scommessa sempre di 100 euro e sempre con la stessa quota sulla vittoria della Juvenes tramite un mio amico, Dalibor Riccardi (all’epoca tesserato FSGC nella Virtus). I titolari dei conti mi hanno consegnato la vincita, io trattenni la cifra e diedi una quota a Muratori, un po’ più bassa perché gli dissi che le quote sulla vittoria della Juvenes erano state inferiori. Voglio precisare che sia a Dalibor Riccardi sia a Gozi Gemino non avevo riferito che nella La Fiorita avrebbero giocato le riserve come mi aveva riferito Muratori.*** (aff. 370 e ss).

Questa dichiarazione resa dal signor Vagnetti ha trovato puntuale riscontro:

- in quanto dichiarato dal signor Gozi Gemino nella propria audizione del 09 aprile 2018, ove ha dichiarato: “.. ***Quando avevo dato a Vagnetti solo parte della somma di circa € 1.000,00 frutto della vincita della prima scommessa, per la parte di sua spettanza, lo stesso mi ricontattò e mi propose di scommettere sulla gara Juvenes Dogana – La Fiorita del 30.3.2016, in quanto la formazione ospite avrebbe giocato in formazione rimaneggiata con riserve schierate al posto dei titolari, ragion per cui la vittoria era possibile nonostante il tasso tecnico inferiore della Juvenes rispetto a quello de La Fiorita, da valutarsi unitamente alla quota alta della vincita ed alla circostanza che la gara non aveva alcuna valenza ai fini della classifica.***

Anche questa svolta scommisi € 200,00 totali, di cui la metà per me e l’altra metà per Vagnetti; in questo caso mi fu accettata una scommessa unica, se non ricordo male il giorno prima della gara. La vittoria della Juvenes, quando scommisi, era quotata 4 o 5 volte la puntata.



... Specifico che io, oltre alle due gare che ho indicato, ho scommesso unitamente al Vagnetti anche in altre occasioni presso agenzie di scommesse site in Rimini, o alla Match Point al Mixtere; dico meglio non ricordo precisamente se abbiamo scommesso insieme o ne abbiamo solo parlato. Preciso che con Vagnetti ho scommesso su gare delle competizioni Sammarinese soltanto nelle due occasioni di cui ho già detto.

Nelle altre occasione le scommesse avevano ad oggetto gare di calcio di campionati di altre federazioni.

Dichiaro spontaneamente che scommetto settimanalmente in maniera sistematica su gare di competizioni di calcio di altre federazioni, forse a volte anche sammarinesi nell'ambito di scommesse multiple, o tramite la piattaforma bet365.com o presso punti fissi a Rimini, segnatamente quelli che ho già citato; non ricordo se ho altri conti scommesse aperti, ma uso soltanto bet365.com. Aggiungo che fino a poco tempo fa non sapevo che fosse vietato per noi tesserati F.S.G.C. scommettere e nessuno me lo aveva mai detto.” (aff. 1134 e ss);

- dall'esame dei dati ufficiali trasmessi dalla piattaforma di scommesse Bet365.com ed allegati al fascicolo del presente procedimento (aff. 1465 e ss), ove risulta che il signor Gozi Gemino con specifico riferimento alla gara Juvenes Dogana – La Fiorita del 29 marzo 2016, ha scommesso sul risultato della suddetta partita di calcio ed in particolare ha effettuato quattro scommesse singole ed una multipla sulla gara in oggetto, per un importo totale pari ad € 378,00.

Il divieto di scommesse

L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita “A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA. ”.

Dalla dichiarazione resa dal signor Vagnetti, nonché dalle dichiarazioni rese dai signori Aruci e Gozi, nonché dalle risultanze documentali di cui ai tabulati trasmessi dalla piattaforma di scommesse Bet365.com risulta provato che il signor Muratori Gabriele ha effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 – 2016 e per interposta persona sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 - s.s. 2015 – 2016, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina F.S.G.C..

Stante quanto sopra, codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina, irroga, la sanzione di anni 3 di inibizione ed € 2.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, e la sanzione, in continuazione con il



primo illecito, di mesi 6 di inibizione ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e così per un totale di complessivi di **anni 3 e mesi 6 di inibizione ed € 2.500,00 di ammenda** a carico del tesserato signor **Muratori Gabriele**.

12) Il signor Cangini Alessio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.P. LA FIORITA 1967, è stato deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina e per violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Cangini Alessio:

- per avere per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 – 2016 e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 - s.s. 2016 – 2017, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina;
- per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Montanari Simone sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 – 2016, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina

Il signor Cangini Alessio è stato deferito dalla Procura Federale per avere scommesso su partite ufficiali di calcio sammarinese con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina (divieto di scommesse).

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Cangini Alessio, questa Commissione, dall'esame degli atti del presente procedimento disciplinare, evidenzia:

- che lo stesso signor Cangini Alessio, nella propria audizione del giorno 27 aprile 2018, ha testualmente dichiarato: ***“Già prima che io mi tesserarsi per la prima volta come calciatore a San Marino usavo scommettere su partite di calcio abbastanza frequentemente. Utilizzavo per fare ciò dei conti online sulle piattaforme sisal, match point, snai, bet365.it, se non ricordo nel primo periodo prima che lo vietassero in Italia giocavo anche su bet365.com, eurobet, betflag, planet win, mamebet e betsportwin, williamhill e forse altre che però ho aperto soltanto per utilizzare il bonus iniziale. Scommettevo in generale su partite di calcio del campionato italiano e delle coppe europee. Mi capitava anche di fare qualche puntata nei punti vendita di Riccione come snai o eurobet. Da quando è scoppiato lo scandalo calcioscommesse ho chiuso tutte le piattaforme a me intestate, attualmente mi capita raramente di fare qualche puntata nei punti fisici sempre a Riccione.***

Simone Montanari quando nella stagione sportiva 2014/2015 mi sono tesserato per la Fiorita e lo stesso era il portiere della squadra, dopo poco tempo mi ha proposto di aprire il conto sulla piattaforma mamebet che lui gestiva e l'ho fatto. Nel tempo il rapporto con Montanari Simone si è



sviluppato sotto il profilo del gioco delle scommesse in quanto **qualche volta abbiamo fatto delle scommesse insieme; preciso che a volte capitava che io scommettessi anche per lui con i miei account e viceversa.** Questa cosa capitava sulla piattaforma mamebet che gestiva lui, sia sul conto a me intestato sia sul suo.

Non escludo di aver piazzato delle scommesse su partite del campionato sammarinese.

Con riferimento alla partita **San Giovanni - Folgore** del 09.03.2016 ricordo che io ero a casa a Riccione e verso l'ora di pranzo **parlai di piazzare una scommessa** sulla vittoria del San Giovanni ed in particolare sulle giocate 1, 1X e su 1 con rimborso in caso di parità con Simone Montanari ma non ricordo chi fra noi due prese l'iniziativa. Ricordo che questa idea derivò dal fatto che si trattava di una partita che ai fini della classifica non contava per entrambe le squadre. **Utilizzai due conti, uno sulla piattaforma bet365.it e l'altro non ricordo su quale piattaforma ma escludo che fosse tra quelle che gestiva Montanari, i cui dati di accesso mi furono dati da Simone Montanari.** Questi conti erano intestati a due donne, una era Laura la ex compagna del mister Nicola Berardi e l'altra Alexandra con un cognome straniero ed era la morosa di Perrotta Francesco. Questi dati me li comunicò Montanari perché io queste due donne non le conosco. Io caricai circa 1000 Euro su ciascun conto, preciso che erano soldi miei ma non avevo preso alcun accordo con Montanari nel caso di sconfitta. Era invece stato specificato da Montanari che in caso di vincita io avrei preso solo una piccola parte. **Infatti io presi solo 1.000 Euro** rispetto ad una vincita di 6.000 o 8.000 Euro non ricordo bene ma non so se Montanari abbia diviso la somma restante con altri. Io ho immaginato che avesse aperto due conti distinti per avere la possibilità di puntare più soldi. Inoltre, visto che le intestatarie dei conti erano le compagne di due della Folgore, ovvero di Berardi e di Perrotta, ho immaginato che ci fossero di mezzo anche loro nella scommessa ma Montanari su questo non mi ha detto nulla né mi ha detto che il risultato sarebbe stato combinato sul campo. Io il dubbio l'ho avuto anche perché normalmente io e Montanari quando piazzavamo scommesse insieme su partite di calcio abbiamo sempre diviso la vincita a metà e normalmente dividevamo anche l'importo che giocavamo. Eravamo d'accordo che dovevamo aspettare i primi 5/10 minuti dall'inizio della partita per fare le puntate. Poi è accaduto, dopo 2/3 minuti di partita, che non era più possibile fare puntate. Questa cosa fu molto strana e si può spiegare solo col fatto che in quel momento molti avevano già piazzato scommesse su questa partita tanto da bloccare il palinsesto. Dopo l'1 a 0 per il San Giovanni credo si fossero riaperte le quote ma di sicuro non erano più 1 a 13 come all'inizio. Dopo che il San Giovanni è passato in vantaggio per due a zero non conveniva in quel momento fare puntate ed infatti io non ho piazzato scommesse. Dopo il 2 a 2 le quote sono risalite di circa 1 a 6 per la vittoria del San Giovanni, a quel punto ho sentito al telefono Montanari e lui mi ha detto di piazzare le giocate che ho descritto prima. Dopo queste scommesse penso che questi conti siano stati chiusi anche perché dopo



*una vincita così rilevante normalmente è la piattaforma a negare gli accessi successivi. Ripensando a come fosse andata tutta la vicenda, posso dire che la mia sensazione sia stata da un lato che quella partita era stata oggetto di scommesse da parte di altre persone e ciò spiega il blocco del palinsesto iniziale, dall'altra che io sia stato in qualche modo utilizzato per finalità lucrative di altre persone che io non conosco. In ogni caso io ho rispettato le condizioni stabilite da Montanari e non gli ho mai espresso queste mie sensazioni, **tant'è che il nostro rapporto da "compagni di scommesse" è proseguito.** Successivamente nel tempo è poi andato scemando senza una particolare ragione. **Non ho mai avuto scontri o motivi di astio con Montanari.** ... Capitava che io chiedessi dei consigli a Montanari sulle partite di calcio su cui scommettere e viceversa. Quando chiedevo consigli lui me li dava ... Sulla partita **Juvenes – Folgore** del 14.03.2017 ho sentito Montanari, che non sentivo da parecchio tempo, e gli ho chiesto se sapesse le formazioni che sarebbero scese in campo. Simone mi ha detto chi avrebbe giocato nella Folgore, **non ricordo se poi ho effettivamente piazzato una scommessa ma se l'ho fatto è stato solo perché ero stato incuriosito dal fatto che la quota pro vittoria Juvenes fosse salita parecchio. E' probabile che io abbia piazzato una giocata sull'over.**" (aff. 1221 e ss);*

- che la predetta dichiarazione auto-accusatoria resa dal signor Cangini Alessio ha trovato altresì riscontro in quanto dichiarato dal "compagno di scommesse" signor Montanari Simone, il quale nell'audizione del 27 aprile 2018 ha dichiarato: **"In merito alla partita San Giovanni – Folgore del 09.03.2016 dichiaro di aver scommesso sulla partita San Giovanni – Folgore del 09.03.2016 perché quando ho saputo che la Folgore non faceva giocare i titolari, ne giocavano solo 2/3, ho intuito che poteva essere una scommessa vincente ... L'ho giocata su bet365 live ma non mi ricordo se la piattaforma era ".it" o ".com". Su questa partita posso anche riferire che i conti che ho aperto quel giorno a nome delle due ragazze ovvero le ex compagne di Perrotta Francesco - Alexandra Craciun - e di Berardi Nicola - Laura Giulianelli io li ho aperti per puntare io sulla vittoria del San Giovanni. Ho vinto se non ricordo male 3.000/4.000 Euro. Per aprire in gran fretta questi conti quella mattina, se ben ricordo, ovviamente ho chiesto l'autorizzazione alle due ragazze. Io l'ho fatto perché il mio conto bet365 me lo avevano chiuso da anni perché a quell'epoca ero un forte scommettitore e questo era l'unico modo per piazzare la scommessa. Questa è l'unica partita del calcio sammarinese su cui ho piazzato una scommessa, se non ricordo male. Non ho avvertito né Berardi né Perrotta di questa mia iniziativa perché non l'ho ritenuto né giusto, né corretto ... **Le puntate su questa partita le ha fatte su questi due conti Alessio Cangini perché io ero fuori. Con lui ho diviso la vincita. E' successo perché io ed Alessio scommettevamo ogni tanto insieme. Alessio Cangini aveva anche dei conti online sulle mie piattaforme ma non so se le utilizzasse. Insieme abbiamo fatto delle giocate su****"



partite di altri campionati, molto spesso perdenti come capita sovente agli scommettitori.” (aff. 1217 e ss);

- che dall’esame dei dati ufficiali trasmessi dalla piattaforma di scommesse Bet365.com ed allegati al fascicolo del presente procedimento (aff. 1647 e ss), emerge come lo stesso signor Cangini fosse uno scommettitore abituale.

Il divieto di scommesse

L’art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita “*A tutti i soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.*”

Dalla dichiarazione auto - accusatoria resa dallo stesso signor Cangini, nonché dalle dichiarazioni rilasciate dell’amico Simone Montanari e dalle risultanze documentali di cui ai tabulati trasmessi dalla piattaforma di scommesse Bet365.com risulta provato che lo stesso signor Cangini Alessio ha effettuato scommesse, oltreché su campionati internazionali, sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 – 2016 e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 - s.s. 2016 – 2017, con conseguente violazione dell’art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina.

La violazione dell’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina

Il signor Cangini Alessio è stato altresì deferito dalla Procura Federale per avere omesso di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Montanari Simone sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 – 2016, con conseguente violazione dell’art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Cangini Alessio, ai sensi del 2° comma dell’art. 5 del Reg. Disciplina, questa Commissione fa rinvio alle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione del 27 aprile 2018 dallo stesso signor Cangini (aff. 1221 e ss) ed in data 27 aprile 2018 dal signor Montanari Simone (aff. 1217 ss), già sopra riportate.

Ad avviso della Procura Federale, dalla dichiarazione auto – accusatoria resa dal signor Cangini che ha trovato un puntuale riscontro nella dichiarazione a sua volta rilasciata dal signor Montanari Simone, risulta provato che lo stesso era ben a conoscenza delle scommesse effettuate dal signor Montanari Simone sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 - s.s. 2015 – 2016.

Queste circostanze sono state dunque determinanti per portare al deferimento del signor Cangini per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, non avendo quest’ultimo informato senza indugio la Procura delle predette scommesse effettuate dal signor Montanari Simone.

L’omessa denuncia



Il secondo comma dell'art. 5 (Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia) testualmente recita “*I soggetti dell'ordinamento federale che abbiano rapporti con società o persone che hanno posto o stiano per porre in essere taluno degli atti individuali al comma precedente ovvero che siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo che società o persone hanno posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente la Procura Federale della FSGC*”, con l'ulteriore conseguenza prevista dal comma 5° dello stesso articolo che stabilisce che “*Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad € 500=*”.

La ratio dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina, è quella di indurre tutti i tesserati a collaborare con le autorità competenti, al fine di fare emergere e quindi eventualmente sanzionare quei comportamenti contrari alle disposizioni regolamentari, e ciò senza che sia consentito a colui che è venuto a conoscenza di un fatto potenzialmente rilevante sotto il profilo sanzionatorio di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia. Il tesserato che in qualsiasi modo è venuto a conoscenza che altri tesserati hanno o intendono scommettere su partite di calcio ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura Federale. Sarà poi quest'ultima a fare tutte le valutazioni del caso ed a prendere i provvedimenti conseguenti.

In caso di omessa denuncia scatta la responsabilità ai sensi dell'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina.

Dalla dichiarazione resa dal signor Cangini, confermata dalla dichiarazione resa dal signor Montanari Simone, risulta provato che lo stesso signor Cangini era ben a conoscenza delle scommesse effettuate dall'amico Montanari Simone e pertanto, non avendo denunciato il fatto alla Procura Federale, deve rispondere del proprio comportamento omissivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2° Reg. Disciplina.

Stante quanto sopra codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione anni 1 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e la sanzione, in continuazione con l'illecito disciplinare più grave, di mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2° e così per un totale di complessivi di **anni 1, mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 1.150,00 ammenda**, a carico del tesserato signor **Cangini Alessio**.

13) Il signor Cuttone Alessandro, calciatore tesserato nella stagione 2016 - 2017 fino a dicembre 2016 per la A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per la A.C. JUVENES DOGANA, attualmente non



tesserato, è stato deferito dalla Procura Federale per rispondere della violazione dell'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina e della violazione della violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Cuttone Alessandro:

- per avere prima della gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 – s.s. 2016 – 2017, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro, e quindi per aver violato l'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina (illecito sportivo);
- per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 – s.s. 2016 – 2017, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 6, comma 1°, del Reg. Disciplina

La Procura Federale, con proprio provvedimento del 27 agosto 2018, ha deferito il signor Cuttone Alessandro contestandogli la violazione dell'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, sul presupposto che lo stesso signor Cuttone abbia posto in essere prima della gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 - s.s. 2016- 2017, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro.

Il deferimento del signor Cuttone Alessandro, secondo la Procura Federale, troverebbe quindi fondamento nelle dichiarazioni rese dal signor Aruci Armando, il quale:

nella propria audizione del 25 luglio 2017, ha testualmente dichiarato:

- **“Ricordo che Cuttone a questo punto disse che doveva andare ad incontrare di lì a poco quelli della Folgore per combinare il risultato della partita che si sarebbe dovuta giocare il giorno successivo contro la Juvenes.**

... Giovedì mattina, ovvero il 16/03/2017, ho contattato telefonicamente il signor Simone Montanari e verso mezzogiorno si è presentato in ufficio da me ... Secondo Montanari era stato Cuttone, con le sue giocate pre gara, a determinare il ribasso della quota assegnata alla vittoria del San Giovanni, ciò alla luce del fatto che il giorno prima Cuttone aveva perso 2.000 euro scommettendo sulla partita Juvenes – Folgore. Da quanto ci aveva riferito Montanari, Cuttone aveva scommesso sulla vittoria della Juvenes ma aveva vinto la Folgore.

Nei giorni successivi mi sono visto sia con Giordani che con Cuttone in tempi diversi ed entrambi mi riferivano di non aver scommesso sulla partita Virtus – San Giovanni. Cuttone aveva precisato che aveva scommesso sulla partita Juvenes – Folgore del 14.3.2017 perdendo non 2000 euro bensì 500.

Successivamente al clamore mediatico, Berardi Nicola (all'epoca dei fatti allenatore della Folgore) mi disse che Cuttone l'aveva avvicinato durante uno degli allenamenti proponendogli una combine per la partita del 14/03/17 Juvenes – Folgore. Berardi riferì che non avrebbe partecipato alla combine. Inoltre mi riferì che durante la predetta partita Cuttone aveva chiesto a diversi giocatori



della Folgore di far vincere la partita alla Juvenes in quanto lui aveva scommesso sulla vittoria di quest'ultima” (aff. 220 e ss);

e nell'audizione del giorno 8 novembre 2017 ha precisato:

-“Con riferimento alla presunta alterazione della gara Juvenes – Folgore del 14/03/2017 oltre a quanto già dichiarato, ovvero che **Cuttone**, nel corso dell'incontro del 13/03/17, disse che doveva andare ad incontrare di lì a poco quelli della Folgore per combinare il risultato della partita che si sarebbe giocata il giorno successivo contro la Juvenes e che **nel gruppo whatsapp “La vecchia Fonte”** - di cui facevano parte oltre a me stesso, **Alan Gasperoni** (Presidente La Fiorita), **Zanotti Paolo** (dirigente La Fiorita), **Andy Selva** (giocatore La Fiorita ex capitano della nazionale), **Muratori Gabriele** (dirigente La Folgore), **Berardi Nicola** (all'epoca allenatore della Folgore), **Bollini Gianluca** (giocatore La Fiorita), **Bonifazi Luca** (all'epoca giocatore della Virtus), **Berardi Marco** (proprietario del ristorante La Fonte) e di cui non so se viene più utilizzato in quanto non sono più in possesso del mio cellulare essendo stato sequestrato dall'Autorità Giudiziaria ordinaria - il giorno stesso della partita Virtus – San Giovanni, non ricordo se poco prima della partita o poco dopo l'inizio, **Alan Gasperoni**, riferendosi alla predetta gara, scrisse un messaggio sul fatto che la partita era stata venduta. **A tale messaggio replicò Nicola Berardi dicendo che già qualcuno la sera prima se l'era presa in quel posto, riferendosi alla partita Juvenes – Folgore del 14/03/17; dico questo perché, oltre a quanto riferitomi da Cuttone lunedì 13/03/17 sulla sua intenzione di combinare il risultato della partita Juvenes – Folgore del giorno dopo; io risposi, dando per scontato che si riferisse a Juvenes – Folgore del 14/03/17 e pertanto a Cuttone, che anche quella sera qualcuno se la sarebbe presa in quel posto. Preciso che con questo messaggio che noi della Virtus ci saremmo giocati la partita con il San Giovanni perché in quel momento avevo già deciso e comunicato ai miei compagni che l'alterazione non sarebbe stata consumata per i motivi indicati nella mia precedente audizione. Ho avuto conferma in merito a Cuttone da Berardi Nicola successivamente, dopo il 15/03/17, in quanto quest'ultimo mi disse che Cuttone durante un allenamento prima della gara lo aveva avvicinato proponendo l'alterazione del risultato della partita Juvenes – Folgore del 14/03/17; Oltre a ciò aggiungo che **Montanari**, il 16/03/17, quando mi incontrai nel mio ufficio e io gli riferii dello sviluppo della possibile combine Virtus – San Giovanni, con riferimento alla gara Juvenes – Folgore del 14/03/17 mi disse che era a conoscenza del fatto che Cuttone, scommettendo, aveva perso 2000 euro e che era stato uno stupido in quanto doveva scommettere non sulla propria vittoria bensì sulla propria sconfitta. Negli incontri dei giorni successivi che ho avuto con Cuttone e Giordani, Cuttone mi ha confermato che era vero che aveva scommesso sulla partita Juvenes – Folgore del 14/03/17 ma che aveva perso solo 500 euro.**



Aggiungo inoltre che Berardi Nicola mi ha riferito che Cuttone aveva proposto la combine a quelli della Folgore ma che quelli della Folgore avevano rifiutato vista l'esperienza della passata stagione, ovvero il coinvolgimento diretto di Berardi e di altri della Folgore nell'alterazione della partita Folgore – San Giovanni, e mi ha confermato che Cuttone aveva scommesso dei soldi sulla partita e che durante la partita Cuttone, mentre la Juvenes Dogana stava perdendo la partita, aveva avuto degli atteggiamenti di ira ingiustificati tutti causati dal fatto che stava perdendo dei soldi” (aff. 353 e ss).

Le suddette dichiarazioni, secondo la Procura Federale, troverebbero quindi:

- una riscontro in quanto dichiarato dal signor Berardi Nicola, all'epoca dei fatti allenatore della società S.S. Folgore, il quale nella propria audizione del 20 aprile 2018 ha dichiarato: *“Per la gara Juvenes – Folgore del 14.3.2017 devo dire quanto segue. Cuttone mi si avvicinò il giorno prima della gara durante un allenamento che la mia squadra stava facendo sullo stesso campo dove di allenava la Juvenes; mi chiese per la gara del giorno dopo “mister mi raccomando domani andate piano”. Io non ho colto il senso di questa frase, ma dopo quello che ho visto durante la gara, il dubbio che Cuttone avesse scommesso sulla vittoria della sua squadra mi è venuto. In particolare mi riferisco al fatto che Cuttone, quando noi abbiamo fatto il secondo goal, che ci ha fatto vincere la partita, Cuttone giocava ed ha avuto una reazione violenta, imprecaando, urlando e tirandosi la maglia come per strapparsela; dopo ha iniziato a litigare in campo con i suoi compagni (aff. 1191)”;*

- nonché un ulteriore conferma nelle voci circolanti nell'ambiente ristretto costituito dai tesserati della FSGC, come si evince dalle dichiarazioni che seguono:

- il presidente Capellini nella propria audizione del 27 aprile 2018, sul punto ha dichiarato: *“In merito alla gara Juvenes – Folgore del 14.03.2017, pochi giorni dopo la partita mi era arrivata voce di tentativi di combinare la gara per fini di scommesse sulla perdita della mia squadra. In particolare, le voci riguardavano il fatto che davano per perdente la Folgore nonostante fosse la squadra più forte rispetto alla Juvenes. In realtà la Folgore quella partita l'ha vinta ma, proprio perché mi erano arrivate quelle voci, ho deciso di parlarne col mio mister il quale ha negato che ci fossero stati questi tentativi di combine giustificando ciò dicendo che la partita l'avevamo vinta. Ho ritenuto di parlarne solo col mio mister perché sembrava da queste voci che il mio mister ne sapesse qualcosa. Ricordo che le voci mi giunsero in occasione di un'altra gara sammarinese mentre ero in tribuna con altri appassionati del nostro calcio ma non ricordo chi ne parlò” (aff. 1212 e ss);*

- il signor Dominici Mattia, calciatore della società Virtus A.C. 1964, nella propria audizione del 28 agosto 2017 ha dichiarato: *“Riferisco che nell'ambiente calcistico ho sentito delle voci su altre partite truccate, in particolare mi pare di ricordare una partita della Folgore con il San Giovanni, sempre di Coppa Titano, giocata nella stagione precedente all'ultima appena terminata nella quale si dice la*



“avessero fatta sporca”. Mi pare di ricordare che fosse chiacchierata anche la partita di Coppa Titano del 14/03/2017 tra Folgore e Juvenes” (aff. 366).

La ricostruzione dei fatti, su cui si fonderebbe il deferimento del signor Cuttone Alessandro è stata fermamente rifiutata da quest'ultimo, il quale con propria memoria difensiva del 5 ottobre 2018 ha contestato in toto le accuse formulate dalla Procura Federale, sostenendo che le stesse sono assolutamente carenti nell'incolpazione del grado di prova richiesto, *che deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, per assenza di indizi che rivestano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza.*

Lo stesso signor Cuttone ha altresì evidenziato che il comportamento supposto illecito contestato non avrebbe alcuna valenza sul piano regolamentare e disciplinare per mancato superamento della fase di ideazione che non si è tradotta in qualcosa di apprezzabile, concreta ed efficiente per il conseguimento del fine eventualmente auspicato.

Ha quindi negato che le dichiarazioni rese dal signor Aruci, su cui si fonda l'impianto accusatorio della Procura Federale, potessero essere considerate attendibili in quanto non corrisponderebbe al vero che le stesse siano convergenti e neppure che non vi fosse malanimo o rancore del dichiarante Aruci nei propri confronti.

Lo stesso Cuttone ha quindi chiesto che l'incolpazione di cui al proprio deferimento venisse in toto respinta ovvero, in caso contrario, che la relativa sanzione venisse applicata nel minimo e con riduzione per continuazione con la sanzione già comminata nel procedimento n. 1 del 2017.

L'illecito sportivo

Il primo comma dell'art. 6 del Reg. Disciplina recita testualmente *“Rispondono di illecito sportivo i Club, i loro dirigenti, i tesserati e comunque i soggetti dell'ordinamento federale, i quali compiono o consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica e che comunque danneggiano o possano danneggiare l'integrità delle gare e delle competizioni.”*

Al fine di ben comprendere quali sono le condotte che possono configurare l'illecito sportivo, i presupposti che debbono essere riscontrati per poter contestare le suddette condotte illecite, ed il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere la violazione, si riportano testualmente alcune pronunce emanate dalle autorità di giustizia sportiva della vicina Italia, sul presupposto che le norme che vanno a prevedere e disciplinare, nei due ordinamenti, l'illecito sportivo sono state formulate in maniera pressoché analoga.



“Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.

Il comma 1 dell’art. 7 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della Figc fornisce una definizione ben precisa di ciò che viene inteso per illecito sportivo.

Nel testo si possono ravvisare 3 diverse ipotesi di illecito: 1) atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o di una competizione; 2) atti diretti ad alterare il risultato di una gara o di una competizione; 3) atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

L’illecito sportivo si configura come tale anche nel caso in cui lo svolgimento o il risultato di una competizione non siano stati effettivamente alterati, non si sia giunti quindi al risultato “combinato”.

Al fine della configurazione di illecito sportivo, “non rileva accertare se al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara segua poi una effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato della gara. L’illecito sportivo si configura per il solo compimento di quegli atti indipendentemente dai loro concreti successivi effetti. Ne offre la conferma la disposizione dettata dal 6° comma dello stesso art. 7 del C.G.S. cit, secondo il quale il fatto che – a seguito di quegli atti – lo svolgimento o il risultato della gara sia stato effettivamente alterato costituisce soltanto una causa di aggravamento della sanzione”. (Decisione n. 4/2015 del Collegio di Garanzia del Coni, Sezioni Unite)

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc – Sezione Disciplinare nel Comunicato Ufficiale n. 48/TFN (2015/2016) del 1° febbraio 2016, osserva che “l’art. 7.1. CGS, infatti non solo ha introdotto una figura di illecito a “consumazione anticipata”, che si realizza, cioè, anche al compimento del solo tentativo: sì che l’evento di danno (l’alterazione della gara) costituisce solo circostanza aggravante del già perfezionato illecito, ma ha individuato tale tentativo nel mero “compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare”, così apparentemente discostandosi dalla nozione penalistica di tentativo, prevedente il compimento di atti “idonei, diretti modo non equivoco”. **Gli atti diretti alla commissione di un illecito sportivo devono avere un minimo di concretezza.** (Commissione di Appello Federale deferimento Moggi ed altri, CU n. 1/C del 14 luglio 2006) **e devono essere compiuti da soggetti con “competenze e responsabilità di ruolo adeguati”** (Corte di Appello Federale, CU n. 2/CF del 4 agosto 2006). **Per ottenere la prova del fatto doloso che sta alla base dell’illecito sportivo, è sufficiente dimostrare, con indizi gravi, precisi e concordanti, la ragionevole certezza della commissione dell’illecito.** Tale orientamento si differenzia dal processo penale in cui la commissione dell’illecito deve essere provata con certezza, oltre ogni ragionevole dubbio. Ex multis, nel Comunicato Ufficiale n.21/CFA (2015-2016) del 9 settembre 2015 la Corte Federale di Appello afferma che **“la prova di un fatto relativo ad un illecito sportivo può anche essere – e talvolta non può che essere – logica piuttosto che circostanziale** (Com. Uff. n. 47/CGF



del 22 settembre 2011) ed in applicazione del principio generale, condiviso dalla giurisprudenza del TNAS del CONI, per il quale in materia di illecito disciplinare sportivo il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio e può ritenersi raggiunto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti." (Diritto.it L'illecito sportivo e l'obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).

"E' dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all'alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecite, anche aggravate, pure nel caso in cui non si consegue il risultato effettivamente "combinato". Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell'integrazione dell'illecito previsto e punito dall'Art. 7 CGS, considerata l'anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che "prescinde dal realizzarsi dell'evento cui l'atto è preordinato (CAF. C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l'ipotesi delineata dall'Art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che lo svolgimento o il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo, e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr. ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli "atti diretti" contenuto nella norma conferisce all'illecito sportivo aleatorietà circa l'effettivo verificarsi dell'evento, così da assumere la struttura del cd. "reato di attentato" o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo" (Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite – Comunicato Ufficiale n. 114/CFA (2015/2016).

I fatti, così come ricostruiti dall'esame della documentazione agli atti del presente procedimento disciplinare e posti alla base dell'illecito sportivo contestato al signor Cuttone Alessandro, sono acclarati e trovano **una puntuale conferma nelle dichiarazioni rese dal signor Aruci Armando e dal signor Berardi Nicola**, senza trascurare neppure le **voci** circolanti sulla partita de quo nel ristretto ambiente calcistico sammarinese.

Questa Commissione, nel respingere quanto sostenuto dal signor Cuttone, ritiene che le dichiarazioni rese dal signor **Aruci Armando siano attendibili, circostanziate ed univoche**, anche con riferimento



ai fatti di cui qui si discute ed aventi ad oggetto le condotte poste in essere dal signor Cuttone, e ciò perché:

- sono dichiarazioni aventi natura auto-accusatoria prima ancora che etero-accusatoria, potendo determinare a carico dello stesso signor Aruci provvedimenti disciplinari per omessa denuncia ex art. 5, comma 2° ed art. 6, comma 3° Reg. Disciplina.

Sul punto questa Commissione non concorda con quanto affermato dal signor Cuttone, il quale con propria memoria difensiva ha affermato che *“la fallacia del Regolamento e del suo art. 32”* avrebbe indotto i soggetti ascoltati dalla Procura Federale a rilasciare dichiarazioni accusatorie verso altri soggetti anche se imprecise e pretestuose, al solo fine dell’ottenimento del “premio” di cui all’art. 32 Reg. Disciplina. L’applicazione dell’art. 32 Reg. Disciplina trova infatti il suo fondamento nell’assunzione delle proprie responsabilità e nella collaborazione fattiva con la Procura Federale, e non nell’aver denunciato altri tesserati.

Il signor Aruci ha goduto dei benefici di cui all’art. 32 in quanto lo stesso ha ammesso i fatti che gli venivano contestati, si è assunto le proprie responsabilità ed ha collaborato fattivamente con la Procura Federale, rilasciando dichiarazioni che sono già state giudicate **genuine** da questa Commissione nel procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui alla decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, e in questo stesso procedimento disciplinare n. 4 del 2017;

- non risultano agli atti del presente procedimento disciplinare rapporti di malanimo, inimicizia o rancore fra il signor Aruci ed il signor Cuttone, così come fra il signor Aruci ed il signor Berardi, con il quale faceva parte del cd. gruppo *“della Vecchia Fonte”*;

- contrariamente a quanto sostenuto dal signor Cuttone, il signor Aruci non ha liberamente e fantasiosamente interpretato gli eventi di cui si discute, ma ha riportato i fatti così come questi gli erano stati raccontati dagli stessi diretti protagonisti, in un contesto che è sempre lo stesso;

- sotto il profilo temporale, si deve altresì evidenziare che il signor Cuttone ha comunicato ad Aruci di dover *andare ad incontrare di lì a poco quelli della Folgore per combinare il risultato della partita che si sarebbe dovuta giocare il giorno successivo contro la Juvenes*, quando i due avevano appena finito di accordarsi sull’alterazione di un’altra partita di calcio ovvero la gara di Coppa Titano Virtus – San Giovanni del 15 marzo 2017, oggetto del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui alla decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, ove è stato ben accertato che il rapporto che legava il signor Aruci ed il signor Cuttone era finalizzato a commettere illeciti sportivi e scommesse nell’ambito del calcio sammarinese;

- non corrisponde neppure al vero che le dichiarazioni rese da Aruci non abbiano avuto un riscontro esterno. Al contrario la dichiarazione resa dal signor Aruci ha trovato nella dichiarazione resa dal signor Berardi un preciso riscontro. Il signor Berardi ha infatti confermato di essere stato avvicinato in



occasione dell'ultimo allenamento pre partita dal signor Cuttone e di avere percepito l'antigiuridicità di questo richiestogli come si evince dalla dichiarazione resa dallo stesso signor Berardi, il quale ha testualmente riferito: *“non ho colto il senso di questa frase, ma dopo quello che ho visto durante la gara, il dubbio che Cuttone avesse scommesso sulla vittoria della sua squadra mi è venuto”* e dalla dichiarazione rilasciata dal Presidente della S.S. Folgore signor Capellini Renato, il quale ha testualmente riferito: *“... ma, proprio perché mi erano arrivate quelle voci, ho deciso di parlarne col mio mister il quale ha negato che ci fossero stati questi tentativi di combine giustificando ciò dicendo che la partita l'avevamo vinta. Ho ritenuto di parlarne solo col mio mister perché sembrava da queste voci che il mio mister ne sapesse qualcosa”*.

Gli atti di cui al presente procedimento disciplinare sportivo n. 4/2017, valutati nel loro complesso, fanno emergere come le condotte poste in essere dal Cuttone siano state dirette all'alterazione del risultato della partita incriminata e si siano rivelate idonee alla commissione dell'illecito sportivo e non siano rimaste nel limbo di un'astratta congettura priva di disvalore giuridico.

Risulta pertanto provata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, nonché di un evidente ragionamento logico, la commissione dell'illecito sportivo da parte del signor Cuttone.

Stante quanto sopra esposto, questa Commissione ritiene provata la responsabilità del signor Cuttone per avere violato l'art. 6, comma 1° del Reg. Disciplina, ovvero per posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara di Coppa Titano Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 - s.s. 2016- 2017 al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro.

La violazione dell'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina

Per quanto concerne la ricostruzione e verifica dei fatti contestati dalla Procura Federale al signor Cuttone Alessandro in merito alla violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 – s.s. 2016 – 2017, questa Commissione fa espressamente rinvio a quanto già sopra esposto.

Il divieto di scommesse

L'art. 5, comma 1°, del Reg. Disciplina (*Divieto di scommesse ed obbligo di denuncia*) testualmente recita *“A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA.”*

Dalla dichiarazione resa dal signor Aruci nonché dalla dichiarazione resa dal signor Berardi risulta provato che il signor Cuttone Alessandro ha effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 – s.s. 2016 – 2017, con conseguente violazione dell'art. 5, comma 1° Reg. Disciplina.



La Commissione, infine, in merito allo *status* del signor Cuttone, rileva che lo stesso era tesserato nella stagione 2016 - 2017 fino a dicembre 2016 per A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per A.C. Juvenes-Dogana ed attualmente non tesserato, ma non per questo non è soggetto alle norme regolamentari previste dalla FSGC, trovando applicazione anche all'interno dell'ordinamento calcistico sammarinese l'art. 4 del Regolamento FIFA.

Stante quanto sopra, codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina, irroga in continuazione con la sanzione già irrogata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 / 2017, la sanzione complessiva di **anni 1 e mesi 6 di squalifica e € 1.000,00 di ammenda** a carico del tesserato signor **Cuttone Alessandro** (calciatore tesserato nella stagione 2016 - 2017 fino a dicembre 2016 per la A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per la A.C. JUVENES DOGANA, attualmente non tesserato), di cui anni 1 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, ed in continuazione con la prima sanzione mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°.

La sanzione di cui al presente provvedimento dovrà essere scontata a decorrere dal giorno successivo allo scadere di eventuali sanzioni attualmente in corso di esecuzione della medesima natura.

14) Il signor Capellini Renato, presidente e legale rappresentante pro tempore della S.S. FOLGORE, è stato deferito dalla Procura Federale per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 – s.s. 2016 – 2017, con conseguente violazione dell'art. 6, comma 3°, Reg. Disciplina.

La violazione dell'art. 6, comma 3°, del Reg. Disciplina

La Procura Federale ha deferito il signor Capellini Renato, presidente e legale rappresentante pro tempore della S.S. FOLGORE, contestandogli la violazione dell'art. 6, comma 3° del Reg. Disciplina, sul presupposto che lo stesso signor Capellini fosse venuto a conoscenza del tentativo di combine relativo all'incontro di calcio di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14 marzo 2017 e non avesse quindi informato, senza indugio, la stessa Procura Federale.

Secondo la Procura Federale il signor Capellini avrebbe violato il precetto di cui all'art. 6, comma 3° del Reg. Disciplina “... *essendo stata la condotta del Cuttone entrata in maniera circostanziata nella loro* [ndr Aruci Armando e Capellini Renato] *sfera conoscitiva*” (cfr pag. 83 atto di deferimento).

Il deferimento del Presidente della S.S. FOLGORE troverebbe quindi fondamento nella dichiarazione rilasciata dallo stesso signor Capellini nel corso della propria audizione del 27 aprile 2018, ove quest'ultimo ha dichiarato: “*In merito alla gara Juvenes – Folgore del 14.03.2017, pochi giorni dopo la partita mi era arrivata voce di tentativi di combinare la gara per fini di scommesse sulla perdita*



*della mia squadra. In particolare, le voci riguardavano il fatto che davano per perdente la Folgore nonostante fosse la squadra più forte rispetto alla Juvenes. In realtà la Folgore quella partita l'ha vinta ma, proprio perché mi erano arrivate quelle voci, **ho deciso di parlarne col mio mister il quale ha negato che ci fossero stati questi tentativi di combine giustificando ciò dicendo che la partita l'avevamo vinta.** Ho ritenuto di parlarne solo col mio mister perché sembrava da queste voci che il mio mister ne sapesse qualcosa. **Ricordo che le voci mi giunsero in occasione di un'altra gara sammarinese mentre ero in tribuna con altri appassionati del nostro calcio ma non ricordo chi ne parlò.***

Voglio evidenziare che io mi aspetto che si faccia chiarezza su queste vicende oggetto di indagini penali e federali al fine di assicurare nel futuro, al di là delle conseguenze che potranno in ipotesi esserci, trasparenza e serietà alla mia società ed all'attività della mia squadra.” (aff. 1212 e ss).

I fatti inerenti la tentata combine della gara di calcio Juvenes – Folgore del 14.03.2017 sarebbero dunque entrati nella sfera conoscitiva del signor Capellini, il quale avendone avvertita e compresa l'antigiuridicità avrebbe dovuto darne immediata notizia alla Procura Federale.

Come ribadito dalla stessa Procura Federale anche in udienza dibattimentale, il tesserato che “*in qualunque modo*” sia venuto a conoscenza che altri abbiano posto o stiano per porre in essere atti rilevanti ai fini dell'illecito sportivo, non deve svolgere attività investigative o valutare il fondamento o meno di una notizia potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, l'unico dovere del tesserato è quello di informare senza indugio la Procura, spettando solo a quest'ultima ogni e qualsiasi valutazione in merito ai fatti denunciati.

Obbligo di denuncia

L'art. 6, comma 3° Reg. Disciplina testualmente recita “*I soggetti dell'ordinamento federale che comunque abbiano o abbiano avuto rapporti con chiunque abbia posto, o stia per porre, in essere taluni degli atti indicati ai commi che precedono, ovvero siano venuti a conoscenza in qualunque modo, che altri abbia posto o stia per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente mediante lettera raccomandata la Procura Federale della FSGC.*”

Al fine di ben comprendere quali sono le condotte che possono configurare l'obbligo di denuncia, i presupposti che debbono essere riscontrati per poter contestare la suddetta condotta omissiva, ed il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistere la violazione, si riporta testualmente la Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (italiana), Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013, sul presupposto che la norma che va a prevedere e disciplinare nei due ordinamenti l'omessa denuncia è stata formulata in maniera pressoché analoga.

*“L'obbligo di denuncia ha come presupposto **quello della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo, già consumato o in itinere, con la***



sola esenzione dei sospetti vaghi ed indeterminati; senza che sia consentito a colui che ne è venuto a conoscenza di poter liberamente deliberare preventivamente la verosimiglianza o apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali” (Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Comunicato ufficiale N. 8/CDN del 22 luglio 2013).

“Un sospetto vago ed indeterminato non è quindi sufficiente per essere considerato come presupposto dell’obbligo di denuncia, bensì occorre un elemento specifico e determinabile.” (Diritto.it L’illecito sportivo e l’obbligo di denuncia ex art. 7 nel codice di giustizia sportiva della federazione italiana giuoco calcio).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura Federale, questa Commissione ritiene di non poter accogliere il deferimento del signor Capellini Renato in quanto dall’esame degli atti del presente procedimento disciplinare:

- non risulta provato che la condotta del signor Cuttone, finalizzata all’alterazione del risultato della partita di calcio di cui si discute, sia *“entrata in maniera circostanziata”* nella sfera conoscitiva del signor Capellini Renato;
- così come non risulta provato che il signor Capellini sia *“in qualunque modo”* venuto comunque a conoscenza *“della probabile fondatezza di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell’illecito sportivo, già consumato o in itinere”* riguardante la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017.

Dall’esame degli atti allegati al presente procedimento disciplinare risulta che nessuno dei tanti soggetti ascoltati dalla Procura Federale abbia riferito che il Presidente Capellini Renato fosse in qualche modo venuto a conoscenza del tentato illecito sportivo di cui alla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017.

Tutti coloro che sono stati ascoltati, hanno evidenziato come il Presidente Capellini fosse maggiormente dedito alle questioni economico/contabili della società S.S. Folgore e molto lontano da quelle che sono le dinamiche dello spogliatoio e del campo (cfr. dichiarazioni Muratori, Righi, Muccini, Berardi, Cangini, Aluigi, Perrotta).

Le uniche dichiarazioni che hanno portato al deferimento del signor Capellini sono quelle che lo stesso ha rilasciato alla Procura Federale.

Ma, a ben vedere, le suddette dichiarazioni non sono, ad avviso di questa Commissione, da sole idonee a far scattare alcun obbligo di denuncia in capo al signor Capellini, sanzionabile ai sensi dell’art. 6, comma 3° Reg. Disciplina.

L’obbligo di denuncia trova infatti il suo fondamento nel fatto che un tesserato abbia percepito un *sospetto concreto e determinato* circa la commissione da parte di terzi di un illecito sportivo, **mentre**



la semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato non determina alcuna responsabilità sotto il profilo della omessa denuncia.

Le sole “voci” sentite in tribuna dal Presidente Capellini, e da questo riferite alla Procura Federale, risultano del tutto prive di elementi concreti e determinati, e pertanto, nel caso di specie, si può ben affermare che la notizia entrata nella sfera conoscitiva del Presidente Capellini circa la possibile alterazione della gara di cui si discute presentasse contorni così generici ed indeterminati, priva di alcun elemento specifico e determinabile, da escludere ogni responsabilità omissiva in capo allo stesso Presidente Capellini.

Stante quanto sopra esposto, la Commissione **non accoglie** il deferimento della Procura Federale della FSGC del signor **Capellini Renato**, per la omessa denuncia dei fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 – s.s. 2016 – 2017, con conseguente violazione dell’art. 6, comma 3°, Reg. Disciplina.

15) La S.P. LA FIORITA 1967, è stata deferita dalla Procura Federale per violazione dell’art. 3, comma 2° Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore signor Gasperoni Alan.

Il secondo comma dell’art. 3 (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: “*I Club rispondono direttamente dell’operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.*”

La Commissione, in merito alle eccezioni sollevate dalla difesa della società S.P. LA FIORITA 1967, si richiama a quanto già evidenziato esaminando la posizione del signor Gasperoni Alan.

In merito alla responsabilità diretta della stessa società, questa Commissione prende atto di quanto sostenuto dalla difesa circa i danni cagionati dalla condotta del signor Gasperoni alla società medesima e della circostanza che i fatti commessi da quest’ultimo trovino fondamento in un mero interesse personale, avulso dagli scopi della società, ma, pur tenendo conto delle superiori considerazioni ai fini della determinazione in concreto della sanzione da irrogarsi, rileva che ai sensi del regolamento vigente, la società è chiamata comunque a rispondere a titolo di responsabilità diretta delle condotte del proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore.

Verificata pertanto la responsabilità, sotto il profilo disciplinare, del signor Gasperoni Alan, conviene che la S.P. LA FIORITA 1967 dovrà rispondere, sotto il profilo della responsabilità diretta, per le condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare del proprio Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti signor Gasperoni Alan.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l’effetto accertata la violazione dell’art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità



diretta, per le condotte poste in essere da Gasperoni Alan, irroga la sanzione di € **1.500,00 di ammenda** a carico della società **S.P. LA FIORITA 1967**.

16) La S.P. LA FIORITA 1967, è stata deferita dalla Procura Federale per violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all'epoca dei fatti signor Cangini Alessio.

Il secondo comma dell'art. 3 (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: *“I Club rispondono direttamente dell'operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.”*

La Commissione, in merito alle eccezioni sollevate dalla difesa della società S.P. LA FIORITA 1967, si richiama a quanto già evidenziato esaminando la posizione del signor Gasperoni Alan.

In merito alla responsabilità oggettiva della stessa società, questa Commissione prende atto di quanto sostenuto dalla difesa circa i danni cagionati dalla condotta del signor Cangini alla società medesima e della circostanza che i fatti commessi da quest'ultimo trovino fondamento in un mero interesse personale, avulso dagli scopi della società, ma, pur tenendo conto delle superiori considerazioni ai fini della determinazione in concreto della sanzione da irrogarsi rileva che ai sensi del regolamento vigente, la società è chiamata comunque a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle condotte del proprio tesserato.

Verificata pertanto la responsabilità, sotto il profilo disciplinare, del signor Cangini Alessio, conviene che la S.P. LA FIORITA 1967 dovrà rispondere, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, per le condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare del proprio calciatore tesserato all'epoca dei fatti signor Cangini Alessio.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere da Cangini Alessio, irroga la sanzione di € **250,00 di ammenda** a carico della società **S.P. LA FIORITA 1967**.

17) La S.S. FOLGORE, è stata deferita dalla Procura Federale per violazione dell'art. 3, comma 2° Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore signor Capellini Renato.

Il secondo comma dell'art. 3 (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: *“I Club rispondono direttamente dell'operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.”*



La Commissione, non avendo accolto il deferimento del presidente e legale rappresentante pro tempore della società S.S. FOLGORE, signor Capellini Renato, per i fatti contestati dalla Procura Federale con proprio atto di deferimento del 27 agosto 2018 e sopra meglio descritti, **non accoglie** il deferimento della società S.S. FOLGORE per la contestazione di cui all'art. 3, comma 2° Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore signor Capellini Renato.

18) La S.S. FOLGORE, è stata deferita dalla Procura Federale per violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dai propri tesserati all'epoca dei fatti signori Perrotta Francesco, Montanari Simone, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Muratori Gabriele.

Il secondo comma dell'art. 3 (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: *“I Club rispondono direttamente dell’operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.”*

La Commissione, verificata la responsabilità sotto il profilo disciplinare dei signori Perrotta Francesco, Montanari Simone, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Muratori Gabriele, come sopra meglio evidenziato, e la loro qualità di calciatori, allenatore e dirigente tesserati all'epoca dei fatti della società S.S. FOLGORE, come si evince dai documenti ufficiali presso la FSGC, conviene che la S.S. FOLGORE dovrà rispondere, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, per le condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare dei propri tesserati all'epoca dei fatti signori Perrotta Francesco, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Muratori Gabriele. Salvo quanto sopra indicato, nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato, all'epoca dei fatti, signor Montanari Simone. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile in relazione alle condotte ascritte allo stesso proprio tesserato Montanari Simone nel presente procedimento n. 4 del 2017.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere da Perrotta Francesco, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Muratori Gabriele, irroga la sanzione di **€ 1.750,00 di ammenda** a carico della società **S.S. FOLGORE**.



19) La S.S. PENNAROSSA, è stata deferita dalla Procura Federale per violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all'epoca dei fatti signor Montanari Simone.

Il secondo comma dell'art. 3 (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: *“I Club rispondono direttamente dell'operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.”*

La Commissione, verificata la responsabilità sotto il profilo disciplinare del signor Montanari Simone, come sopra meglio evidenziato, e la sua qualità di calciatore tesserato all'epoca dei fatti della società S.S. PENNAROSSA, come si evince dai documenti ufficiali presso la FSGC, conviene che la S.S. PENNAROSSA dovrà rispondere, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, per le condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare del proprio tesserato all'epoca dei fatti signor Montanari Simone.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere da Montanari Simone, irroga la sanzione di **€ 250,00 di ammenda** a carico della società **S.S. PENNAROSSA**.

20) La S.P. TRE PENNE, è stata deferita dalla Procura Federale per violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal proprio calciatore tesserato all'epoca dei fatti signor Gozi Gemino.

Il secondo comma dell'art. 3 (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: *“I Club rispondono direttamente dell'operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.”*

La Commissione, verificata la responsabilità sotto il profilo disciplinare del signor Gozi Gemino, come sopra meglio evidenziato, e la sua qualità di calciatore tesserato all'epoca dei fatti della società S.P. TRE PENNE, come si evince dai documenti ufficiali presso la FSGC, conviene che la S.P. TRE PENNE dovrà rispondere, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, per le condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare del proprio tesserato all'epoca dei fatti signor Gozi Gemino.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere da Gozi Gemino, irroga la sanzione di **€ 250,00 di ammenda** a carico della società **S.P. TRE PENNE**.



21) La VIRTUS A.C. 1967, è stata deferita dalla Procura Federale per violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dai propri tesserati all'epoca dei fatti signori Vagnetti Davide, Riccardi Dalibor ed Aruci Armando.

Il secondo comma dell'art. 3 (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: *“I Club rispondono direttamente dell’operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.”*

La Commissione, verificata la responsabilità sotto il profilo disciplinare dei signori Vagnetti Davide, Riccardi Dalibor ed Aruci Armando, come sopra meglio evidenziato, e la loro qualità di calciatori tesserati all'epoca dei fatti della società VIRTUS A.C. 1967, come si evince dai documenti ufficiali presso la FSGC, conviene che la VIRTUS A.C. 1967 dovrà rispondere, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, per le condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare del proprio tesserato all'epoca dei fatti signor Riccardi Dalibor. Salvo quanto sopra indicato, nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all'epoca dei fatti, signori Vagnetti Davide e Aruci Armando. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile in relazione alle condotte ascritte agli stessi propri tesserati Vagnetti Davide e Aruci Armando nel presente procedimento n. 4 del 2017.

Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere da Riccardi Dalibor, irroga la sanzione di **€ 250,00 di ammenda** a carico della società **VIRTUS A.C. 1967**.

22) La A.C. JUVENES - DOGANA, è stata deferita dalla Procura Federale per violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all'epoca dei fatti signor Cuttone Alessandro.

Il secondo comma dell'art. 3 (*Responsabilità dei Club*) testualmente recita: *“I Club rispondono direttamente dell’operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari, dell’operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati.”*

La Commissione, verificata la responsabilità sotto il profilo disciplinare del signor Cuttone Alessandro, come sopra meglio evidenziato, e la sua qualità di calciatore tesserato all'epoca dei fatti della società A.C. JUVENES – DOGANA, come si evince dai documenti ufficiali presso la FSGC, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva,



accertata la violazione dell'art. 3, comma 2°, Reg. Disciplina, per le condotte poste in essere da Cuttone Alessandro, con la precisazione che nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato, all'epoca dei fatti, signor Cuttone Alessandro. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile in relazione alle condotte ascritte allo stesso proprio tesserato Cuttone Alessandro nel presente procedimento n. 4 del 2017.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione:

1) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, per avere effettuato scommesse sulla gara Fiorentino - Cailungo del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), irroga la sanzione complessiva di anni 2 di inibizione ed € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor **Gasperoni Alan** (all'epoca dei fatti Presidente della Società Polisportiva LA FIORITA 1967);

2) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, irroga la sanzione di mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato signor **Perrotta Francesco** (all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2014 – 2015 alla stagione sportiva 2016 – 2017 e della società LIBERTAS nella stagione sportiva 2017 – 2018);

3) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC nei confronti del signor **Montanari Simone**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S. Pennarossa (nella s.s. 2015 - 2016) e della S.S. FOLGORE (nella s.s. 2016-2017), accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 2°** Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Cangini Alessio sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e le scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017). Nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte omissive



contestate nel presente procedimento n. 4 del 2017;

4) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, all'**art. 6, comma 3°**, Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017) ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), irroga la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 3 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato signor **Berardi Nicola** (all'epoca dei fatti allenatore della S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2016 – 2017 e della società polisportiva LA FIORITA 1967 nella stagione sportiva 2017 – 2018), di cui mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, mesi 6 di squalifica per la violazione dell'art. 6, comma 3° e mesi 3 di squalifica per la violazione dell'art. 5, comma 2°;

5) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, ed all'**art. 6, comma 1°**, Reg. Disciplina, per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015- 2016), posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, irroga la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 8 di squalifica ed € 1.200,00 di ammenda a carico del tesserato signor **Muccini Manuel** (calciatore della società S.S. FOLGORE dalla stagione sportiva 2015 – 2016 alla stagione sportiva 2017 – 2018), di cui anni 1 e mesi 6 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1° e mesi 2 di squalifica ed € 200,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°;

6) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione ascritta di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, irroga la sanzione di mesi 6 di squalifica ed € 400,00 di ammenda a carico del tesserato signor **Aluigi Riccardo** (calciatore della società S.S. FOLGORE sin dal settore giovanile);

7) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016



(stagione sportiva 2015 – 2016) e per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e le scommesse effettuate per interposta persona dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), irroga la sanzione complessiva di anni 1, mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 800,00 ammenda a carico del tesserato signor **Gozi Gemino** (calciatore della società Tre Penne nella stagione sportiva 2015 – 2016), di cui anni 1 di squalifica ed € 650,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°;

8) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC nei confronti del signor **Vagnetti Davide**, all'epoca dei fatti tesserato per la società VIRTUS A.C. 1964, accertate la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 2°** Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Muratori Gabriele sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016) e dal signor Dalibor Riccardi, Gemino Gozi e Muratori Gabriele, quest'ultimo per interposta persona, sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.03.2016. Nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte omissive contestate nel presente procedimento n. 4 del 2017;

9) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, nonché sulle gare organizzate dalla F.S.G.C. Fiorentino – Cailungo del 30.3.2016 e Murata – Domagnano del 30.3.2016, e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La FIORITA del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal signor Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), irroga la sanzione complessiva di anni 1, mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 1.150,00 ammenda a carico del tesserato signor **Riccardi Dalibor**



(all'epoca dei fatti tesserato per la società Virtus A.C. 1964), di cui anni 1 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°;

10) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015- 2016) e la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017) ed all'**art. 5, comma 2°**, Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), irroga la sanzione di mesi 3 di squalifica a carico del tesserato signor **Aruci Armando** (all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società Virtus A.C. 1964 ed attualmente non tesserato) per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 3°** Reg. Disciplina. Salvo quanto sopra indicato, nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, in relazione alla violazione di cui all'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile alle condotte omissive contestate nel presente procedimento n. 4 del 2017. La sanzione di cui al presente provvedimento dovrà essere scontata a decorrere dal giorno successivo allo scadere di eventuali sanzioni attualmente in corso di esecuzione della medesima natura;

11) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina, per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro, ed all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni – Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 - 2016) e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – La Fiorita del 30.3.2016 (stagione sportiva 2015 - 2016), irroga la sanzione complessiva di anni 3 e mesi 6 di inibizione ed € 2.500,00 di ammenda a carico del tesserato signor **Muratori Gabriele** (all'epoca dei fatti tesserato per la società S.S. FOLGORE), di cui anni 3 di inibizione ed € 2.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, e mesi 6 di inibizione ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°;

12) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 5, comma 1°** Reg. Disciplina, per avere



effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), e sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017) ed all'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal signor Montanari Simone sulla gara di Coppa Titano San Giovanni - Folgore del 9.3.2016 (stagione sportiva 2015 – 2016), irroga la sanzione complessiva di anni 1, mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 1.150,00 ammenda a carico del tesserato signor **Cangini Alessio** (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.P. LA FIORITA 1967), di cui anni 1 di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°;

13) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, per avere prima della gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro, ed all'art. 5, comma 1°, Reg. Disciplina, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017), irroga la sanzione complessiva di anni 1 e mesi 6 di squalifica e € 1.000,00 di ammenda a carico del tesserato signor **Cuttone Alessandro** (calciatore tesserato nella stagione 2016 - 2017 fino a dicembre 2016 per la A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per la A.C. JUVENES DOGANA, attualmente non tesserato), di cui anni 1 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, e mesi 6 di squalifica ed € 500,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°. La sanzione di cui al presente provvedimento dovrà essere scontata a decorrere dal giorno successivo allo scadere di eventuali sanzioni attualmente in corso di esecuzione della medesima natura.

14) non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC del tesserato **Capellini Renato** (presidente e legale rappresentante pro tempore della società S.S. FOLGORE) per la omessa denuncia di cui all'art. 6 comma 3° Reg. Disciplina, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes – Folgore del 14.3.2017 (stagione sportiva 2016 – 2017);

15) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione dell'art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore signor Gasperoni Alan irroga la sanzione di € 1.500,00 di ammenda a carico della società **S.P. LA FIORITA 1967**;

16) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la



responsabilità per la violazione dell'art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all'epoca dei fatti, signor Cangini Alessio, irroga la sanzione di € 250,00 di ammenda a carico della società **S.P. LA FIORITA 1967**;

17) non accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC della società **S.S. FOLGORE** per la violazione dell'art. 3, comma 2 Reg. Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti, signor Capellini Renato;

18) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all'epoca dei fatti, signori Perrotta Francesco, Montanari Simone, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Muratori Gabriele ed irroga la sanzione di € 1.750,00 di ammenda a carico della società **S.S. FOLGORE** in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati all'epoca dei fatti, signori Perrotta Francesco, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Muratori Gabriele. Salvo quanto sopra indicato, nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato, all'epoca dei fatti, signor Montanari Simone. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile in relazione alle condotte ascritte allo stesso proprio tesserato Montanari Simone nel presente procedimento n. 4 del 2017.

19) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato Montanari Simone, ed irroga la sanzione di € 250,00 di ammenda a carico della società **S.S. PENNAROSSA**;

20) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato Gozi Gemino, ed irroga la sanzione di € 250,00 di ammenda a carico della società **S.P. TRE PENNE**;

21) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all'epoca dei fatti, signori Vagnetti Davide, Riccardi Dalibor ed Aruci Armando ed irroga la sanzione di € 250,00 di ammenda a carico della società **VIRTUS A.C. 1964** in relazione alle sole condotte ascritte al proprio tesserato all'epoca dei fatti, signor Riccardi Dalibor. Salvo quanto sopra indicato, nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all'epoca dei fatti, signori Vagnetti Davide e Aruci Armando. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile in



relazione alle condotte ascritte agli stessi propri tesserati Vagnetti Davide e Aruci Armando nel presente procedimento n. 4 del 2017.

22) accoglie il deferimento, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, della società **A.C. JUVENES - DOGANA** in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Alessandro Cuttone, con la precisazione che nessuna sanzione aggiuntiva viene applicata rispetto a quella già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017, di cui al Comunicato Ufficiale della FSGC n. 26 del 26 gennaio 2018. La sanzione già comminata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 del 2017 assorbe la sanzione applicabile in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Alessandro Cuttone nel presente procedimento n. 4 del 2017.

San Marino, 30 ottobre 2018

La Commissione Disciplinare

La Segreteria
Elisa Felici